


1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

DIR.  
SER.  
CON.

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 136° — Numero 34

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 agosto 1995

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**CORTE COSTITUZIONALE**

100  
100  
100  
100  
100

# SOMMARIO

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 358. Sentenza 13-24 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - IRPEF - Coniugi - Imputazione di parte del reddito all'altro coniuge qualora privo di reddito proprio - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 179/1976 e 76/1983) - Penalizzazione delle famiglie monoreddito e di quelle numerose con componenti che non producono reddito o svolgono lavoro casalingo - Discrezionalità legislativa - Auspicio di un intervento del legislatore al fine di interrompere il protrarsi delle indicate sperequazioni - Inammissibilità.**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 3).

(Cost., artt. 3, 29, 31 e 53) ..... Pag. 13

N. 359. Sentenza 13-24 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Leva militare - Studenti delle scuole di istruzione secondaria e studenti universitari - Ammissione al beneficio del ritardo della prestazione del servizio alle armi - Pluralità dei rinvii - Limite massimo di età - Disciplina differenziata - Criteri - Rilevanza del risultato scolastico - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Non fondatezza.**

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 19, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 52) ..... » 16

N. 360. Sentenza 13-24 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reati in genere - stupefacenti - Coltivazione di piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti - Trattamento sanzionatorio penale - Previsione di sanzioni amministrative se finalizzata all'uso personale della sostanza - Omessa previsione - Non comparabilità della condotta delittuosa prevista dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con alcuna altra previsione normativa riguardante l'importazione, l'acquisto o la detenzione di tali sostanze - Mancanza di un nesso di immediatezza con l'uso personale - Discrezionalità legislativa - Non apprezzabilità *ex ante* con certezza della quantità di prodotto ricavabile - Non fondatezza.**

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75, come modificato dal d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27) ..... » 21

N. 361. Sentenza 13-24 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Adozione - Minori - Requisiti soggettivi dei coniugi - Valutazione della idoneità - Attitudini personali - Omesso riferimento all'intero ambiente familiare - Richiamo alla interpretazione della giurisprudenza ordinaria in materia con riferimento alle convenzioni internazionali esecutive in Italia - Non fondatezza.**

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 6).

(Cost., artt. 31 e 32) ..... » 25

N. 362. Sentenza 13-24 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Sanità pubblica - Enti ospedalieri - Dipendenti - Obbligo di stipula di assicurazione contro infortuni e malattie contratti in servizio e per cause di servizio - Polizza addizionale all'assicurazione sociale obbligatoria di analogo contenuto - Cumulo - Trattamento differenziato di favore rispetto agli altri pubblici dipendenti - Richiamo alla interpretazione della Cassazione - Discrezionalità legislativa - Situazione ricorrente in altri settori del pubblico impiego - Non fondatezza.**

(D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 30).

(Cost., artt. 3 e 76) . . . . . Pag. 28

N. 363. Sentenza 13-24 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Mediazione - Società di intermediazione mobiliare (S.I.M.) - Rappresentanti legali - Pagamento di sanzioni amministrative - Responsabilità solidale - Omessa previsione - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Inconferente il richiamo al trattamento sanzionatorio previsto per le banche svolgenti analoghe attività - Solidarietà passiva offerta anche dal diritto comune (v. art. 2392 e ss. del c.c.) - Non fondatezza.**

(Legge 2 gennaio 1991, n. 1, art. 13, comma 3).

(Cost. art. 3, primo comma) . . . . . » 30

N. 364. Sentenza 13-24 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Tutela della maternità - Indennità di malattia - Lavoratrici agricole - Definizione in base alle giornate lavorate nell'anno - Presupposto per il riconoscimento dell'ammissione al beneficio - Rilevanza - Confusione dei due piani di tutela con inammissibile comparazione con altre categorie di lavoratori - Non fondatezza.**

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, terzo comma; d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, art. 3, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 37) . . . . . » 34

N. 365. Sentenza 13-24 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro - Rapporto di - Trasporto eseguito in esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato - Prescrizione quinquennale dei diritti derivanti dai contratti di autotrasporto di cose per conto terzi - Soggezione al sistema di tariffe a forcilla - Irrilevanza del carattere di parasubordinazione del rapporto ai fini del termine prescrizione - Non fondatezza.**

(C.C. art. 2951).

(Cost., artt. 3, 24 e 35) . . . . . » 36

N. 366. Sentenza 13-24 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Alimenti - Illeciti nella produzione di particolari cibi dietetici e destinati alla prima infanzia - Trattamento sanzionatorio penale e amministrativo - Previsione di un regime di tutela meno rigoroso - Richiamo alla giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione - Applicabilità della legge generale - Non fondatezza.**

(Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, artt. 1, 2, 15 e 17 in relazione agli artt. 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283).

(Cost., artt. 3 e 32) . . . . . » 38

- n. 367. Ordinanza 13-24 luglio 1995.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Pena - Soggetti tossico-alcooldipendenti - Affidamento in prova - Potenziale lesione degli effetti afflittivi e rieducativi della pena - Automatismo della scarcerazione - Giustificazione per la ragionevole finalità di incentivazione della scelta terapeutica operata dal legislatore - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis).  
 (Cost., art. 27) . . . . . Pag. 41
- n. 368. Ordinanza 13-24 luglio 1995.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Reati in genere - Estorsione - Pena minima edittale di cinque anni di reclusione - Sproporzione per eccesso - Quantità e qualità della sanzione penale rientrante nella discrezionalità del legislatore - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.**  
 (C.P. art. 629, primo comma).  
 (Cost., artt. 3 e 27, terzo comma) . . . . . » 42
- n. 369. Ordinanza 13-24 luglio 1995.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Libere professioni - Ingegneri e architetti - Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Cessazione dall'iscrizione senza maturazione dei requisiti assicurativi per il diritto alla pensione - Rimborso dei contributi versati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età - Esclusione - Questione già esaminata dalla Corte (v. sentenza 450/93) - Restrizione del diritto al rimborso limitato ai superstiti - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 20, primo comma, come sostituito dall'art. 15 dalla legge 11 ottobre 1990, n. 290).  
 (Cost., artt. 3 e 38) . . . . . » 44
- n. 370. Ordinanza 13-24 luglio 1995.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Reati in genere - Emissione di assegni a vuoto - Remissione del debito - Condizione di improcedibilità - Omessa previsione - Richiamo alla decisione della Corte in materia n. 203/93 - Valenza della successiva remissione del debito quale ripristino di interessi patrimoniali ma non ristoratrice dell'intervenuta lesione della fede pubblica - Manifesta infondatezza.**  
 (Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 11).  
 (Cost., art. 3) . . . . . » 46
- n. 371. Ordinanza 13-24 luglio 1995.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
**Processo penale - Possesso ingiustificato di valori - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Ordine della confisca di somme e di oggetti - Omessa previsione - Questione già dichiarata inammissibile dalla Corte con ordinanza n. 282/95 - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.**  
 (C.P.P. art. 445).  
 (Cost., artt. 3 e 27, terzo comma) . . . . . » 47

N. 372. Ordinanza 13-24 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Parchi - Regione Toscana - Concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno di aree protette - Definizione di fatti di rilevanza penale - Nulla osta dell'ente parco - Erronea notifica dell'ordinanza di rimessione - Carenza di un adempimento essenziale della procedura dei giudizi di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.**

(Legge regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, art. 20, secondo comma, in relazione alla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394).

(Cost., art. 117) . . . . . *Pag.* 49

N. 376. Sentenza 13-25 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Regione - Regione Toscana - Determinazione delle indennità, rimborso spese, trattamento economico e missioni del presidente e dei membri del comitato regionale di controllo e sezioni decentrate - Disciplina - Modifiche al riordino - Presunto eccesso di potere legislativo - Effetti della norma di interpretazione autentica - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenza 397/1994) - Insussistenza di legge sostanzialmente innovativa con effetti retroattivi - Legge interpretativa anteriore e non successiva all'accoglimento del ricorso straordinario - Adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza della norma con effetti retroattivi - Non fondatezza.**

(Legge regione Toscana 6 aprile 1989, n. 22, articolo unico).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 97, 113, 117, primo comma, 123 e 127) . . . » 50

N. 377. Sentenza 13-25 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - Imposta sui redditi - Accertamento sintetico - Inapplicabilità nel caso di solo reddito da terreni - Richiamo alla ordinanza n. 482/87 della Corte - Determinazione della base imponibile mediante il ricorso alle tariffe d'estimo costituenti scelta discrezionale del legislatore per nulla irragionevole - Sussidiarietà dell'accertamento sintetico - Legittimità dell'accertamento sintetico in base ad elementi e circostanze di fatto certi nel caso di manifestazione di possesso di un reddito superiore a quello effettivo conseguito in attività agricola - Non fondatezza.**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 24 e 30, in relazione al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38).

(Cost., artt. 3 e 53) . . . . . » 56

N. 378. Sentenza 13-25 luglio 1995.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Navigazione - Regione Piemonte - Disciplina dello sci nautico in acque interne - Competenza alla emanazione del relativo regolamento - Disciplina statale denunciata qualificabile come suppletiva ed efficace soltanto per il tempo in cui le regioni non provvedano a disciplinare autonomamente la materia - Inattuabilità nella regione Piemonte dotata di specifica regolamentazione - Insussistenza della denunciata invasività di competenze - Inammissibilità . . . . .**

» 59

N. 379. Sentenza 13-25 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Esperimento di rogatoria all'estero disposta in fase dibattimentale - Omessa garanzia della presenza del difensore dell'imputato - Esigenza di distinguere tra norme che regolano l'assunzione della prova e norme che ne disciplinano l'utilizzazione - Insussistenza di preclusioni all'autorità giudiziaria di procedere alla valutazione della eventuale contrarietà ai principi fondamentali costituzionali dell'ordinamento, dell'atto assunto per rogatoria e segnatamente all'esercizio inderogabile dei diritti della difesa - Non fondatezza.**

(Legge 23 febbraio 1961, n. 215, art. 2).

(Cost., art. 24) . . . . . Pag. 61

N. 380. Sentenza 13-25 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Comuni e province - Regione Trentino-Alto Adige - Deliberazioni degli organi comunali - Controllo preventivo di legittimità - Esecutività - Intervento della Giunta provinciale - Termine per l'annullamento - Decorrenza - Sospensione e interruzione - Requisiti - Ragionevolezza - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.**

(Legge regione Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, art. 52, quarto comma, trasfuso nell'art. 96 del testo unico approvato con d.P.G.R. 14 ottobre 1993, n. 19/L).

(Cost., artt. 3, 5 e 130) . . . . . » 65

N. 381. Sentenza 13-25 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Imputato che si avvalga della facoltà di non rispondere - Possibilità che sia data lettura anche dei verbali delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in sede di interrogatorio delegato dal P.M. - Omessa previsione - Questione ormai chiaramente risolta nel senso auspicato dal giudice rimettente in seguito alla sentenza della Corte n. 60/95 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 513, primo comma, c.p.p. - Richiamo alle decisioni della Corte di non fondatezza e di manifesta infondatezza nn. 476/1992, 176 e 338 del 1993 - Non fondatezza - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 76, 109, 111 e 112) . . . . . » 67

N. 382. Sentenza 13-25 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Gratuito patrocinio - Ammissione al beneficio - Criteri per la concessione - Determinazione del reddito - Diversità di residenza anagrafica - Riferimento ai familiari conviventi con esclusione dei familiari con i quali vige un collegamento economico - Requisito di carattere obiettivo e di agevole riscontrabilità ricomprendente l'eventuale computabilità di altri redditi direttamente imputabili all'interessato - Non fondatezza.**

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 3, comma 2).

(Cost., artt. 2, 3 e 24, terzo comma) . . . . . » 70

N. 383. Sentenza 13-25 luglio 1995.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**

**Referendum - Comitato promotore dei referendum in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali - Garante per la radiodiffusione e l'editoria e Governo - Rinuncia al ricorso dei ricorrenti - Estinzione del processo**

» 72

N. 384. Sentenza 13-25 luglio 1995.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Agricoltura e foreste - Regione Emilia Romagna - Consorzio agrario provinciale di Piacenza - Scioglimento del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci di nomina assembleare - Commissariamento - Persistenza del potere di vigilanza statale sui consorzi - Natura di strumenti dell'intervento pubblico sul mercato agricolo con finalità nazionali - Spettanza allo Stato . . . . .**

Pag. 75

N. 385. Ordinanza 13-25 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - Donazione - Imposte - Rimborsi - Interessi legali - Misura più elevata del 10% - Decorrenza del sistema di determinazione - Norma finalizzata a ristabilire identità di trattamento con il previgente regime di calcolo delle imposte di registro in caso di riserva di usufrutto - Manifesta infondatezza.**

(Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 13, terzo comma).

(Cost., art. 25, secondo comma) . . . . .

» 78

N. 386. Ordinanza 13-25 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ordinamento penitenziario - Ammissione del condannato al regime della semilibertà - Subordinazione al presupposto della collaborazione con la giustizia - Applicazione retroattiva della disciplina - Incidenza sulla rilevanza della questione delle sopravvenute sentenze della Corte nn. 357/1994 e 68/1995 dichiarative dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 354/1975 come sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. a) del d.-l. n. 306/1992 convertito in legge n. 356/1992 - Necessità di un riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo* . . . . .**

» 80

N. 387. Ordinanza 13-25 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Libere professioni - Ragionieri e periti commerciali - Automatica radiazione dall'albo a seguito di condanna penale - Disparità di trattamento tra dottori commercialisti e ragionieri - Richiamo alla sentenza della Corte n. 158/1990 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 norma analoga a quella oggetto di censura - Carezza di legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale da parte del collegio rimettente - Improcedibilità *ex art. 27* della legge 11 marzo 1953, n. 87 - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 38).

(Cost., art. 3) . . . . .

» 82

N. 389. Sentenza 20-26 luglio 1995.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Pesca - Regione Sardegna - Programmazione operativa e forme di intervento previste da regolamenti comunitari - Presunta lesione di competenze in materia da parte di delibera CIPE - Impossibilità di eliminare la presenza regionale dai processi di elaborazione e di attuazione di programmi specifici spettanti alla competenza primaria della regione in materia - Non spettanza allo Stato senza la preventiva intesa con la regione Sardegna - Annullamento del terzo capoverso della deliberazione CIPE del 13 aprile 1994 . . . . .**

» 84

N. 390. Sentenza 20-26 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Dottori commercialisti - Prolungamento di cinque anni del periodo minimo per ottenere la pensione di vecchiaia al raggiungimento del sessantacinquesimo o del settantesimo anno di età - Elevazione rispettivamente a trenta e venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale - Possibilità del legislatore di intervenire in senso sfavorevole per la disciplina dei rapporti di durata - Salvaguardia dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - Non irrazionalità del criterio di valutazione seguito dal legislatore nella sua discrezionalità - Non fondatezza.**

(Legge 29 gennaio 1986, n. 21, artt. 2, primo comma, e 26, primo, secondo e terzo comma; legge 5 marzo 1990, n. 45, art. 9).

(Cost., artt. 3 e 38) . . . . . Pag. 88

N. 391. Sentenza 20-26 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di espropriazione delle aree edificabili - Determinazione - Disciplina transitoria introdotta nel contesto della legge di conversione non risultante inclusa nel testo del decreto-legge - Decretazione di urgenza - Criteri e modalità dell'esercizio da parte del Governo - Carenza di una specifica discussione e votazione da parte delle Camere - Discussione e votazione concentrata sull'articolo unico del disegno di conversione - Rispetto da parte delle Camere della disciplina regolamentare speciale - Esclusione di lesione delle norme procedurali fissate nell'art. 72 della Costituzione - Non fondatezza.**

(Legge 9 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis di conversione del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333).

(Cost., artt. 72 e 77) . . . . . » 91

N. 392. Sentenza 20-26 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Elezioni - Regione Sicilia - Rinvio delle elezioni amministrative in alcuni consigli circoscrizionali - Successiva dichiarazione dell'abrogazione delle disposizioni impugnate (legge regione Sicilia 25 maggio 1995, n. 48) - Cessazione della materia del contendere.**

(Delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'assemblea regionale siciliana, artt. 12 e 13, primo, secondo, terzo e quarto comma) . . . . . » 95

N. 393. Sentenza 20-26 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Mafia - Regione Sicilia - Contributi straordinari per le vittime della mafia - Abrogazione delle disposizioni impugnate improduttive di effetti fin dall'origine (legge regione Sicilia 25 maggio 1995, n. 48) - Cessazione della materia del contendere.**

(Delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'assemblea regionale siciliana, artt. 1 e 2) . . . . . » 97

N. 394. Sentenza 20-26 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Agricoltura e foreste - Regione Sicilia - Ente di sviluppo agricolo - Assunzioni a tempo indeterminato di personale precario dei consorzi - Abrogazione delle disposizioni impugnate improduttive di effetti fin dall'origine (legge regione Sicilia 25 maggio 1995, n. 48) - Cessazione della materia del contendere.**

(Delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'assemblea regionale siciliana, art. 30, secondo, terzo, settimo e trentatreesimo comma) . . . . . » 98

N. 395. Sentenza 20-26 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Sicurezza pubblica - Regione Sicilia - Prezzi degli alloggi - Interventi a favore delle forze dell'ordine impiegate sul territorio della regione - Abrogazione delle disposizioni impugnate improduttive di effetti fin dall'origine (legge regione Sicilia 25 maggio 1995, n. 48) - Cessazione della materia del contendere.**

(Delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'assemblea regionale siciliana, art. 6) . Pag. 100

N. 396. Sentenza 20-26 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Impiego pubblico - Regione Sicilia - Inquadramento in sovrannumero nella qualifica superiore del personale regionale - Abrogazione delle disposizioni impugnate improduttive di effetti fin dall'origine (legge regione Sicilia 25 maggio 1995, n. 48) - Cessazione della materia del contendere.**

(Delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'assemblea regionale siciliana, artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21) . . . . . » 102

N. 397. Ordinanza 20-26 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ambiente - (Tutela dell') - Regione Piemonte - Inquinamento delle acque - Trattamento sanzionatorio penale - Limiti tabellari per gli scarichi nelle pubbliche fognature - Approvazione da parte della Giunta regionale - Presunto superamento dei limiti della potestà legislativa regionale - *Ius superveniens*: reiterazione plurima del d.-l. 15 novembre 1993, n. 454 da ultimo sostituito dal d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172 - Modificazione della disciplina statale vigente - Necessità di nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

(Legge regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, art. 7, quarto e quinto comma) . . . . . » 103

N. 398. Ordinanza 20-26 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ambiente - (Tutela dell') - Regione Toscana - Inquinamento delle acque - Trattamento sanzionatorio penale - Limiti tabellari per gli scarichi nelle pubbliche fognature - Approvazione da parte della regione - Presunto superamento dei limiti della potestà legislativa regionale - *Ius superveniens*: reiterazione plurima del d.-l. 15 novembre 1993, n. 454 da ultimo sostituito dal d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172 - Modificazione della disciplina statale vigente - Necessità di nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

(Legge regione Toscana 23 gennaio 1986, n. 5, artt. da 24 a 33 e art. 46) . . . . . » 105

n. 399. Ordinanza 20-26 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ambiente - (Tutela dell') - Regione Piemonte - Inquinamento delle acque - Scarichi fognari - Limiti tabellari - Trattamento sanzionatorio penale - Intervento con legge regionale - Presunto travalicamento dei limiti costituzionali della competenza legislativa integrativa e attuativa della regione - *Ius superveniens*: d.-l. 15 novembre 1993, n. 454 più volte reiterato e da ultimo sostituito con d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172 - Necessità di riesame della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

[Legge regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, artt. 10, lett. b), 4, lett. b) e 22] . . . . . Pag. 107

n. 400. Ordinanza 20-26 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ambiente - (Tutela dell') - Regione Piemonte - Inquinamento delle acque - Scarichi fognari - Limiti tabellari - Trattamento sanzionatorio penale - Intervento con legge regionale - Presunto travalicamento dei limiti costituzionali della competenza legislativa integrativa e attuativa della regione - *Ius superveniens*: d.-l. 15 novembre 1993, n. 454 più volte reiterato e da ultimo sostituito con d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172 - Necessità di riesame della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

[Legge regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, art. 14, secondo comma, lett. b), e 17, primo comma, lett. b)] . . . . . » 110

n. 401. Ordinanza 20-26 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ambiente - (Tutela dell') - Regione Piemonte - Inquinamento delle acque - Scarichi fognari - Limiti tabellari - Trattamento sanzionatorio penale - Intervento con legge regionale - Presunto travalicamento dei limiti costituzionali della competenza legislativa integrativa e attuativa della regione - *Ius superveniens*: d.-l. 15 novembre 1993, n. 454 più volte reiterato e da ultimo sostituito con d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172 - Necessità di riesame della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

(Legge regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, art. 13, secondo e terzo comma, art. 15, secondo comma) . . . . . » 112

n. 402. Ordinanza 20-26 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ambiente - (Tutela dell') - Regione Emilia Romagna - Inquinamento delle acque - Scarichi fognari - Limiti tabellari - Trattamento sanzionatorio penale - Intervento con legge regionale - Presunto travalicamento dei limiti costituzionali della competenza legislativa integrativa e attuativa della regione - *Ius superveniens*: d.-l. 15 novembre 1993, n. 454 più volte reiterato e da ultimo sostituito con d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172 - Necessità di riesame della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

[Legge regione Emilia Romagna 28 novembre 1986, n. 42, artt. 9 e 11, primo comma, lett. b), n. 2, primo alinea] . . . . . » 114

N. 403. Ordinanza 20-26 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ambiente - (Tutela dell') - Regione Piemonte - Inquinamento delle acque - Scarichi fognari - Limiti tabellari - Trattamento sanzionatorio penale - Intervento con legge regionale - Presunto travalicamento dei limiti costituzionali della competenza legislativa integrativa e attuativa della regione - *Ius superveniens*: d.-l. 15 novembre 1993, n. 454 più volte reiterato e da ultimo sostituito con d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172 - Necessità di riesame della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

(Legge regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, art. 9, quinto comma) . . . . . Pag. 117

N. 404. Ordinanza 20-26 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - *Coniugio* tra il giudice di merito e il pubblico ministero - Astensione del giudice per incompatibilità - Omessa previsione - Infondatezza dell'interpretazione della norma oggetto di censura - Nozione formalistica di procedimento estranea alla lettera della norma - Manifesta infondatezza.**

[C.P.P., art. 36, lett. *f*].

(Cost., artt. 3, 24 e 25) . . . . . » 119

N. 405. Ordinanza 20-26 luglio 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reati militari - Reato permanente - Unicità della fattispecie - Interruzione della permanenza di una o più volte - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente previsto per il reato medesimo - Identica questione già decisa dalla Corte con ordinanza n. 150/1995 - Censura di disposizione alla quale non è riconducibile l'interpretazione in contestazione da parte del giudice del giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P. art. 649).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma) . . . . . » 120

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 358

*Sentenza 13-24 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - IRPEF - Coniugi - Imputazione di parte del reddito all'altro coniuge qualora privo di reddito proprio - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 179/1976 e 76/1983) - Penalizzazione delle famiglie monoreddito e di quelle numerose con componenti che non producono reddito o svolgono lavoro casalingo - Discrezionalità legislativa - Auspicio di un intervento del legislatore al fine di interrompere il protrarsi delle indicate sperequazioni - Inammissibilità.**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 3).

(Cost., artt. 3, 29, 31 e 53).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), ed in particolare dell'art. 3, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Genova sul ricorso proposto da Alberti Giancarlo ed altra contro l'Intendenza di finanza di Genova, iscritta al n. 580 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel giudizio promosso con ricorso proposto da Alberti Giancarlo e da sua moglie contro l'Intendenza di finanza di Genova, i ricorrenti — nella loro qualità di coniugi presentatori di denuncia dei redditi congiunta con la quale si erano attribuiti la titolarità del reddito costituito dallo stipendio del marito, denuncia rettificata dall'Ufficio con attribuzione dell'intero reddito al marito — chiedevano il rimborso di parte della quota I.R.P.E.F. corrisposta mediante trattenuta diretta sulla retribuzione. La Commissione tributaria di 1° grado di Genova, con ordinanza emessa il 16 giugno 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

Ritiene il giudice rimettente che la normativa richiamata, correttamente interpretata dall'Amministrazione, sia in contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, alla luce del principio posto da questa Corte con la sentenza n. 179 del 1976, ed in particolare dell'auspicio in tale decisione formulato, che a distanza di molti anni non è stato ancora raccolto dal legislatore: si renderebbe pertanto necessario un intervento della Corte per aprire la strada a disposizioni più moderne in tema di tassazione dei redditi destinati alla gestione familiare, nella ipotesi in cui essi siano prodotti da un solo soggetto, ma di fatto utilizzati nell'interesse comune di entrambi i coniugi. Così facendo, si realizzerebbe una più pregnante attuazione della Costituzione, sia sotto il profilo della tutela della famiglia (artt. 29 e 31 della Costituzione), che sotto quello dell'uguale dignità dei coniugi (art. 3), che infine sotto quello della equa imposizione tributaria (art. 53).

Pur censurando il generale sistema del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il giudice rimettente appunta i propri rilievi sull'art. 3 di esso, nella parte in cui non prevede, tra le eccezioni al regime della imposizione personale, la titolarità comune dei redditi fra coniugi.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, dell'infondatezza della questione.

Ritiene in primo luogo la difesa erariale che con l'ordinanza di rimessione il giudice *a quo* chiede una pronuncia additiva, con la quale si introduca il c.d. *splitting*, così profondamente innovando la legislazione tributaria. Al riguardo, si ritiene che tale scelta attenga alla sfera politica (di politica economica generale e, congiuntamente, di politica tributaria e di politica della famiglia e demografica) rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, anche in ragione della sua complessità dal punto di vista tecnico-tributario.

Nel merito, ritiene la difesa erariale che la questione sia infondata, in quanto nessuna delle disposizioni invocate impone l'adozione del c.d. *splitting*: sostiene anzi che la giurisprudenza di questa Corte sia nel senso di ritenere che l'esigenza di favorire la famiglia possa essere appagata mediante tecniche diverse.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Commissione tributaria di primo grado di Genova dubita della legittimità costituzionale del sistema normativo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, poi trasfuso nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), specificamente dell'art. 3, nella parte in cui non prevede che, ai fini dell'imposizione tributaria, il reddito di uno dei coniugi venga imputato parzialmente all'altro qualora questi sia privo di reddito proprio anziché essere interamente attribuito al solo coniuge produttore del reddito stesso, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione.

2. — La questione è inammissibile.

L'esigenza di un trattamento fiscale dei redditi dei componenti della famiglia ispirato a criteri di maggiore equità e giustizia è stata considerata in diverse legislazioni degli Stati contemporanei ed è stata anche avvertita molte volte nel nostro ordinamento.

Già la riforma del diritto di famiglia, introdotta con la legge 19 maggio 1975, n. 151, aveva stabilito che il reddito dell'impresa familiare deve imputarsi a ciascuno dei soggetti percipienti, ivi compresi i familiari che prestano lavoro domestico; anche se successivamente ciò è stato limitato ad una quota percentuale dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore.

Con la sentenza n. 179 del 1976, questa Corte, nel dichiarare l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, delle disposizioni che prevedevano il cumulo dei redditi della moglie con quelli del marito ai fini dell'applicazione dell'aliquota complessiva, rilevava l'ulteriore rischio relativo alla tassazione della famiglia monoreddito, in cui «non è solo il marito a disporre del reddito ma entrambi i coniugi», e auspicava per la materia una più adeguata disciplina, invitando il legislatore ad attuare un sistema tributario «che agevoli la formazione e lo sviluppo della famiglia e consideri la posizione della donna casalinga e lavoratrice».

3. — Con la successiva sentenza n. 76 del 1983, questa stessa Corte dichiarò inammissibile una serie di questioni di legittimità costituzionale, tra le quali quella riguardante le norme che prescrivono l'imputabilità del reddito interamente al soggetto che lo produce senza separazione della parte di esso destinata ad altri membri della famiglia o senza deduzione di tutti gli oneri sopportati nell'interesse di questa. In tale sentenza si prese atto che la raccomandazione rivolta al legislatore nella precedente pronuncia n. 179 del 1976 non era stata considerata dalla legge n. 144 del 1977 per l'addotto motivo, risultante dagli atti parlamentari, che pur non disconoscendo «ai sistemi del cumulo facoltativo del quoziente familiare e dello *splitting*, accolti in alcune legislazioni straniere (...) il pregio di apprestare, in determinate situazioni, strumenti più adeguati alla tassazione dei redditi familiari», si era osservato che «l'intrinseca complessità di tali sistemi postula valutazioni e scelte non sempre facili, nonché una modulistica assai differenziata».

La richiamata sentenza del 1983 rinnovò tuttavia l'invito al legislatore al fine di «apprestare rimedio alle sperequazioni che da tale sistema, rigidamente applicato, potrebbero derivare in danno della famiglia nella quale uno solo dei coniugi possiede reddito tassabile, rispetto a quella in cui ambedue i coniugi posseggono reddito, pari nel complessivo ammontare a quello della famiglia monoreddito, ma soggetto a tassazione separata, con aliquote più lievi per le due componenti». Soggiungeva la Corte che «l'innegabile esigenza di correggere tali effetti distorsivi, nella

prospettiva di quel *favor familiae* cui si informa l'art. 31 della Costituzione, può, invero, venire appagata sia con oculata scelta di un sistema alternativo, suscettibile di essere affiancato in via opzionale al sistema della tassazione separata, sia anche all'interno di quest'ultimo, ristrutturando gli oneri deducibili e le detrazioni soggettive dell'imposta per meglio adeguarli all'esigenza medesima».

4. — Questo secondo invito della giurisprudenza costituzionale indusse il legislatore (art. 19 della legge 29 dicembre 1990, n. 408) a delegare il Governo ad «adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia» secondo una lunga indicazione di principi e criteri direttivi. Fra questi, si prevedeva anzitutto la «commisurazione dell'imposta alla capacità contributiva del nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da esse posseduti» mediante l'applicazione dell'aliquota media corrispondente al reddito complessivo diviso per il numero dei componenti del nucleo. Si stabilivano poi analiticamente tutte le modalità del nuovo sistema, ivi compresi i criteri di rilevanza delle convivenze di fatto, dei componenti ultrasessantacinquenni e delle persone affette da menomazioni fisiche o psichiche; prevedendo infine la graduale entrata in vigore del nuovo trattamento, da coordinarsi con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni per carichi di famiglia.

La successiva legge 30 dicembre 1991, n. 413, confermava i termini degli emanandi decreti delegati, collegandone l'entrata in vigore a quelli da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della stessa legge n. 408 del 1990.

Dopo la vana attesa di quattro anni dalla entrata in vigore della legge delega, ed a quasi venti anni dalla citata prima sentenza di questa Corte, i problemi della famiglia in Italia sono stati ampiamente dibattuti alla Camera nelle sedute del 7 e 8 febbraio 1995, con la presentazione di dodici mozioni, nelle quali ancora si «impegna il Governo a realizzare un sistema di assegni familiari di idonea e significativa portata economica, con particolare riguardo alle famiglie numerose e monoreddito», e si invita l'Esecutivo ad emanare «provvedimenti per una più ampia tutela fiscale con l'introduzione del cosiddetto quoziente familiare o di un metodo equivalente che, nel tassare il reddito familiare, tenga conto del numero dei componenti, riducendo le imposte alle famiglie monoreddito e numerose».

5. — Nella fattispecie sottoposta all'esame del giudice *a quo* i coniugi si trovano in regime di comunione legale dei beni: ipotesi nella quale l'attuale sistema tributario, complessivamente investito dall'ordinanza di remissione, consente (art. 4 del d.P.R. n. 917 del 1986) ai coniugi di imputare i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale «per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 del codice civile». Tuttavia, con decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, alla citata disposizione è stato aggiunto il seguente periodo: «I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare».

Pur considerando che il codice civile consente ai coniugi, ai sensi del ricordato art. 210, primo comma, di «modificare il regime della comunione legale dei beni», e quindi fare oggetto di comunione immediata anche i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi, che di regola appartengono alla cosiddetta comunione *de residuo* (art. 177, lettera c, del codice civile), è decisivo rilevare che la predetta legge 27 aprile 1989, n. 154 non è investita dall'ordinanza di remissione.

6. — Deve osservarsi conclusivamente che dai calcoli tributari si constata senza dubbio che l'attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza i nuclei monoreddito e le famiglie numerose con componenti che non producono o svolgono lavoro casalingo. Queste famiglie infatti — che dovrebbero essere agevolate ai sensi dell'art. 31 della Costituzione — sono tenute a corrispondere un'imposta sui redditi delle persone fisiche notevolmente superiore rispetto ad altri nuclei familiari composti dallo stesso numero di componenti e con lo stesso reddito, ma percepito da più di uno dei suoi membri.

Tali effetti distorsivi furono — come si è già notato — segnalati più volte da questa Corte, dalla dottrina e dallo stesso legislatore che, con la legge n. 408 del 1990, delegò il Governo a provvedere adeguatamente, senza peraltro che tale delega abbia avuto, fino ad oggi, alcun seguito.

Ciò nonostante, è altrettanto evidente che i rimedi per il necessario ristabilimento dell'equità fiscale in materia e la tutela della famiglia sotto questo aspetto non possono essere apprestati da questa Corte mediante l'accoglimento della questione nei termini in cui è proposta, in quanto ciò implicherebbe pluralità di complesse scelte, come emerge dalle varie ipotesi prospettate dalla citata sentenza n. 76 del 1983, dalle diverse esperienze di altri Stati e dall'ampio recente dibattito parlamentare: scelte che competono esclusivamente al legislatore.

Né sarebbe percorribile la via indicata nell'ordinanza di remissione, e cioè una pronuncia che, senza prefigurare in positivo l'articolazione di nuovi criteri di tassazione dei redditi della famiglia, di spettanza del legislatore, si limiti a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni vigenti: ciò infatti sarebbe fonte di inammissibili lacune nella disciplina, riguardo ad una materia che richiede, invece, il costante equilibrio del sistema.

Nell'ambito della complessità delle scelte e della modulazione delle soluzioni che si intendono introdurre, al legislatore spetta pertanto tener conto anche delle eventuali ricadute delle auspiccate innovazioni, oltre che del reperimento delle risorse relative alla ripercussione sul gettito tributario.

In ogni caso, pur con queste cautele e nella prospettiva di tutto il quadro delle varie situazioni, il legislatore non dovrà consentire ulteriormente, per rispetto ai principi costituzionali indicati ed ai criteri di giustizia tributaria, il protrarsi delle indicate sperequazioni in danno delle famiglie monoreddito e numerose.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), ed in particolare dell'art. 3, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* SANTOSUOSSO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0961

N. 359

*Sentenza 13-24 luglio 1995*

#### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Leva militare - Studenti delle scuole di istruzione secondaria e studenti universitari - Ammissione al beneficio del ritardo della prestazione del servizio alle armi - Pluralità dei rinvii - Limite massimo di età - Disciplina differenziata - Criteri - Rilevanza del risultato scolastico - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Non fondatezza.**

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 19, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 52).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1994 dal Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, sul ricorso proposto da Cattagnj Pier Francesco contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 703 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, con riferimento agli artt. 3, 24 e 52 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per lo studente che frequenti un corso universitario di ottenere il beneficio del ritardo della prestazione del servizio alle armi al compimento dell'età di cui al comma 1 dello stesso articolo 19 o, quanto meno, fino al compimento del ventiduesimo anno d'età.

2. — Espone il giudice *a quo* che l'articolo 20 della citata legge n. 191 del 1975 ammette al ritardo del servizio militare gli alunni dell'ultima classe di istituti di istruzione di secondo grado fino al compimento del ventiduesimo anno di età. La stessa disposizione estende poi il medesimo beneficio anche agli alunni della penultima e della terz'ultima classe ad una sola condizione: che essi possano ultimare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno d'età.

Non conta, dunque, a tali fini, il numero dei ritardi già conseguiti nel corso di tali studi, purché rimanga in astratto la possibilità all'allievo di completare gli studi medi superiori entro il limite dei ventidue anni.

Diversa, invece, la disciplina per lo studente che si iscrive all'università. Per quest'ultimo, infatti, non è sufficiente la possibilità di completare gli studi universitari entro il limite generale di età fissato, con riferimento alla diversa durata del corso di studi, dall'art. 19, primo comma. Né viene in rilievo il suo rendimento scolastico nell'anno immediatamente precedente, come invece avviene per la prosecuzione dei rinvii nel corso degli studi universitari (art. 19, terzo comma).

Se egli, dunque, per qualunque ragione, non necessariamente collegata ad un insufficiente risultato scolastico, ha già ottenuto di ritardare la presentazione del servizio militare per più di due anni, gli sarà precluso non solo di proseguire gli studi universitari fino al limite massimo fissato per questi ultimi, ma anche di proseguire detti studi fino all'età di ventidue anni, come invece potrà fare il compagno di studi rimasto nella scuola secondaria.

3. — Né potrebbe dirsi, prosegue il remittente, che tale conseguenza discende dalla valutazione del merito dello studente, compiuta dal legislatore nella sfera di discrezionalità che gli è propria. Mentre lo studente della scuola media superiore, nella richiesta di rinvio è limitato dal solo vincolo del compimento dei relativi studi entro il ventiduesimo anno di età, o almeno dalla astratta possibilità che quel limite sia effettivamente rispettato, lo studente universitario trova, invece, un nuovo vincolo. Egli, cioè, è vincolato, oltre che dal limite massimo dell'età, rapportata alla lunghezza del corso di studio universitario, e dalla ulteriore condizione del superamento di un minimo di esami nell'anno precedente, anche da un evento, il numero dei rinvii ottenuti nel precedente corso di studi. Evento che non è assunto a criterio di merito con riferimento al completamento degli studi medi superiori e che non necessariamente incide sulla carriera universitaria, nel senso di comportare in ogni caso lo sfondamento del limite massimo di età (ventiseiesimo, ventisettesimo e ventottesimo anno, secondo il tipo del corso di laurea).

Con ciò il legislatore sembrerebbe incidere negativamente, senza una apprezzabile ragione, sull'andamento degli studi del cittadino, negandogli la possibilità, nel caso di specie, di continuarli almeno fino a che non risulti oggettivamente esclusa la possibilità della loro conclusione nel limite massimo di età sopra ricordato. Con un trattamento peggiore rispetto a chi, dovendo invece ripetere le classi della scuola media superiore, può comunque ritardare il servizio militare fino a ventidue anni.

Da ciò, ad avviso del Consiglio di Stato, il contrasto dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, con i principi costituzionali dell'uguaglianza e della ragionevolezza cui è tenuto il legislatore nell'uso del potere discrezionale che gli compete (art. 3 Cost.), nonché della tutela dell'istruzione (art. 34 Cost.) e del rapporto di adeguatezza e proporzionalità che il legislatore deve rispettare nella disciplina degli obblighi derivanti dal servizio militare per non incidere, al di là del necessario, sui diritti individuali del soggetto che vi è tenuto (art. 52 Cost.).

4. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della sollevata questione.

Ad avviso dell'Avvocatura l'irrilevanza della questione emergerebbe sotto un duplice profilo.

Premesso che il ricorrente nel giudizio *a quo* ha parimenti impugnato, in altro e separato giudizio, il provvedimento di chiamata alle armi (c.d. cartolina di precetto), ottenendone dal TAR del Lazio la sospensione, rileva la difesa del governo che, anche a volere ipotizzare la più pessimistica delle previsioni per il ricorrente, oltretutto la rievocazione dell'appello cautelare proposto nel giudizio *a quo* (decisione questa che il Consiglio di Stato ha già affermato doversi adottare allo stato della normativa), egualmente l'interessato non sarebbe costretto ad iniziare il servizio di leva ostandovi la sospensione dell'efficacia del successivo provvedimento di chiamata alle armi. Da qui l'irrilevanza della questione.

La questione sarebbe comunque irrilevante con riferimento al secondo, subordinato, *petitum* prospettato dal giudice remittente, ovverosia nella parte in cui la presunta illegittimità costituzionale della norma si concretizzerebbe nella impossibilità, per lo studente universitario, di un ritardo della prestazione del servizio militare quanto meno fino al compimento del ventiduesimo anno.

Infatti, rileva l'Avvocatura, è certamente sfuggito al remittente, il quale ha pronunciato la propria ordinanza di remissione il 27 settembre 1994, che l'interessato, che ha proclamato di essere nato nell'ottobre 1972, di lì a pochi giorni avrebbe compiuto il ventiduesimo anno, con il che il secondo profilo sollevato avrebbe perso qualsiasi rilevanza al momento della decisione della Corte costituzionale.

5. — Nel merito la questione risulterebbe infondata.

Il rinvio dell'espletamento del servizio militare per motivi di studio, espone l'Avvocatura, costituisce un beneficio che il legislatore concede ai cittadini che, obbligati a prestarlo, desiderino concludere il corso di studi cui siano iscritti senza patire le negative conseguenze cui il contemporaneo svolgimento del servizio di leva certamente darebbe luogo; ciò in ossequio alla volontà del legislatore costituzionale espressa nell'art. 34 della Costituzione.

In tal senso apparirebbe ragionevole prevedere che il cittadino che abbia già usufruito del beneficio per più di due volte nel corso di scuola media superiore non ne possa ulteriormente usufruire; né tali considerazioni, non contestate in se stesse nell'ordinanza di remissione, potrebbero trovare un limite applicativo solo perché lo studente abbia terminato il corso di studi medi superiori e si sia iscritto ad un corso di istruzione universitaria.

Premesso che trattasi di livelli di studio distinti, e ribadito che la *ratio* della normativa consiste nell'evitare l'interruzione di un corso di studi, l'Avvocatura ritiene che tale medesima *ratio* risulti pienamente rispettata dal disposto dell'art. 19, quinto comma della legge n. 191 del 1975 e che non siano ravvisabili le violazioni dei principi costituzionali prospettate dal giudice remittente.

6. — Non sotto il profilo dell'irragionevolezza, posto che lo studente si trova ad essere iscritto ad un corso di studi universitario soltanto da pochi giorni, onde è ragionevole ritenere che l'inizio del servizio di leva non possa costituire un'interruzione di un corso di studi non ancora iniziato e, pertanto, non incida più di tanto sull'interesse dello studente a proseguire gli studi; studente che — precisa l'Avvocatura — aveva ottenuto la concessione di tre ritardi annuali e, ancora per motivi di studio, nel luglio 1993 aveva ottenuto la concessione di un ulteriore ritardo di cinque mesi durante i quali egli ha acquisito, dapprima, il diploma di maturità, concludendo così il corso di istruzione secondaria, ed iscrivendosi successivamente ad un corso universitario pur essendo pienamente consapevole del fatto che nel mese di dicembre avrebbe dovuto necessariamente iniziare il servizio di leva, non essendogli consentita dalla normativa vigente alcuna ulteriore possibilità di rinvio.

La difesa del governo rileva che, se l'interessato ha voluto iscriversi ad un corso universitario a proprio rischio e pericolo, ben conoscendo quale sarebbe stato il momento della sua chiamata alle armi, non può, poi, lamentare che l'impossibilità di usufruire di ulteriori ritardi violi la Costituzione, posto che la norma impugnata è la medesima che gli aveva in precedenza consentito di ultimare il corso di studi medi superiori, e soprattutto che egli non si trovava in possesso di quel requisito minimo di merito che il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto necessario per poter godere del beneficio.

7. — Ma la norma in esame non violerebbe la Costituzione neppure sotto il profilo della disparità di trattamento ravvisata dal Consiglio di Stato.

Al riguardo, sottolinea l'Avvocatura, la pretesa disparità di trattamento che il legislatore avrebbe riservato allo studente universitario che abbia già goduto di due ritardi durante il corso di studi di istruzione secondaria rispetto al compagno di studi che si sia già iscritto ad un corso universitario (per il che al primo è consentito di procrastinare il servizio militare sino al compimento del ventiduesimo anno, mentre altrettanto non può fare il secondo) troverebbe una spiegazione razionale nell'assoluta diversità delle due situazioni.

Allo studente che ancora si trova a frequentare un corso di studi medi superiori è attribuita un'ultima possibilità di terminare il corso di studi; allo studente universitario del primo anno, invece, l'ulteriore rinvio fino al compimento del ventiduesimo anno non arreherebbe alcun vantaggio pratico, dovendo egli comunque interrompere il proprio corso di studi.

8. — Di qui anche l'infondatezza, ad avviso dell'Avvocatura, delle ragioni che sono state poste a sostegno delle denunciate violazioni degli artt. 34 e 52 della Costituzione.

Sarebbe inesatto ritenere che la considerazione del merito dello studente debba presiedere alle valutazioni del legislatore in tema di concessione del beneficio in esame, dal momento che tale intento cede dinanzi alla primaria *ratio* dell'istituto, che è quella di consentire il completamento di un corso di studi in atto.

Intendendo la normativa in tal senso, non potrebbe nemmeno affermarsi che il legislatore incida negativamente sull'andamento degli studi dell'interessato, perché, se è vero che a questi è negata la possibilità di continuarli e di concluderli nel limite massimo di età all'uopo concesso, ciò si verifica solo in quanto il corso di studi superiore, in sostanza, non ha ancora avuto inizio (dunque può ritenersi che lo studente che si trovi in tale situazione non necessita di una particolare tutela) ed anche perché nel corso di studi inferiore lo studente non si era dimostrato meritevole del beneficio avendo accumulato un numero di ritardi superiore al massimo consentitogli dalla legge.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975 n. 191, nella parte in cui non prevede la possibilità per lo studente che frequenti un corso universitario o equipollente di ottenere il beneficio del ritardo della prestazione del servizio alle armi al compimento dei limiti di età indicati al primo comma del medesimo art. 19 o, quantomeno, fino al compimento del ventiduesimo anno di età.

2. — Il giudice remittente premette che l'art. 20 della legge medesima ammette al ritardo del servizio militare gli alunni delle ultime tre classi degli istituti di istruzione di secondo grado, fino al compimento del ventiduesimo anno di età, alla sola condizione che essi possano ultimare il corso d'istruzione secondaria entro detto limite. Non conta, dunque, a tali fini, il numero dei ritardi già conseguiti nel corso degli studi, purché rimanga in astratto la possibilità di completare gli studi medi superiori entro il limite dei ventidue anni.

Diversa, invece, la disciplina per lo studente che si iscrive all'università, per il quale, se ha già ottenuto di ritardare il servizio di leva per più di due anni, non è sufficiente la possibilità di completare gli studi universitari entro i limiti generali di età fissati, con riferimento alla diversa durata dei corsi di laurea, dall'art. 19, primo comma, essendogli precluso non solo di proseguire gli studi universitari fino al loro compimento, ma anche di continuare fino all'età di ventidue anni, come invece è consentito al compagno di studi rimasto nella scuola secondaria.

3. — Da ciò, ad avviso del Consiglio di Stato, il contrasto della norma impugnata con i principi costituzionali dell'uguaglianza e della ragionevolezza cui è tenuto il legislatore nell'uso del suo potere discrezionale (art. 3 della Costituzione), della tutela dell'istruzione (art. 34 della Costituzione), nonché «del rapporto di adeguatezza e proporzionalità che il legislatore deve rispettare nella disciplina degli obblighi derivanti dal servizio militare, per non incidere, al di là del necessario, sui diritti individuali del soggetto che vi è tenuto (art. 52 della Costituzione)».

4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio, ha eccepito l'inammissibilità, per irrilevanza, della questione per due motivi.

In primo luogo perché, avendo il T.A.R. del Lazio ordinato la sospensione dell'efficacia del provvedimento di chiamata alle armi (c.d. cartolina di precetto), impugnato dall'interessato in separato giudizio, in nessun caso questi sarebbe costretto ad iniziare il servizio di leva, ostandovi la detta sospensiva.

In secondo luogo, e con riferimento alla mancata previsione del ritardo del servizio militare quantomeno fino al ventiduesimo anno di età (secondo e subordinato profilo d'illegittimità sollevato dal giudice *a quo*), l'Avvocatura dello Stato rileva che dopo pochi giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di rimessione (del 27 settembre 1994) l'interessato (nato nell'ottobre 1972) ha compiuto il ventiduesimo anno d'età, con ciò perdendo ogni interesse all'eventuale accoglimento della questione nei suddetti termini.

5. — Entrambe le eccezioni devono essere disattese.

Nel giudizio *a quo* il ricorrente ha proposto appello avanti il Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del T.A.R. del Lazio che ha respinto la domanda incidentale di sospensione della decisione di rigetto sul ricorso gerarchico proposto dal medesimo avverso il diniego di ammissione al ritardo, quale studente universitario, della prestazione del servizio militare.

In tale giudizio il Consiglio di Stato, contemporaneamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione a questa Corte, ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato, in via provvisoria e temporanea, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità. Il fatto che in successivo e separato giudizio sia stato impugnato un provvedimento meramente consequenziale (precetto personale di chiamata alla leva) al diniego di ammissione al ritardo, non determina certamente l'esaurimento del potere cautelare del giudice amministrativo nel giudizio *a quo*, con la conseguenza che la proposta questione deve ritenersi tuttora fornita del requisito della rilevanza.

Quanto alla seconda eccezione sollevata dalla difesa del governo, essa configura una mera irrilevanza di fatto della questione stessa; come questa Corte ha già avuto più volte occasione di affermare, la circostanza, pur conoscibile a priori, che la questione incidentale di costituzionalità non possa essere decisa in tempo utile perché una delle parti del giudizio *a quo* riceva concreto beneficio dalla eventuale declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata, non rende la questione stessa inammissibile per difetto di rilevanza (v. sentenze n. 137 del 1983; nn. 53 e 16 del 1982; n. 25 del 1979).

6. — Nel merito la questione non è fondata.

Giova premettere che nella norma in esame trovano equilibrio due principi, quello della tutela dell'istruzione e quello della difesa della Patria, entrambi di dignità costituzionale.

Nel contemperamento tra tali eterogenee esigenze, l'obiettivo dichiarato del legislatore è quello di coordinare la possibilità del rinvio della leva alle effettive necessità degli studi e di evitare, per quanto possibile, una lievitazione dell'età media dei giovani sotto le armi. A tal fine è certamente ragionevole la previsione generale, ricavabile dalla articolata disciplina, che non ogni frequenza scolastica abiliti a chiedere il rinvio ma solo quelle utili per concludere il corso di studi entro un determinato limite di età, evitando quindi interruzioni sicuramente dannose quali quelle che un'immediata chiamata alle armi comporterebbe. Il limite di età è fissato entro il ventiduesimo anno per la scuola secondaria superiore, e dal ventiseiesimo al trentesimo anno per il termine degli studi universitari.

Ma è ancora concessa un'ulteriore e distinta possibilità per coloro che frequentano un corso d'istruzione di secondo grado nel momento della chiamata alle armi: quella di terminarlo e di accedere all'Università, proseguendo ininterrottamente negli studi fino ai limiti di età prima indicati in ragione dei diversi corsi di laurea.

Vi è però un requisito, con evidenti profili di merito, che il legislatore ha ritenuto necessario: quello di non aver già ottenuto un rinvio per più di due anni, del servizio di leva, per completare il corso d'istruzione secondaria.

Requisito il cui possesso non soltanto rientra chiaramente nella discrezionalità del legislatore, ma nemmeno può dirsi irragionevole ove si consideri che anche per il proseguimento degli studi universitari è richiesto un requisito di effettività degli studi attestato da esami sostenuti.

7. — In breve, ad ogni cittadino impegnato negli studi è concessa la possibilità di ottenere il rinvio della prestazione del servizio militare ad una condizione generale: che il rinvio sia utile per terminare il suo attuale corso di studi (secondari o universitari) entro determinati limiti di età. Ulteriori requisiti di merito sono poi stabiliti per poter proseguire ininterrottamente dagli studi medi a quelli universitari, nonché per il completamento, anno per anno, di questi ultimi.

In tale disciplina nessuna delle violazioni della Costituzione ravvisate dal giudice *a quo* può essere riscontrata.

Non sussiste alcuna disparità di trattamento tra studente medio e studente iscritto all'Università, ma che abbia già ottenuto più di due rinvii, perché ad entrambi è concessa (o lo è stata) la possibilità di completare gli studi medi superiori, mentre, per quest'ultimo, proseguire gli studi universitari fino al compimento del ventiduesimo anno non risulterebbe di alcun vantaggio pratico, non potendo comunque portarli a termine.

Né può ravvisarsi violazione degli artt. 34 e 52 della Costituzione poiché in modo non irragionevole la disciplina denunciata individua un non facile equilibrio, utilizzando opportunamente anche requisiti di merito, tra l'interesse del cittadino a raggiungere i gradi più elevati nello studio ed il dovere di assolvere al servizio di leva.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 34 e 52 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* FERRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

*Il direttore di cancelleria:* DI PAOLA

n. 360

*Sentenza 13-24 luglio 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reati in genere - stupefacenti - Coltivazione di piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti - Trattamento sanzionatorio penale - Previsione di sanzioni amministrative se finalizzata all'uso personale della sostanza - Omessa previsione - Non comparabilità della condotta delittuosa prevista dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con alcuna altra previsione normativa riguardante l'importazione, l'acquisto o la detenzione di tali sostanze - Mancanza di un nesso di immediatezza con l'uso personale - Discrezionalità legislativa - Non apprezzabilità *ex ante* con certezza la quantità di prodotto ricavabile - Non fondatezza.**

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75, come modificato dal d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e dell'art. 75 dello stesso d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Abrogazione parziale, a seguito di *referendum* popolare, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 24 novembre 1994 dal Tribunale di Camerino nel procedimento penale a carico di Leocata Agatino iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) ordinanza emessa il 10 febbraio 1995 dalla Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Pellegrino Donatella, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso del procedimento penale in grado d'appello nei confronti di Pellegrino Donatella — che il Tribunale di Cosenza con sentenza del 23 dicembre 1993 aveva giudicata responsabile del delitto di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché senza la prescritta autorizzazione aveva coltivato dieci piantine di canapa indiana contenenti un principio tossicologico attivo nella misura dello 0,64%, pari ad una dose media di sostanza stupefacente — la Corte d'appello di Catanzaro ha sollevato d'ufficio (con ordinanza del 10 febbraio 1995) questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, come modificato a seguito del d.P.R. n. 171 del 1993, nella parte in cui non prevede che anche la coltivazione di piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti — oltre che l'importazione, l'acquisto o la detenzione — venga punita soltanto con sanzioni amministrative se finalizzata all'uso personale della sostanza.

La Corte rimettente — dopo aver escluso l'interpretazione adeguatrice perché contrastata dall'orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione — ritiene la violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo che per condotte ugualmente caratterizzate dalla destinazione della sostanza all'uso personale (coltivazione da un lato e acquisto, importazione e detenzione dall'altro) sarebbe previsto un trattamento sanzionatorio diversificato.

Argomenta in particolare la Corte che l'esito del *referendum* abrogativo cancella il principio del divieto dell'uso personale di sostanze stupefacenti sancito al comma 1 dell'art. 72 e — eliminando il parametro quantitativo della dose media giornaliera — pone la finalità dell'uso personale quale unico discrimine tra l'illecito penale e quello amministrativo, a prescindere dal tipo di condotta e dalla natura e quantità della sostanza stupefacente. Quindi il rilievo depenalizzante assunto dall'uso personale della droga nella nuova disciplina, indipendentemente da parametri quantitativi non più esistenti, dovrebbe equiparare la coltivazione alle altre condotte previste dall'art. 75 ai fini degli effetti sanzionatori indicati nella medesima norma.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

3. — Nel procedimento penale a carico di Leocata Agatino, imputato del delitto previsto dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 cit. per aver coltivato, senza autorizzazione, una piantina di canapa indiana contenente il principio attivo della *cannabis* indica nella misura di 4,4 mg., il Tribunale di Camerino ha sollevato (con ordinanza del 24 novembre 1994) questione incidentale di tale disposizione con riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione.

Premesso che non può essere condivisa la prospettazione, secondo la quale il *referendum* abrogativo, rendendo penalmente irrilevante la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, avrebbe prodotto l'effetto sistematico di considerare la condotta di coltivazione penalmente sanzionabile solo in quanto vi sia la prova dell'essere tale condotta preordinata all'attività di spaccio, il Tribunale rimettente, richiamando la sentenza n. 333 del 1991 di questa Corte quanto al principio della necessaria offensività della fattispecie penale, sottolinea in particolare che non ogni previsione di anticipazione della tutela è, di per sé, in quanto tipica, compatibile con valori espressi dalla Costituzione in materia di offensività del reato (artt. 25 e 27 Cost.), ma lo è nella misura in cui non risulti, rispetto alle esigenze di tutela, manifestamente arbitraria o irragionevole; tale è invece proprio l'incriminazione della condotta di coltivazione (penalmente rilevante indipendentemente dalla percentuale di principio attivo contenuta nel prodotto della coltivazione stessa) nelle ipotesi in cui essa dia luogo a quantità (o qualità) di infiorescenze dalle quali non sia ricavabile il principio attivo in misura sufficiente a produrre l'effetto che costituisce lesione (nel caso di assunzione) ovvero messa in pericolo del bene tutelato (nel caso di sola produzione della sostanza a seguito di coltivazione).

4. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile atteso che il Tribunale rimettente pretende in realtà di trasferire alla Corte un problema di interpretazione della norma ordinaria che, considerata la fattispecie e l'orientamento della giurisprudenza, può pienamente risolversi nel senso della avvenuta depenalizzazione della condotta in esame per effetto della abrogazione referendaria.

5. — In prossimità della camera di consiglio l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria insistendo per la pronuncia di non fondatezza della questione di costituzionalità sollevata dalla Corte d'appello di Catanzaro in ragione della sostanziale diversità delle condotte poste in comparazione (da una parte «coltivazione» di piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti e dall'altra «importazione», «acquisto» o «detenzione» delle stesse).

#### *Considerato in diritto*

1. — Sono state sollevate questioni incidentali di legittimità costituzionale: *a*) dell'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, nella parte in cui non prevede che anche la coltivazione di piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti — oltre che l'importazione, l'acquisto o la detenzione — venga punita soltanto con sanzioni amministrative se finalizzata all'uso personale della sostanza, per sospetta violazione dei principi di ragionevolezza e di parità di trattamento (art. 3 Cost.) rispetto alla condotta, non più penalmente perseguibile, di chi illecitamente importa, acquista, o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope per farne uso personale; *b*) dell'art. 73 del medesimo d.P.R. n. 309 del 1990 cit. — in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 Cost. — nella parte in cui prevede la illiceità penale della condotta di coltivazione di piante indicate dall'art. 26 del d.P.R. n. 309 del 1990, da cui si estraggono sostanze stupefacenti o psicotrope

univocamente destinate all'uso personale, indipendentemente dalla percentuale di principio attivo contenuta nel prodotto della coltivazione stessa per sospetta violazione del principio della necessaria offensività della fattispecie penale nell'ipotesi in cui la coltivazione dia luogo a quantità (o qualità) di infiorescenze dalle quali non sia ricavabile il principio attivo in misura sufficiente a produrre l'effetto (stupefacente) potenzialmente lesivo nel caso di successiva assunzione.

2. — Preliminarmente i due giudizi vanno riuniti per connessione oggettiva delle questioni di costituzionalità, in quanto, ancorché diversi siano i profili e le prospettive delle due censure, entrambi sono comunque attinenti al reato di coltivazione di piante, da cui si estraggono sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 cit.).

3. — Va esaminata innanzi tutto la censura mossa all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 cit. dalla Corte d'appello di Catanzaro perché di portata più ampia di quella sollevata dal Tribunale di Camerino e quindi in rapporto di continenza rispetto a quest'ultima.

4. — In via pregiudiziale — quanto all'ammissibilità della questione — deve considerarsi che la Corte rimettente parte dal presupposto esegetico della perdurante irrilevanza dell'(eventuale) fine perseguito dall'agente di destinare ad uso personale le sostanze stupefacenti estratte dalle piante, indicate nell'art. 26 del d.P.R. n. 309 del 1990 cit., coltivate senza autorizzazione, fine che il successivo art. 75 — come emendato dopo l'esito referendario sancito dal d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 — prevede (ma soltanto con riferimento alle condotte di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti) quale linea di confine tra l'illecito penale e quello amministrativo. In particolare, operando la ricognizione di quello che assume essere allo stato il «diritto vivente», la Corte rimettente esclude che sia possibile, in via di interpretazione adeguatrice, far rifluire anche la condotta della coltivazione per «uso personale» in quelle previste dall'art. 75 cit. e quindi ritenerla depenalizzata. Tanto è sufficiente — prescindendo dall'identificabilità, o meno, di un «diritto vivente» già formatosi e tenendo conto comunque dell'evoluzione giurisprudenziale in materia — per poter passare ad esaminare nel merito la questione di costituzionalità, atteso che si appalesa come plausibile l'esegesi operata dalla Corte d'appello rimettente. Ed infatti la giurisprudenza della Corte di cassazione, dopo un'iniziale pronuncia favorevole all'interpretazione adeguatrice (Cass., sez. VI, 3 maggio 1994, n. 6347), della quale questa Corte ha tenuto conto per dichiarare l'inammissibilità di analoga questione di costituzionalità (sentenza n. 443 del 1994), ha successivamente optato per un'interpretazione stretta che limita la rilevanza del fine dell'«uso personale» alle sole condotte tassativamente indicate nell'art. 75, disposizione questa che non contempla — come già rilevato — la condotta della «coltivazione» (Cass., sez. IV, 29 settembre 1994 n. 12621; Cass., sez. VI, 12 luglio 1994 n. 3353); esegesi quest'ultima che, a prescindere dagli eventuali sviluppi ulteriori del così insorto contrasto di giurisprudenza, è sufficiente a giustificare l'esame nel merito della questione alla stregua del presupposto interpretativo dal quale muove la Corte rimettente.

5. — Nel merito la questione non è fondata in ragione della non comparabilità della condotta delittuosa, prevista dall'art. 73 citato, con alcuna di quelle allegate come *tertia comparationis* sicché non sussiste la denunciata disparità di trattamento.

Si ha infatti da una parte che la detenzione, l'acquisto e l'importazione di sostanze stupefacenti per uso personale rappresentano condotte collegate immediatamente e direttamente all'uso stesso, e ciò rende non irragionevole un atteggiamento meno rigoroso del legislatore nei confronti di chi, ponendo in essere una condotta direttamente antecedente al consumo, ha già operato una scelta che, ancorché valutata sempre in termini di illiceità, l'ordinamento non intende contrastare nella più rigida forma della sanzione penale, venendo in rilievo, in un contesto emergenziale di contingente aggravamento delle conseguenze delle tossicodipendenze, il rischio alla salute dell'assuntore ove ogni condotta immediatamente antecedente al consumo fosse assoggettata a sanzione penale. Invece nel caso della coltivazione manca questo nesso di immediatezza con l'uso personale e ciò giustifica un possibile atteggiamento di maggior rigore, rientrando nella discrezionalità del legislatore anche la scelta di non agevolare comportamenti propedeutici all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti per uso personale.

Per altro verso la scelta della non criminalizzazione del consumo in sé (che rappresenta una nota costante di tale disciplina di settore, pur nelle alterne formulazioni ispirate a maggiore o minor rigore) implica necessariamente anche, in qualche misura, la non rilevanza penale di comportamenti immediatamente precedenti essendo di norma la detenzione (spesso l'acquisto, talvolta l'importazione) l'antecedente ultimo dell'assunzione. La linea di confine di queste condotte che, per il fatto di approssimarsi all'area di non illiceità penale (quella del consumo), si giovano di riflesso di una valutazione di maggiore tolleranza, è stata segnata prima dalla «modica quantità», poi dalla «dose media giornaliera», infine dall'«uso personale»; ma si tratta pur sempre di una sorta di cintura protettiva del nucleo centrale

(*id est* il consumo) per evitare il rischio che l'assunzione di sostanze stupefacenti — che il legislatore ha ritenuto da ultimo di contrastare appunto con la comminatoria di sanzioni solo amministrative per le condotte ritenute più immediatamente antecedenti — possa indirettamente risultare di fatto assoggettata a sanzione penale. La coltivazione invece è esterna a quest'area contigua al consumo e ciò già di per sé rende ragione sufficiente di una disciplina differenziata.

6. — Né va taciuto che la stessa destinazione ad uso personale si presta ad essere apprezzata in termini diversi nelle situazioni qui comparate. Infatti nella detenzione, acquisto ed importazione il quantitativo di sostanza stupefacente è certo e determinato e consente, unitamente ad altri elementi attinenti alle circostanze soggettive ed oggettive della condotta, la valutazione prognostica della destinazione della sostanza. Invece nel caso della coltivazione non è apprezzabile *ex ante* con sufficiente grado di certezza la quantità di prodotto ricavabile dal ciclo più o meno ampio della coltivazione in atto, sicché anche la previsione circa il quantitativo di sostanza stupefacente alla fine estraibile dalle piante coltivate, e la correlata valutazione della destinazione della sostanza stessa ad uso personale, piuttosto che a spaccio, risultano maggiormente ipotetiche e meno affidabili; e ciò ridonda in maggiore pericolosità della condotta stessa, anche perché — come ha rilevato la stessa giurisprudenza della Corte di cassazione — l'attività produttiva è destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili e quindi ha una maggiore potenzialità diffusiva delle sostanze stupefacenti estraibili.

Pertanto, anche nel diverso contesto normativo rappresentato dal d.P.R. n. 309 del 1990, deve pervenirsi ad una pronuncia di non fondatezza della questione di costituzionalità, non dissimilmente da quanto in precedenza già ritenuto da questa Corte con riferimento agli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (ordinanza n. 231 del 1982).

7. — Neppure fondata è la seconda questione.

La verifica del rispetto del principio dell'offensività come limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore ordinario nel perseguire penalmente condotte segnate da un giudizio di disvalore implica la ricognizione della astratta fattispecie penale, depurata dalla variabilità del suo concreto atteggiarsi nei singoli comportamenti in essa sussumibili. Operata questa astrazione degli elementi essenziali del delitto in esame, risulta una condotta (quella di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti) che ben può valutarsi come «pericolosa», ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga; tanto più che — come già rilevato — l'attività produttiva è destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili. Si tratta quindi di un tipico reato di pericolo, connotato dalla necessaria offensività proprio perché non è irragionevole la valutazione prognostica — sottesa alla astratta fattispecie criminosa — di attentato al bene giuridico protetto. E — come già questa Corte ha avuto occasione di rilevare (sentenze n. 133 del 1992 e n. 333 del 1991; ma cfr. anche sentenza n. 62 del 1986) — non è incompatibile con il principio di offensività la configurazione di reati di pericolo presunto; né nella specie è irragionevole od arbitraria la valutazione, operata dal legislatore nella sua discrezionalità, della pericolosità connessa alla condotta di coltivazione.

8. — Diverso profilo è quello dell'offensività specifica della singola condotta in concreto accertata; ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato (come nel caso — prospettato dal giudice rimettente — della coltivazione in atto, e senza previsione di ulteriori sviluppi, di un'unica pianta da cui possa estrarsi il principio attivo della sostanza stupefacente in misura talmente esigua da essere insufficiente, ove assunto, a determinare un apprezzabile stato stupefacente), viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest'ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile (art. 49 cod. pen.). La mancanza dell'offensività in concreto della condotta dell'agente non radica però alcuna questione di costituzionalità, ma implica soltanto un giudizio di merito devoluto al giudice ordinario (sentenze n. 133 del 1992 e n. 333 del 1991 già citate).

Costituisce poi questione meramente interpretativa, rimessa altresì al giudice ordinario, la identificazione, in termini più o meno restrittivi, della nozione di «coltivazione» che, sotto altro profilo, incide anch'essa sulla linea di confine del penalmente illecito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi:*

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0963

N. 361

*Sentenza 13-24 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Adozione - Minori - Requisiti soggettivi dei coniugi - Valutazione della idoneità - Attitudini personali - Omesso riferimento all'intero ambiente familiare - Richiamo alla interpretazione della giurisprudenza ordinaria in materia con riferimento alle convenzioni internazionali esecutive in Italia - Non fondatezza.**

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 6).

(Cost., artt. 31 e 32).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1994 dal Tribunale per i minorenni di Bologna sull'istanza proposta da Gianluigi Guarnieri ed Elisabetta Schiavi, iscritta al n. 799 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995:

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un procedimento promosso per ottenere la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale, il Tribunale per i minorenni di Bologna, con ordinanza emessa il 22 settembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 31 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, stabilendo i requisiti dei coniugi che intendono adottare un minore, prevede che la valutazione della loro idoneità si debba riferire alle attitudini e risorse degli stessi e non all'intero ambiente familiare.

Il giudice rimettente premette che i coniugi, i quali intenderebbero adottare due minori stranieri, sono uniti in matrimonio da oltre tre anni, sono di straordinaria qualità umana ed hanno i requisiti richiesti, avendo già adottato un bambino straniero, risultato poi sieropositivo, perfettamente integrato nel loro ambiente ed amorevolmente accudito. Tuttavia proprio la presenza di un bambino sieropositivo nella famiglia in cui si chiede, sul presupposto dell'accertamento preventivo dell'idoneità dei coniugi, di poter inserire altri fanciulli pone problemi per la tutela sanitaria degli adottandi.

Il giudice rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale, che, nel contesto di una attività di assistenza e cura alla persona, ha ritenuto doverosa la previsione di accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attività che comportino rischi per la salute dei terzi (sentenza n. 218 del 1994). Ritiene che questo principio debba essere tenuto presente anche quando si tratta di prefigurare, con l'adozione, la continuità di vita comune tra bambini, che può determinare, se si escludono regimi non accettabili di controllo e separazione, un rischio di contatto ematico non inferiore a quello delle categorie professionali che prestano cura alle persone.

Il Tribunale per i minorenni ritiene che la disposizione denunciata non consenta di prendere in esame, per il giudizio di idoneità all'adozione, soggetti diversi dai coniugi, e non permetta di valutare le situazioni nelle quali non è la condizione dei genitori a costituire il problema, bensì quella del figlio già inserito nella famiglia. Questa restrizione del campo di giudizio sarebbe in contrasto con gli artt. 31 e 32 della Costituzione, che stabiliscono il dovere della Repubblica di proteggere l'infanzia e di tutelare la salute. Difatti sarebbe consentito dichiarare l'idoneità all'adozione anche quando vi sia un rischio gravissimo per la salute dei minori stranieri da adottare.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura sostiene che il dubbio di legittimità costituzionale muove da preoccupazioni condivisibili, ma non appare fondato. L'interpretazione complessiva della legge n. 184 del 1983, anche ai fini della dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale, non solo consente, ma impone al giudice di valutare, con i requisiti individuali, anche la complessiva situazione familiare dei coniugi che richiedono l'adozione e nel cui ambito sarà accolto il minore. L'art. 22 della legge n. 184 del 1983 stabilisce espressamente che per procedere all'affidamento preadottivo occorre considerare la salute e l'ambiente familiare degli adottanti. Sebbene questa disposizione si riferisca ad una fase della procedura di adozione che nell'adozione di minori stranieri il giudice nazionale non affronta, gli elementi in essa elencati rappresentano un'esplicitazione delle circostanze che debbono concorrere favorevolmente per una prognosi positiva sull'esito dell'affidamento e, quindi, anche per valutare l'idoneità dei coniugi, tanto per l'adozione interna che per quella internazionale.

Questa interpretazione, ricorda l'Avvocatura, trova pieno conforto nella giurisprudenza in materia di dichiarazione dell'idoneità all'adozione internazionale, che tiene conto del contesto familiare e sociale dei richiedenti.

*Considerato in diritto*

1. — La questione di legittimità costituzionale investe l'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che, nel contesto della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, stabilisce i requisiti soggettivi degli adottanti e, tra questi, che si tratti di coniugi «idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare».

Il Tribunale per i minorenni di Bologna ritiene che questa disposizione, facendo riferimento alle sole attitudini e risorse dei coniugi, non consenta di tenere conto, anche ai fini della dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale, dell'intero ambiente familiare. Sarebbe così irrilevante la presenza di un altro figlio, esso pure adottivo, la cui sieropositività all'infezione da HIV potrebbe mettere a rischio la salute dei minori stranieri da adottare ed inserire nella convivenza familiare. Ne deriva il dubbio che la mancata previsione di un giudizio di idoneità all'adozione riferito all'intero ambiente familiare degli adottanti violi gli artt. 31 e 32 della Costituzione, che stabiliscono rispettivamente il dovere della Repubblica di proteggere l'infanzia e di tutelare la salute.

2. — La disciplina complessiva dell'adozione delineata dalla legge n. 184 del 1983 ha, come essenziale e dominante obiettivo, l'interesse dei minori ad un ambiente familiare stabile ed armonioso, nel quale essi possano crescere sviluppando la loro personalità in un sano ed equilibrato contesto di vita, affettivo ed educativo. L'adozione implica di necessità il pieno inserimento del minore nella comunità familiare adottiva (sentenza n. 89 del 1993) e presuppone la valutazione dell'idoneità dei genitori adottivi non nella loro isolata individualità, ma nel contesto della famiglia di definitiva accoglienza, nella quale l'adottato è chiamato ad integrarsi pienamente. Le condizioni di vita e di salute nella comunità familiare concorrono, quindi, ad offrire al prudente apprezzamento del giudice elementi di valutazione dell'idoneità dei coniugi, che nella stessa comunità hanno naturale responsabilità ad educare, istruire e mantenere i figli anche adottivi, ai quali deve essere garantito un ambiente che prevedibilmente assicuri loro, in un contesto familiare, quella crescita sana e quello sviluppo armonioso, che costituiscono ragione e finalità dell'adozione dei minori. Del resto l'attitudine ad educare, la situazione personale ed economica, la salute e l'ambiente familiare sono, tutti, aspetti che concorrono ad offrire elementi di valutazione dell'idoneità degli adottanti (art. 22 della legge n. 184 del 1983) e che non sono ristretti alla sola adozione nazionale.

Questi principi che ispirano la legge n. 184 del 1983 sono del tutto coerenti con quelli espressi dalle convenzioni internazionali dirette a proteggere in modo specifico i minori, le quali ammettono e disciplinano l'adozione esclusivamente nell'interesse superiore del fanciullo (si veda in particolare l'art. 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176). Così, nel decidere sull'adozione, è previsto che si tenga conto, oltre che della personalità, della salute e della situazione economica dell'adottante, anche della vita della sua famiglia e della situazione del suo ambiente familiare (art. 9 della Convenzione europea in materia di adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, ratificata e resa esecutiva con la legge 22 maggio 1974, n. 357).

Non è dunque escluso dal complesso delle valutazioni rimesse al giudice, che deve decidere dell'idoneità dei coniugi adottanti, l'apprezzamento in concreto, sulla base di tutti gli elementi di fatto ritenuti utili per il giudizio, della loro attitudine ad educare ed istruire i minori tenendo conto dell'intero ambiente familiare, senza che sia in astratto di ostacolo preclusivo, ma neppure in principio indifferente, l'infermità di componenti della comunità familiare nella quale il minore adottando sia chiamato a vivere e ad integrarsi, dovendo ogni situazione essere prudentemente valutata dal giudice nel preminente interesse dell'adottando, anche quando questi, come nell'adozione internazionale, non sia ancora individuato.

Questa interpretazione dell'art. 6 della legge n. 184 del 1983, affermata più volte nella giurisprudenza ordinaria, coerente con le enunciazioni delle convenzioni internazionali che, rese esecutive, concorrono a configurare il nostro ordinamento normativo, è adeguata ai principi costituzionali indicati dal giudice rimettente e consente di ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 31 e 32 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

N. 362

*Sentenza 13-24 luglio 1995.***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Sanità pubblica - Enti ospedalieri - Dipendenti - Obbligo di stipula di assicurazione contro infortuni e malattie contratti in servizio e per cause di servizio - Polizza addizionale all'assicurazione sociale obbligatoria di analogo contenuto - Cumulo - Trattamento differenziato di favore rispetto agli altri pubblici dipendenti - Richiamo alla interpretazione della Cassazione - Discrezionalità legislativa - Situazione ricorrente in altri settori del pubblico impiego - Non fondatezza.****(D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 30).****(Cost., artt. 3 e 76).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1994 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti dalla U.S.L. n. 8 di Ribera contro Veneziano Domenica ed altri e da Veneziano Domenica ed altri contro la U.S.L. n. 8 di Ribera, iscritta al n. 618 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Veneziano Domenica ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Uditi l'avv.to Carlo Mezzanotte per Veneziano Domenica ed altri, e l'avvocato dello Stato Antonio Freni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — In un giudizio civile promosso dagli eredi di un medico ospedaliero per ottenere il risarcimento del danno corrispondente all'importo del premio assicurativo che essi avrebbero dovuto percepire qualora l'ente ospedaliero non avesse omesso di stipulare, a favore del dipendente, la polizza per malattia od infortuni a causa di servizio, di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 130 del 1969, la Corte di Cassazione — adita in sede di impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva accolto la domanda — ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione, ed ha per ciò sollevato, con ordinanza dell'11 marzo 1994, questione incidentale dell'art. 30 del d.P.R. cit., nella parte in cui detta norma (nell'interpretazione datane dalla stessa Corte) obbliga gli enti ospedalieri a stipulare in favore dei propri dipendenti un'assicurazione, contro infortuni e malattie contratti in servizio e per cause di servizio, ulteriore e distinta rispetto all'assicurazione sociale obbligatoria, di analogo contenuto, di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965.

Secondo il giudice *a quo*, la previsione di un siffatto cumulo di assicurazione privata e sociale sarebbe infatti estranea alla disciplina del rapporto di impiego degli altri pubblici dipendenti ed in ciò si radicherebbe l'eccesso di delega, che motiva l'ipotesi di violazione dell'art. 76 Cost., poiché proprio ai principi generali di quella disciplina il Governo avrebbe dovuto viceversa uniformare la regolamentazione del rapporto d'impiego del personale sanitario, secondo le direttive fissate nell'art. 42 numero 2 della legge n. 132 del 1968.

Parallelamente, il trattamento ingiustificatamente più favorevole, così riservato ai dipendenti ospedalieri, indurrebbe a ritenere, per tale profilo, violato anche il precetto della eguaglianza.

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituite le parti private, per sostenere l'inammissibilità o in subordine l'infondatezza della questione di legittimità.

È intervenuto altresì il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato. La quale ha a sua volta eccepito:

in linea preliminare, l'inammissibilità della impugnativa, per non avere la Corte di cassazione esaminato la contestazione (a suo avviso) «pregiudiziale» della convenuta (in ordine alla effettiva dipendenza del decesso da causa di servizio) che — ove accolta — avrebbe reso irrilevante la questione in oggetto;

nel merito, la non fondatezza della questione.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Corte è chiamata a decidere se l'art. 30 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri) — interpretato nel senso che l'ivi previsto obbligo delle amministrazioni ospedaliere di assicurare «adeguatamente a loro spese» il personale dipendente contro il rischio di infortuni e malattie professionali riguarda un trattamento assicurativo ulteriore e distinto rispetto a quello derivante, per le medesime amministrazioni, dalla normativa generale di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965 — violi l'art. 76, perché tra «i principi che regolano il rapporto di pubblico impiego», cui il legislatore delegato era tenuto ad uniformarsi (*ex art. 42 numero 2 della legge n. 132 del 1968*) «non esiste [quello de] il cumulo obbligatorio fra l'assicurazione sociale e quella privata»; e l'art. 3 della Costituzione «per la disparità di trattamento che si determina fra lo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri, che fruiscono del vantaggio connesso al cumulo delle assicurazioni, rispetto a quello di altre categorie di pubblici impiegati per i quali tale cumulo non è previsto».

2. — La questione così prospettata, contrariamente a quanto eccepito dall'Avvocatura, è rilevante, perché — ove pure fosse fondato il motivo di ricorso con cui l'amministrazione ospedaliera nega la dipendenza della morte del *de cuius* da causa di servizio — la cassazione della sentenza di appello in ragione dell'accoglimento di tale censura, che presuppone la legittimità costituzionale della norma in questione e solo critica l'applicazione fattane, avrebbe portata ad effetti innegabilmente diversi da quelli, per applicazione di norma costituzionalmente illegittima, quali invece conseguirebbero all'eventuale accoglimento della *quaestio legitimitatis* proposta (cfr. sentenze n. 136 del 1992; n. 97 del 1987; n. 3 del 1983; ordinanza n. 409 del 1991).

3. — L'impugnativa è peraltro infondata.

3.1. — La norma denunciata — nell'interpretazione motivatamente datane dalla Corte di cassazione rimettente — non si pone infatti in contrasto con alcuno dei parametri invocati.

Non ricorre in primo luogo l'ipotizzata violazione dell'art. 76 Cost., poiché — pacifico essendo, nella prospettazione dello stesso giudice *a quo*, che non è sancito, per il pubblico impiego, un divieto di cumulo fra assicurazione sociale ed assicurazione privata (infortuni e malattia), con cui la norma delegata si sia posta in contraddizione — certamente non vale poi a concretare il lamentato eccesso di delega il fatto che non esista nella disciplina del pubblico impiego, cui il Governo era tenuto ad uniformarsi ai sensi della norma di delega *sub art. 42 numero 2 della legge n. 132 del 1968*, un obbligo di assicurazione aggiuntiva, identico a quello introdotto per i dipendenti ospedalieri.

La delega legislativa, di cui al citato art. 76 della Costituzione, non elimina infatti ogni discrezionalità del legislatore delegato, né esclude — come a torto, quindi, si presuppone nell'ordinanza di rinvio — la sua facoltà di valutare le specifiche situazioni da disciplinare, nella fisiologica attività di «riempimento» che lega i due livelli normativi (cfr. sentenze n. 237 e 355 del 1993; n. 4 del 1992; n. 21 del 1988). A maggior ragione quando la delega abbia una struttura «a maglie larghe»: come è, nella specie, per quella conferita con il citato art. 42 numero 2 della legge n. 132 del 1968, che esprime una generica direttiva di allineamento della disciplina sullo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri ai «principi del pubblico impiego», senza ulteriori puntualizzazioni e criteri di dettaglio (cfr. anche sentenze n. 141 del 1993; nn. 250 e 259 del 1991).

E ciò a prescindere dalla considerazione che comunque anche nel pubblico impiego la previsione di un obbligo di assicurazione complementare a carico della pubblica amministrazione — ancorché non avente, come già detto, carattere di principio — non soltanto ricorre in talune situazioni particolari (cfr. leggi 18 dicembre 1973, n. 836 e 26 luglio 1978, n. 417, con riguardo ai dipendenti in missione che utilizzino aerei di linea; legge 20 febbraio 1958, n. 93 e d.P.R. n. 810 del 1980, con riguardo a soggetti esposti a radiazioni ionizzanti) ma è anche presupposta, e con portata più generale, dalle norme di esecuzione dello statuto degli impiegati civili dello Stato dettate con il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, il cui art. 50 disciplina la liquidazione dell'equo indennizzo in ipotesi di concorrenza di questo con altra

«assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione»; equo indennizzo che peraltro, al pari dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può incontrare limiti e condizioni di applicabilità più rigorosi di quelli che, in tesi, possono essere stabiliti nell'adempimento, da parte della amministrazione ospedaliera, dell'obbligo di assicurare «adeguatamente» il proprio personale.

3.2. — Resta esclusa pure la violazione del precetto dell'eguaglianza, poiché proprio la «specialità» del rapporto di lavoro ospedaliero tenuta presente dal legislatore delegato — e che innegabilmente espone gli operatori del settore al pericolo di contrarre malattie o di subire infortuni a causa di servizio molto più intensamente di quanto ad analogo pericolo sia esposta la generalità degli altri pubblici impiegati — giustifica il trattamento assicurativo più favorevole ai primi riservato, in stretta ed esclusiva correlazione, comunque, ad eventi dipendenti da causa di servizio.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

*Il cancelliere:* DI PAOLA

95C0965

N. 363

*Sentenza 13-24 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Mediazione - Società di intermediazione mobiliare (S.I.M.) - Rappresentanti legali - Pagamento di sanzioni amministrative - Responsabilità solidale - Omessa previsione - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Inconferente il richiamo al trattamento sanzionatorio previsto per le banche svolgenti analoghe attività - Solidarietà passiva offerta anche dal diritto comune (v. art. 2392 e ss. del c.c.) - Non fondatezza.**

(Legge 2 gennaio 1991, n. 1, art. 13, comma 3).

(Cost. art. 3, primo comma).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari), promosso con ordinanza emessa il 31 dicembre 1994 dal Pretore di Tortona nel procedimento civile vertente tra la ECU s.i.m. s.p.a. ed il Ministero del tesoro, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. ECU s.i.m., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato Giuseppe Gianni per la ECU s.i.m. s.p.a. e l'avvocato dello Stato Antonino Freni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso del procedimento civile vertente tra la ECU s.i.m. s.p.a. e il Ministero del tesoro, il Pretore di Tortona, con ordinanza emessa il 31 dicembre 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari), nella parte in cui non prevede la responsabilità solidale del rappresentante della società di intermediazione mobiliare (s.i.m.) e della stessa società per il pagamento della sanzione amministrativa ad essa irrogata, nonché il diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Ritiene il giudice rimettente che la disposizione impugnata, non indicando i soggetti destinatari delle sanzioni e dei provvedimenti cautelari dalla stessa previsti — mentre dalla lettura complessiva della stessa tali sanzioni sembrerebbero doversi riferire alla società di intermediazione, con esclusione dei rappresentanti legali o degli amministratori —, introdurrebbe una diseguaglianza nel trattamento sanzionatorio rispetto a quello stabilito per altre società soggette ad organi di controllo al pari della la ricorrente.

Come *tertia comparationis* vengono indicate la normativa riguardante le imprese assicuratrici contenuta nell'art. 6, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la disposizione relativa all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 144 del decreto legislativo 30 (*recte*: 1° settembre 1993, n. 385).

L'analogia tra le situazioni poste a raffronto appare al giudice *a quo* evidente, trattandosi di violazioni commesse nell'esercizio delle funzioni o delle incombenze connesse all'attività sociale da parte di soggetti investiti di poteri di rappresentanza — o di amministrazione o di direzione — o da parte di dipendenti di imprese operanti in particolari settori economici di generale interesse: non avrebbe pertanto razionale giustificazione l'esclusione solo per i soggetti contemplati dalla disposizione impugnata del vincolo di solidarietà nel pagamento della sanzione fra l'autore della violazione e l'ente in rappresentanza o alla dipendenze del quale abbia agito, nonché del diritto di regresso dell'ente nei confronti dell'autore della violazione.

Sul punto della rilevanza, il giudice *a quo* sottolinea che qualora fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, la società opponente potrebbe recuperare l'importo della sanzione agendo in via di regresso contro chi ha dato causa alla sua applicazione.

2. — Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la ECU s.i.m. s.p.a., chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia accolta.

La parte preliminarmente motiva sulla sicura rilevanza della questione, in primo luogo in quanto dall'eventuale accoglimento della stessa deriverebbe l'illegittimità del provvedimento impugnato (in quanto diretto a sanzionare la sola società e non anche l'autore della violazione); ed in secondo luogo in quanto dall'accoglimento della questione deriverebbe la possibilità per la stessa società di agire in via di regresso nei confronti degli autori dell'illecito.

Quanto al merito della questione, si ribadiscono le argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, ritenendo che questa Corte non potrebbe esimersi dal dichiarare l'incostituzionalità della norma avvalendosi del noto concetto di dichiarazione d'incostituzionalità di norma ostativa implicita.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

L'Avvocatura dello Stato rileva, in primo luogo, che la questione difetta del requisito della rilevanza, in quanto in ogni caso la E.C.U. s.i.m. s.p.a. sarebbe tenuta all'adempimento per l'intero (art. 1292 del codice civile), e non potrebbe sollevare obiezioni in ordine alla scelta del creditore di pretendere da essa l'intero, ovvero, in assenza di un'apposita previsione del c.d. beneficio di escussione, in ordine alla escussione di altri eventuali debitori in solido.

Nel merito, la difesa erariale ritiene che la questione sia (manifestamente) infondata.

Essendo ormai pacifica l'applicabilità delle sanzioni amministrative nei confronti delle persone giuridiche (quali le s.i.m.), ed essendo la responsabilità della persona giuridica in relazione all'attività compiuta dai suoi organi comunemente qualificata come responsabilità diretta in ragione del rapporto di immedesimazione organica, ritiene la difesa erariale che la diretta riferibilità della sanzione pecuniaria alla sola società sia coerente con il sistema sanzionatorio delineato dall'art. 13 della legge n. 1 del 1991. La «omessa previsione» denunciata dal giudice *a quo* non sarebbe da intendersi come «esclusione»: sul punto l'ordinanza di rimessione sarebbe pertanto carente, non avendo il giudice cercato di colmare la lacuna mediante il ricorso ai principi generali desumibili dalla disciplina sistematica delle sanzioni amministrative dettata dalla legge n. 689 del 1981.

Peraltro, essendo la funzione della solidarietà passiva quella di garantire il creditore, l'eventuale esclusione dell'obbligazione in solido di altri soggetti per il pagamento della sanzione potrebbe riflettersi (negativamente) solo sulla posizione della pubblica amministrazione creditrice, ma in ragione di una scelta legislativa non arbitraria, bensì coerente al sistema e che potrebbe essere ulteriormente giustificata dalla semplificazione (degli elementi) della fattispecie sanzionata e del procedimento sanzionatorio.

Le suesposte ragioni fanno escludere l'irragionevolezza della disposizione impugnata: se ciò tuttavia non bastasse, rileva l'Avvocatura che nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi spiegazione della preferenza palesata dal giudice *a quo* per le soluzioni diverse adottate in altri settori, specie tenendo conto che le banche sono assoggettate allo stesso trattamento sanzionatorio delle s.i.m. quando svolgano attività di intermediazione mobiliare e in relazione alle infrazioni riferibili a tale attività non bancaria (art. 12, comma 2, della legge n. 1 del 1991, le cui disposizioni sono state fatte espressamente salve dall'art. 160 del testo unico).

#### *Considerato in diritto*

1. — La questione sottoposta all'esame della Corte è se l'art. 13, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari), nella parte in cui non prevede la responsabilità solidale del rappresentante della società di intermediazione mobiliare (s.i.m.), nonché della stessa società, per il pagamento della sanzione amministrativa, né il diritto di regresso della stessa nei confronti dell'autore della violazione, sia in contrasto con il principio d'eguaglianza stabilito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, in relazione a quanto diversamente stabilito dagli artt. 6, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. — La difesa erariale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza nel giudizio *a quo*, osservando che, anche qualora fosse riconosciuto un obbligo solidale dell'amministratore della società, questa, nella presente ipotesi di responsabilità, ed in mancanza di una specifica previsione del c.d. beneficio di escussione, sarebbe comunque tenuta all'adempimento per l'intero (art. 1292 del codice civile). La sollevata questione sarebbe, invece, rilevante solo nell'eventuale giudizio che il *solvens* volesse instaurare per rivalersi nei confronti di altri soggetti responsabili.

L'eccezione non è condivisibile, poiché diversa è l'ipotesi di un debito che, pur essendo dovuto per l'intero, è però di natura solidale. Inoltre, l'azione di regresso può essere esercitata solo se consentita dalla legge: per cui nel presente giudizio, riguardante il pagamento della sanzione amministrativa, la società chiamata a rispondere ha interesse a sapere che l'obbligo si estende solidalmente ai suoi amministratori, al fine di porsi eventualmente nella condizione di chiamarli in giudizio per rivalsa.

3. — La questione di costituzionalità è però infondata.

L'Avvocatura dello Stato deduce anzitutto che la responsabilità amministrativa non richiede necessariamente la sua estensione alle persone che hanno agito in rappresentanza, dal momento che detta responsabilità — in forza del rapporto di immedesimazione organica — è direttamente riferibile all'ente. E tale riferibilità è coerente con il sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 1 del 1991, come confermato dalle altre misure della sospensione dall'Albo o dall'esercizio dell'attività.

La deduzione è esatta, avendo in proposito questa Corte affermato che il principio della personalità della pena non ha alcuna attinenza con le sanzioni amministrative (sentenza n. 159 del 1994). Ma ciò non è tuttavia preclusivo dell'esame della questione, in quanto il giudice *a quo* non contesta che la società sia destinataria della sanzione, ma si duole che di questa non rispondano solidalmente anche gli amministratori, così come altre leggi prevedono per altre imprese omogenee.

4. — Soggiunge la difesa erariale che la solidarietà passiva — peraltro prevista soprattutto per una maggiore garanzia del creditore — non deve necessariamente essere stabilita dalla legge speciale, essendo già offerta a tutte le società in base ad altre leggi, oltre che dal diritto comune.

Questa deduzione è sufficiente a far ritenere infondata la questione. In proposito occorre richiamare l'art. 6, della legge n. 689 del 1981, che, in tema di sanzioni amministrative, stabilisce che «se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione».

Questa disposizione ha valore di principio generale con riguardo alle sanzioni amministrative: in quanto tale, essa contribuisce a specificare la portata normativa della disposizione impugnata, consentendo di superare il vizio di illegittimità costituzionale prospettato in questa sede.

D'altro canto, lo stesso sistema delineato dal codice civile (artt. 2392 e seguenti), contempla l'ipotesi di una responsabilità degli amministratori nei confronti della società, stabilendo i casi ed i modi con cui essa può farsi valere.

5. — L'ultima deduzione della difesa erariale — per contrastare più specificamente la disparità di trattamento normativo fra le società sotto la vigilanza della CONSOB e quelle sotto la vigilanza dell'ISVAP e della Banca d'Italia — risulta superata da quanto sopra osservato (n. 4) circa la sussistenza della responsabilità solidale anche nella situazione che forma oggetto di questo giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati immobiliari) sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Tortona con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* SANTOSUOSSO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

*Il direttore di cancelleria:* DI PAOLA

N. 364

*Sentenza 13-24 luglio 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Tutela della maternità - Indennità di malattia - Lavoratrici agricole - Definizione in base alle giornate lavorate nell'anno - Presupposto per il riconoscimento dell'ammissione al beneficio - Rilevanza - Confusione dei due piani di tutela con inammissibile comparazione con altre categorie di lavoratori - Non fondatezza.****(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, terzo comma; d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, art. 3, ultimo comma); (Cost., artt. 3 e 37).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs. C.p.S. 23 agosto (*recte*: d.lgs.lgt. 9 aprile) 1946, n. 212 (Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura), promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1995 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Boldrin Maria e l'INPS, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio proposto da Maria Boldrin, bracciante agricola con rapporto a tempo determinato, contro l'INPS che le aveva negato l'indennità di maternità per aver svolto meno di 51 giornate lavorative nel corso dell'anno, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 1° febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui, agganciando la tutela della maternità a quella di malattia, non assicura la prima alle lavoratrici agricole nel caso in cui l'inizio del periodo obbligatorio di astensione cada prima del compimento di 51 giornate di lavoro, e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs. C.p.S. 23 agosto (*recte*: d.lgs.lgt. 9 aprile) 1946, n. 212, nella parte in cui, definendo bracciante agricolo solo quel lavoratore che dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno, istituisce un presupposto per lo stesso riconoscimento della qualità di lavoratrice agricola, rilevante al fine della tutela della maternità.

Il giudice rimettente rammenta che tale normativa ha superato il vaglio di costituzionalità con riguardo all'indennità di malattia (sentenza n. 87 del 1970), sul riflesso della peculiarità del lavoro agricolo, il quale, a differenza del lavoro negli altri settori, ha carattere di discontinuità ed è prestato nei confronti di datori di lavoro diversi, sicché riesce difficile la costituzione di una stabile posizione assicurativa. Ma obietta che la riduzione della tutela della

maternità a quella della malattia contrasta con l'art. 37 Cost. e con la recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale. Invero, mentre la tutela contro le malattie attiene esclusivamente alla persona del lavoratore (artt. 32 e 38 Cost.), l'art. 37 trascende la persona della donna lavoratrice, mirando ad assicurare una speciale protezione alla madre e al bambino.

Sarebbe altresì violato l'art. 3 Cost., atteso che per altre categorie di lavoratori (ad esempio i pubblici impiegati, compresi quelli non di ruolo) l'indennità di maternità spetta anche quando l'astensione obbligatoria inizia prima dell'inizio del rapporto di lavoro. Del resto la tutela del lavoro subordinato comprende qualsiasi modalità temporale ed è stata estesa di recente anche a prestazioni lavorative di un solo giorno (art. 23, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56), in un settore caratterizzato da una molteplicità di microimprese in misura analoga e forse superiore a quello dell'agricoltura, senza che sia stato sollevato alcun problema di schedatura e di permanenza minima dei relativi lavoratori, anche in relazione alla possibilità di eventuali frodi.

Un ulteriore profilo di ingiustificata disparità di trattamento è ravvisato nella disciplina prevista per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre, alle quali l'art. 3 della legge n. 546 del 29 dicembre 1987 ha esteso la indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria senza limitazioni temporali iniziali.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui, agganciando la tutela della maternità a quella di malattia, non assicura la prima alle lavoratrici agricole nel caso in cui l'inizio del periodo obbligatorio di astensione cada prima del compimento di 51 giornate di lavoro all'anno, e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs. C.p.S. 23 agosto (*recte*: d.lgs.lgt. 9 aprile) 1946, n. 212, nella parte in cui, definendo bracciante agricolo solo quel lavoratore che dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno, istituisce un presupposto per lo stesso riconoscimento della qualità di lavoratrice agricola, rilevante al fine della tutela della maternità.

2. — La questione non è fondata.

Il giudice remittente è consapevole che non v'è contraddizione tra l'art. 15, terzo comma, della legge n. 1204 del 1971 e l'art. 3, ultimo comma, del d.lgs.lgt. n. 212 del 1946. Le due norme operano su piani diversi: la prima presuppone costituito il rapporto assicurativo e dispone che l'indennità di maternità (assimilata a quella di malattia solo per quanto attiene ai criteri di erogazione) non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa; la seconda, invece, prevede uno speciale presupposto per la costituzione del rapporto assicurativo: agli effetti del diritto all'indennità di malattia o di maternità, lo *status* di bracciante agricolo è riconosciuto solo ai lavoratori che dedicano ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno, accertate mediante iscrizione negli appositi elenchi nominativi presso gli uffici del lavoro.

I due piani vengono però confusi quando, per corroborare la censura di violazione dell'art. 3 Cost., l'ordinanza procede a comparazioni con altre categorie di lavoratori aventi — specialmente quelli autonomi, come i coltivatori diretti — caratteristiche affatto diverse da quelle dei braccianti agricoli. Non è produttivo nemmeno il paragone col settore del turismo e degli esercizi pubblici, il quale, contrariamente a quanto afferma il giudice *a quo*, non è caratterizzato da prestazioni di lavoro ambulatorie e precarie analogamente al lavoro bracciantile, bensì dalla richiesta di prestazioni di lavoro stagionali, alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro, collegata all'alternarsi della bassa e dell'alta stagione. Quanto al caso eccezionale previsto dall'art. 23, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non è qui possibile l'acquisto del diritto all'indennità di maternità: o la lavoratrice viene assunta, per una prestazione di lavoro non superiore a un giorno, prima dell'inizio del periodo previsto dall'art. 4, lett. a), e allora a tale data il rapporto di lavoro è già cessato; o viene assunta dopo l'inizio del settimo mese di gravidanza, e allora l'assunzione è nulla, la prestazione dedotta in contratto essendo vietata.

3. — Non è violato nemmeno l'art. 37, primo comma, Cost. Il legislatore è libero, in relazione a particolari circostanze e/o per la tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente erogatore, di subordinare la costituzione del rapporto previdenziale al presupposto di una pregressa attività lavorativa di una certa durata, sia pure discontinua, che garantisca la qualità professionale della lavoratrice. Né si può dire che il limite fissato dalla norma impugnata per le braccianti agricole ecceda il limite della ragionevolezza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0967

N. 365

*Sentenza 13-24 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Lavoro - Rapporto di - Trasporto eseguito in esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato - Prescrizione quinquennale dei diritti derivanti dai contratti di autotrasporto di cose per conto terzi - Soggezione al sistema di tariffe a forcella - Irrilevanza del carattere di parasubordinazione del rapporto ai fini del termine prescrizionale - Non fondatezza.**

**(C.C. art. 2951).**

**(Cost., artt. 3, 24 e 35).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2951 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1994 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Rocca Raffaele contro la s.r.l. Valdata Laterizi Prefabbricati, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso del giudizio sul ricorso proposto da Raffaele Rocca contro la S.r.l. Valdata Laterizi Prefabbricati per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Voghera 14 aprile 1991-27 aprile 1992, la Corte di cassazione, con ordinanza del 13 maggio 1994 (pervenuta a questa Corte il 10 aprile 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2951 cod. civ., «nella parte in cui non prevede che la norma non trovi applicazione in ipotesi di trasporto eseguito in esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato».

Nella specie il ricorrente ha svolto negli anni 1984-1987, con organizzazione prevalentemente personale, prestazioni continuative di autotrasporto di cose per conto della detta società. Avendo percepito corrispettivi inferiori alla tariffa minima legale fissata dai decreti ministeriali previsti dall'art. 53 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ha domandato la condanna della committente al pagamento delle differenze. La domanda, accolta dal Pretore in veste di giudice del lavoro, è stata invece respinta dal giudice di appello in conformità dell'eccezione di prescrizione opposta dalla società convenuta ai sensi dell'art. 2951 cod. civ.

2. — La Corte di cassazione condivide la valutazione del rapporto dedotto nel giudizio *a quo* come un caso di lavoro parasubordinato, ma ritiene che la tendenza ad estendere ai rapporti di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. talune norme di diritto del lavoro sostanziale non possa spingersi, sul piano ermeneutico, fino a ritenere applicabile l'art. 2948, n. 4, cod. civ., anziché l'art. 2951.

Questo stato di diritto è sospettato di illegittimità costituzionale per contrarietà: *a)* all'art. 3 Cost., coordinato con l'art. 35, primo comma, Cost., perché riserva il medesimo trattamento a fattispecie «ontologicamente diverse», la prima formata da «un comune contratto civilistico stipulato tra parti con parità sostanziale fra loro», la seconda costituita da un rapporto fra soggetti dei quali uno si trova in una posizione di «subordinazione socio-economica» all'altro e, come tale, merita una speciale protezione analoga a quella dei prestatori di lavoro subordinato; *b)* all'art. 24 Cost. perché «l'imposizione di un termine breve pregiudica la tutela giudiziale di un soggetto che, per conservare la continuità del rapporto nonostante l'autonomia organizzativa della propria prestazione, è inverosimile che possa nell'immediatezza richiedere la tutela del proprio diritto al giusto corrispettivo».

3. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione.

Ad avviso dell'interveniente, se si ritiene che il rapporto di cui si controverte non sia sussumibile sotto la fattispecie dell'art. 2951 cod. civ., va individuata, direttamente o per analogia, la normativa applicabile nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, onde non si pone alcuna questione di costituzionalità dell'art. 2951 cod. civ., ma solo un problema interpretativo.

*Considerato in diritto*

1. — La Corte di cassazione sospetta di illegittimità costituzionale l'art. 2951 cod. civ., «nella parte in cui non prevede che la norma non trovi applicazione in ipotesi di trasporto eseguito in esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato».

2. — La questione non è fondata.

La qualificazione del rapporto dedotto nel giudizio *a quo* come lavoro «parasubordinato», nel senso dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., significa che le parti hanno stipulato un unico contratto avente per oggetto prestazioni continuative o periodiche di trasporto, coordinate con l'organizzazione produttiva e di commercializzazione dei prodotti dell'impresa committente, e quindi in misura tale da costituire una fonte importante del reddito complessivo del vettore. Ma ciò non toglie che il rapporto rimanga nello schema del contratto di trasporto e soggetto alla relativa disciplina sostanziale.

La stessa Corte di cassazione, nella sentenza n. 2426 del 1995 pronunciata in un caso analogo, ha ritenuto rilevante la categoria della parasubordinazione «ai soli fini processuali, e non a fini sostanziali». Non soltanto essa non fornisce un criterio ermeneutico di estensione a questi rapporti, che restano nell'area del lavoro autonomo, di discipline materiali proprie del lavoro subordinato, ma neppure consente di trarne argomento di illegittimità costituzionale, per contrarietà al principio di eguaglianza, delle disparità di trattamento. Di conseguenza non è violato nemmeno l'art. 35 Cost., il quale non esclude forme diverse di tutela secondo la varia natura dei rapporti in cui l'attività di lavoro è dedotta.

Infine non può dirsi offeso l'art. 24 Cost. L'argomento addotto a sostegno di tale censura è evidentemente mutuato dalla sentenza n. 63 del 1966 di questa Corte, la quale, peraltro, ne ha fatto uso in riferimento a parametri costituzionali diversi e in funzione di tutt'altra questione, concernente la decorrenza della prescrizione durante il rapporto, non il termine della medesima, la cui fissazione appartiene strettamente al potere discrezionale del legislatore.

3. — L'irrilevanza del carattere di parasubordinazione del rapporto, ai fini del termine di prescrizione, è indirettamente confermata dall'art. 2, comma 1, del d.-l. 29 marzo 1993, n. 82, convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162, che, in deroga all'art. 2951 cod. civ., ha esteso la prescrizione quinquennale ai diritti derivanti dai contratti di autotrasporto di cose per conto terzi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, quando siano soggetti al sistema di tariffe a forcella istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

Criterio di applicazione del nuovo termine prescrizionale è esclusivamente l'inclusione del contratto nell'ambito normativo del detto sistema di determinazione delle tariffe, si tratti di un contratto avente per oggetto un'unica prestazione di trasporto ovvero di un contratto a esecuzione continuata o periodica avente per oggetto una pluralità di prestazioni ripartite nel tempo, e nel secondo caso indipendentemente dalla presenza nel rapporto degli altri elementi che connotano la parasubordinazione.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2951 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0968

N. 366

*Sentenza 13-24 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Alimenti - Illeciti nella produzione di particolari cibi dietetici e destinati alla prima infanzia - Trattamento sanzionatorio penale e amministrativo - Previsione di un regime di tutela meno rigoroso - Richiamo alla giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione - Applicabilità della legge generale - Non fondatezza.**

(Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, artt. 1, 2, 15 e 17 in relazione agli artt. 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283).

(Cost., artt. 3 e 32).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 15 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), così come interpretato dalla sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 3 del 1994 in relazione agli artt. 5, lett. g), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie

approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1995 dal Pretore di Crema, nel procedimento penale a carico di Luquiens Herve, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un procedimento penale a carico del Presidente della Gervais Danone Italiana s.p.a., quale legale rappresentante della ditta citata, imputato del reato previsto e punito dagli artt. 5, lettera g), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie-approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), per aver impiegato nella produzione di yogurt additivi chimici non consentiti, il Pretore di Crema, con ordinanza emessa in data 10 febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 15 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), in relazione agli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, nella parte in cui, così come interpretati dalla Corte di cassazione, escludono la possibilità di configurare come reato tutta una serie di illeciti alimentari sol perché relativi ad alimenti destinati ad una particolare alimentazione.

A parere del giudice *a quo*, l'interpretazione adottata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 19 gennaio 1994, n. 10371) determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra due categorie di prodotti alimentari, quelli ad uso corrente e quelli c.d. dietetici, con un regime di tutela meno rigoroso, quanto all'uso di additivi chimici, per gli alimenti dietetici che dovrebbero, al contrario, rispondere a più complesse finalità nutrizionali. In conseguenza, anche l'art. 32 della Costituzione sarebbe violato dal momento che i prodotti alimentari destinati a soggetti in condizioni fisiologiche particolari ovvero a lattanti e bambini della prima infanzia vengono ad essere assoggettati a controlli meno penetranti ed a sanzioni meno rigorose con presumibile pericolo per la salute pubblica.

2. — È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità o infondatezza della questione.

Ha osservato la difesa erariale che il giudice rimettente sottopone alla Corte costituzionale un problema interpretativo la cui soluzione «dovrebbe ricercarsi nell'ambito della propria attività giurisdizionale» atteso che sul punto non vi è una giurisprudenza così consolidata da poter essere considerata come «diritto vivente».

D'altra parte, ha rilevato l'Avvocatura dello Stato, dalla normativa in materia di alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici, non può desumersi che per i prodotti soggetti a libera commercializzazione (quale quello posto in commercio dalla Danone s.p.a.) l'utilizzo di additivi chimici non consentiti sia legittimo.

Infatti, per i prodotti destinati ad una particolare alimentazione devono ritenersi consentite solo le modifiche relative all'aggiunta del principio nutrizionale corrispondente, ma non certo l'aggiunta di elementi non necessari e nutrizionalmente non qualificanti quali gli additivi chimici.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il dubbio di legittimità costituzionale investe il combinato disposto degli artt. 1, 2, 15 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), nella parte in cui, così come interpretato dalla Corte di cassazione, esclude la possibilità di configurare come reato una serie di illeciti alimentari sol perché relativi a cibi destinati ad una particolare alimentazione.

Il giudice *a quo* lamenta la violazione dell'art. 3 della Costituzione, a causa della irragionevole previsione di un regime di tutela meno rigoroso per quei prodotti che, in quanto destinati ad una particolare alimentazione (prodotti dietetici e per la prima infanzia), dovrebbero invece corrispondere a più complesse e delicate finalità nutrizionali; e dell'art. 32 della Costituzione, in quanto i soggetti più sensibili cui sono destinati tali particolari alimenti vengono ad essere tutelati da un sistema di controlli e da sanzioni meno gravi, con presumibile pericolo per la salute pubblica.

2. — La questione non è fondata nei termini che verranno di seguito enunciati.

Invero, pur se ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 111 del 1992 devono ritenersi abrogate le disposizioni della legge 29 marzo 1951, n. 327, recante la disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici, l'art. 2 dello stesso decreto legislativo testualmente dispone che «i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare devono, comunque, essere conformi alle disposizioni previste per i prodotti alimentari di uso corrente, salvo per quanto concerne le modifiche loro apportate per renderli conformi» alle specifiche finalità nutrizionali richieste. Inoltre l'art. 15, commi 1, 3, 4 e 5, dello stesso testo normativo, nel prevedere l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni delle prescrizioni in esso contenute, si apre con una clausola di riserva penale «salvo che il fatto costituisca reato», che sembra rendere pertanto applicabile la sanzione penale nell'ipotesi in cui il prodotto destinato ad una alimentazione particolare non risulti conforme alle disposizioni previste per gli alimenti di uso corrente.

Ciò, del resto, risulta anche conforme alle intenzioni del legislatore che, nella legge di delega 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, all'art. 2, lettera *d*), stabilì che, nell'emanare le sanzioni penali e amministrative, dovessero comunque essere fatte salve le norme penali vigenti.

In altri termini, l'intervenuta abrogazione della *lex specialis* e cioè della legge n. 327 del 1951 concernente gli alimenti per la prima infanzia e i prodotti dietetici, non esclude l'applicabilità della *lex generalis* 30 aprile 1962, n. 283, disciplinante la produzione e la vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di uso corrente.

Né, infine, sembrano potersi desumere decisivi argomenti contrari dalla recente decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, dal momento che con essa si è affermata, con riguardo alla condotta di commercializzazione di prodotti alimentari dietetici contenenti additivi non autorizzati, esclusivamente l'intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 17 del decreto legislativo n. 111 del 1992, della *lex specialis* 25 marzo 1951, n. 327, senza tuttavia statuirsi in ordine alla applicabilità residuale della *lex generalis* 30 aprile 1962, n. 283.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 15 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), in relazione agli artt. 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Crema con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* SANTOSUOSSO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 367

Ordinanza 13-24 luglio 1995

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Pena - Soggetti tossico-alcooldipendenti - Affidamento in prova - Potenziale lesione degli effetti afflittivi e rieducativi della pena - Automatismo della scarcerazione - Giustificazione per la ragionevole finalità di incentivazione della scelta terapeutica operata dal legislatore - Manifesta infondatezza.**(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-*bis*).

(Cost., art. 27).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1995 dal Tribunale di Prato nel procedimento di esecuzione nei confronti di Martini Massimo iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che, nel corso di un incidente di esecuzione avverso il decreto del p.m. che aveva respinto una richiesta di scarcerazione, avanzata da un tossicodipendente detenuto in espiazione di pena, ai sensi dell'art. 47-*bis* della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), il Tribunale di Prato adito — premesso che il riferito provvedimento risultava effettivamente in contrasto con il citato art. 47-*bis* che attribuisce al p.m. (od al Pretore) solo una verifica formale delle condizioni di ammissibilità dell'affidamento, cui deve conseguire l'immediata scarcerazione del richiedente, e non anche una valutazione di merito sulla fondatezza della domanda riservata al successivo esame del Tribunale di sorveglianza quale giudice della rieducazione — ha conseguentemente sollevato, con ordinanza del 23 febbraio 1995, questione di legittimità del predetto art. 47-*bis* in riferimento all'art. 27 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la disciplina dell'affidamento in prova di soggetti tossico-alcooldipendenti già sottoposti ad espiazione di pena — come articolata dalla norma denunciata attraverso la riferita duplicità di fasi ed il previsto «automatismo della scarcerazione» in dipendenza del mero riscontro di ammissibilità dell'istanza — risulterebbe potenzialmente lesiva degli effetti afflittivi e rieducativi della pena, comportando una «sospensione necessaria (non condizionata da alcuna valutazione di merito né da parte del p.m. né da parte del Tribunale di sorveglianza) della esecuzione della pena, non sostituita immediatamente da alcuna misura alternativa». Dal che appunto la prospettata violazione dell'art. 27 della Costituzione;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura di Stato, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della impugnativa per incompetenza del giudice *a quo* ad emettere il provvedimento di scarcerazione in oggetto;

Considerato che deve respingersi la riferita eccezione dell'Avvocatura;

che, infatti, la proponibilità dell'incidente di esecuzione avverso il provvedimento del p.m. adottato ai sensi del citato art. 47-*bis* — ancorché non espressamente prevista dalla legge — è ritenuta coerente al sistema dalla dottrina che si è occupata dell'argomento ed è stata anche ammessa dalla Cassazione in taluni recenti pronunzie, per cui le riserve che si vogliano tuttora avanzare sulla esattezza di tale soluzione certamente non evidenziano quel «macroscopico difetto di competenza» del giudice *a quo* che solo potrebbe rilevare, in questa sede, ai fini della verifica di ammissibilità (cfr. sentenza n. 263 del 1994; ordinanze n. 349 del 1993; n. 120 del 1993);

che, nel merito, la questione è manifestamente infondata;

che, infatti — nel quadro della peculiare forma di affidamento in esame, conformata alla singolarità della situazione dei suoi destinatari, nei confronti dei quali si giustifica una risposta correlativamente differenziata dell'ordinamento penale — l'automatismo della scarcerazione, che si censura, risponde invece a ragionevoli finalità di incentivazione della scelta terapeutica che il legislatore (anche scontando in partenza il rischio di atteggiamenti strumentali del richiedente) espressamente ha inteso privilegiare rispetto ad ogni altro trattamento risocializzante, in prospettiva del superamento dello stato di tossicodipendenza;

che è, peraltro, comunque arbitrario il collegamento presupposto dal Tribunale rimettente tra finalità rieducative della sanzione e necessità di una sua continuativa applicazione;

che, pertanto, la temporanea interruzione della pena (in attesa, come nella specie, della sua sostituzione con la misura alternativa o di una sua riconferma) non potrebbe, in ogni caso, di per sé violare — come a torto quindi si ipotizza — l'art. 27 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-bis della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) sollevata in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal Tribunale di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0970

N. 368

*Ordinanza 13-24 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reati in genere - Estorsione - Pena minima edittale di cinque anni di reclusione - Sproporzione per eccesso - Quantità e qualità della sanzione penale rientrante nella discrezionalità del legislatore - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.**

(C.P. art. 629, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 629, primo comma, del codice penale promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1994 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Brancaleoni Carlo Alberto, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di tale Carlo Alberto Brancaleoni, imputato, tra l'altro, del delitto di estorsione, il Tribunale di Ferrara, con ordinanza emessa il 7 dicembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 629, primo comma, del codice penale nella parte in cui prevede come pena minima edittale cinque anni di reclusione;

che a parere del giudice *a quo*, la pena minima edittale di cinque anni di reclusione risulta sproporzionata per eccesso nei casi in cui — come quello di specie — l'estorsione appare di non grave lesività;

che tale sproporzione si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per la differenza di trattamento sanzionatorio stabilita per l'analoga figura criminosa della rapina, e con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione in quanto l'elevato minimo edittale comporta l'applicazione di pena non proporzionata al reale disvalore sociale del fatto;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale non si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che questa Corte ha più volte affermato (fra le molte, v. sentenze nn. 341 e 25 del 1994 e 333 del 1991) che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione della quantità e qualità della sanzione penale, e che l'esercizio di tale discrezionalità può essere sindacato solo quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia luogo quindi a una disparità di trattamento palesemente irragionevole;

che, nel caso di specie, l'aumento della pena minima edittale da tre a cinque anni, introdotto con l'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio 1992, n. 712, da un lato, non dà luogo a macroscopiche differenze rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di rapina — fattispecie peraltro non del tutto assimilabile a quella della estorsione — e, dall'altro, come emerge dalla Relazione accompagnatrice del disegno di legge di conversione del decreto, appare comunque giustificato dalla esigenza di evitare che possano essere irrogate pene che, con il concorso delle circostanze attenuanti, si mantengano nei limiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, a causa della difficile individuazione in concreto dell'aggravante di far parte di un'associazione di stampo mafioso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 629, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale di Pescara con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* SANTOSUOSSO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 369

*Ordinanza 13-24 luglio 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Libere professioni - Ingegneri e architetti - Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Cessazione dall'iscrizione senza maturazione dei requisiti assicurativi per il diritto alla pensione - Rimborso dei contributi versati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età - Esclusione - Questione già esaminata dalla Corte (v. sentenza 450/93) - Restrizione del diritto al rimborso limitato ai superstiti - Manifesta infondatezza.****(Legge 3 gennaio 1981, n. 6 art. 20, primo comma, come sostituito dall'art. 15 dalla legge 11 ottobre 1990, n. 290), (Cost., artt. 3 e 38).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 11 ottobre 1990, n. 290 (Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e architetti), *recte*: dell'art. 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1994 dal Pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra Bernacca Ferdinando e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso dall'architetto Ferdinando Bernacca contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti, il Pretore di Livorno, con ordinanza dell'8 novembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, come modificato dall'art. 15 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, della parte (primo comma) in cui prevede che coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza avere maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione non possono ottenere il rimborso dei contributi versati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età;

che, ad avviso del giudice rimettente, il limite cui dalla norma impugnata è assoggettato il diritto al rimborso comporta un sacrificio eccessivo dell'interesse del singolo rispetto all'interesse collettivo della categoria, specialmente nel caso, ricorrente nella specie, in cui l'ex iscritto alla Cassa, essendo titolare di pensione a carico dello Stato, non sia ammesso al beneficio previsto dall'art. 6 della legge n. 290 del 1990, avendo il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, istitutivo dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), rinviato a successivi provvedimenti di legge l'individuazione di una gestione autonoma per i trattamenti pensionistici dei dipendenti statali, che dovrebbe consentire anche ai pensionati versanti nella situazione del ricorrente di ottenere la ricongiunzione contributiva presso l'ente erogatore della pensione ai fini della liquidazione di un supplemento;

che la violazione dei parametri costituzionali invocati è argomentata anche dal confronto con gli ordinamenti previdenziali di altre categorie professionali, nei quali la restituzione dei contributi è contestuale alla cancellazione dall'ente di previdenza (art. 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, per gli avvocati e i procuratori legali; art. 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, per i dottori commercialisti; art. 23 della legge 23 novembre 1971, n. 1100, per i consulenti del lavoro), nonché dal secondo comma dello stesso art. 20 della legge n. 6 del 1981 (modificato dalla legge n. 290 del 1990), che in caso di cessazione dell'iscritto per morte prevede l'immediata restituzione dei contributi ai superstiti non aventi titolo a pensione indiretta;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla questione nella sentenza n. 450 del 1993, che ha giudicato non irrazionali i criteri più restrittivi con cui l'art. 15 della legge n. 290 del 1990 ha ridefinito il contemperamento tra il principio di solidarietà di gruppo e l'interesse individuale dei singoli al rimborso dei contributi in caso di cessazione dall'iscrizione alla Cassa senza avere maturato i requisiti del diritto alla pensione;

che la stessa sentenza ha precisato che la *ratio* di tale giudizio, per quanto riguarda i liberi professionisti titolari di pensione a carico di altro ente previdenziale, è indipendente dalla possibilità di conseguire un supplemento di pensione mediante ricongiunzione contributiva presso l'ente erogatore, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 290 del 1990;

che comunque, dopo il trasferimento della gestione delle pensioni statali dal Ministero del tesoro a un ente parastatale (INPDAP), non dovrebbe tardare un provvedimento che rimuova la discriminazione dei pensionati statali contenuta nel citato art. 6;

che, per giurisprudenza costante di questa Corte, ai fini del principio di eguaglianza non sono producenti confronti con altri sistemi previdenziali, dovendosi peraltro rilevare che, a fronte degli esempi citati dal giudice rimettente (l'ultimo dei quali superato), sono più numerosi gli ordinamenti di previdenza per professionisti portanti una norma identica a quella denunciata (cfr. art. 6 della legge 4 agosto 1990, n. 236, per i geometri; art. 23 della legge 12 aprile 1991, n. 136, per i veterinari; art. 21 della legge 5 agosto 1991, n. 249, per i consulenti del lavoro; art. 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 414, per i ragionieri e periti commerciali);

che nessun argomento può trarsi dal secondo comma dell'art. 20, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge del 1990, il criterio dell'età non essendo evidentemente applicabile in caso di cessazione dell'iscrizione alla Cassa per morte: in questo caso la restrizione del diritto al rimborso dei contributi — precedentemente attribuito agli eredi — è attuata dal nuovo testo limitandolo ai superstiti indicati dall'art. 7;

che il riferimento all'art. 38 Cost. non è pertinente, la norma impugnata avendo precisamente una funzione di tutela dei livelli di finanziamento del sistema previdenziale della categoria professionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), come sostituito dall'art. 15 della legge 11 ottobre 1990, n. 290 (Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e architetti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 370

*Ordinanza 13-24 luglio 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Reati in genere - Emissione di assegni a vuoto - Remissione del debito - Condizione di improcedibilità - Omessa previsione - Richiamo alla decisione della Corte in materia n. 203/93 - Valenza della successiva remissione del debito quale ripristino di interessi patrimoniali ma non ristoratrice dell'intervenuta lesione della fede pubblica - Manifesta infondatezza.****(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 11).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1994 dal Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Carrato Massimo, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n.° 7, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Carrato Massimo, imputato del reato di emissione di assegno bancario senza provvista, il Pretore di Brescia con ordinanza del 26 settembre 1994 ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) con riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede, quale condizione di improcedibilità (o come causa estintiva) per i reati afferenti agli assegni, anche la remissione del debito;

che — rileva il Pretore remittente — soltanto il pagamento dell'assegno e degli accessori determina l'improseguibilità o improcedibilità dell'azione penale, non anche la rimessione del debito alla quale non può estendersi in via analogica la medesima disciplina;

che tale esclusione è però irragionevole (*ex art. 3 Cost.*) atteso che attraverso la remissione (totale o parziale che sia) viene meno l'interesse del creditore all'adempimento (nell'ipotesi in cui tale atto intervenga prima che il credito divenga esigibile) ovvero viene meno il danno conseguente all'inadempimento (nell'ipotesi in cui la remissione intervenga successivamente);

che tale assimilabilità della remissione del debito al pagamento comporta che, al fine della improseguibilità o improcedibilità dell'azione penale per il reato di emissione di assegno senza provvista, la disciplina non può che essere la stessa.

Considerato che — come questa Corte ha già ritenuto (sent. n. 203 del 1993) e come risulta altresì affermato nella giurisprudenza della Corte di cassazione — la circolazione degli assegni bancari è presidiata da tutela penale in ragione della loro funzione di strumento di pagamento e non già di strumento di credito, sicchè il bene giuridico tutelato è costituito dall'affidamento che la collettività fa nell'assegno come mezzo solutorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie;

che la successiva remissione del debito può valere semmai solo a ripristinare gli interessi patrimoniali, ma non elide l'intervenuta lesione della fede pubblica;

che viceversa l'eccezionale ipotesi di improcedibilità dell'azione penale, introdotta dagli artt. 8 ed 11 della legge n. 386 del 1990 per perseguire una finalità deflattiva di processi penali relativi a fatti che non destano particolare allarme sociale, nel caso di pagamento non solo dell'assegno ma anche degli accessori (interessi, penale e spese di protesto), conserva comunque — proprio in ragione di tale complessivo (più oneroso) pagamento — una funzione disincentivante dell'impiego dell'assegno come strumento di credito, funzione che invece sarebbe del tutto frustrata se anche la mera remissione del debito sortisse il medesimo effetto di paralisi dell'azione penale;

che pertanto è pienamente giustificata la disciplina differenziata delle due situazioni poste in comparazione, sicchè la censura di costituzionalità allegata dal giudice rimettente si appalesa manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza trascritta in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0973

N. 371

*Ordinanza 13-24 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Possesso ingiustificato di valori - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Ordine della confisca di somme e di oggetti - Omessa previsione - Questione già dichiarata inammissibile dalla Corte con ordinanza n. 282/95 - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.**

**(C.P.P., art. 445).**

**(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice di procedura penale, promossi con tre ordinanze emesse il 21 novembre 1994 dal Pretore di Cremona nei procedimenti penali a carico di Piazza Fabio Bruno, iscritte ai nn. 87, 88 e 89 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Cremona, prima ancora di aprire i dibattimenti a carico della medesima persona imputata della contravvenzione di possesso ingiustificato di valori prevista dall'art. 708 del codice penale, ha, di fronte alla concorde richiesta della parti di applicazione della pena a norma degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, con tre ordinanze dal contenuto pressoché identico, tutte pronunciate il 21 novembre 1994, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'art. 445 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che «il giudice, pronunciando la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ordini la confisca delle somme e degli oggetti di cui l'imputato della contravvenzione p. e p. dall'art. 708 CP non giustifichi la provenienza»;

che il giudice *a quo*, premesso che le somme in questione, non costituendo prezzo ma profitto del reato, non rientrano fra le cose assoggettabili a confisca ai sensi dell'art. 240, secondo comma, del codice penale, appositamente richiamato dalla norma denunciata, ravvisa nel sistema così articolato una rinuncia «ad espropriare cose che con alta probabilità ritorneranno nel circuito criminoso» vanificando, per giunta, lo stesso precetto dell'art. 708 del codice penale;

che, in tal modo, l'art. 445 del codice di procedura penale vulnererebbe sia l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, consentendo all'imputato di ricavare utilità dal proprio operare *contra legem*, sia l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, perché l'impossibilità di «espropriare il denaro e le altre utilità provenienti dall'attività delinquenziale, pur nella logica di premialità che ispira il patteggiamento, neutralizza la funzione di tendenziale recupero sociale» che l'ora indicato parametro costituzionale assegna alla pena;

che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che le tre ordinanze sollevano un'identica questione e che, dunque, i relativi giudizi vanno riuniti;

che la questione è stata già dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 282 del 1995, in quanto la realizzazione del *petitum* che il giudice *a quo* tende a conseguire resta preclusa a questa Corte, «spettando interventi additivi di tal genere al solo legislatore che, nella sfera della sua discrezionalità, può operare scelte anche derogatorie rispetto a quelle previste in via generale in relazione alla sentenza di patteggiamento» (v. anche ordinanza n. 334 del 1994);

che, non risultando adottati argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Cremona con le tre ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 372

Ordinanza 13-24 luglio 1995

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Parchi - Regione Toscana - Concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno di aree protette - Definizione di fatti di rilevanza penale - Nulla osta dell'ente parco - Erronea notifica dell'ordinanza di rimessione - Carenza di un adempimento essenziale della procedura dei giudizi di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.****(Legge regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, art. 20, secondo comma, in relazione alla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394).****(Cost., art. 117).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) in relazione alla legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1995 dal Pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Vellutini Andrea ed altro, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Vellutini Andrea e Cappucini Claudio, imputati, tra l'altro, del reato di cui agli artt. 110 del codice penale, 1-*sexies* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in relazione all'art. 82, quinto comma, lettera *b)*, *f)* e *g)* del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il Pretore di Grosseto, con ordinanza emessa in data 13 gennaio 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) in relazione alla legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

che a parere del giudice *a quo* la norma impugnata, nel prevedere che il rilascio del nulla-osta dell'Ente Parco tiene luogo delle autorizzazioni previste dalla normativa statale per gli interventi nelle zone sottoposte a vincoli idrogeologici e paesaggistici, si porrebbe in contrasto con la disposizione di cui all'art. 13 della legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 — ai sensi del quale il nulla-osta è funzionale alla emanazione delle concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco — così determinando la violazione dell'art. 117 della Costituzione in quanto verrebbe meno la rilevanza penale di un fatto previsto come reato dalla normativa statale;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale non si sono costituite le parti private né ha spiegato intervento la regione interessata.

Considerato che ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'ordinanza di rimessione deve essere notificata al Presidente della Giunta regionale nell'ipotesi in cui sia in questione la legge di una regione;

che nel caso, pur essendo stata denunciata una norma di legge regionale, il giudice *a quo* ha erroneamente notificato l'ordinanza di rimessione al Presidente del Consiglio dei Ministri invece che al Presidente della Giunta regionale della regione interessata che non ha avuto così modo di costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte;

che, pertanto, come già affermato (ordinanza n. 202 del 1983), essendo venuto a mancare un essenziale adempimento della procedura prevista dal citato art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi), in relazione alla legge-quadro 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Pretore di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* SANTOSUOSSO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0975

N. 376

*Sentenza 13-25 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Regione - Regione Toscana - Determinazione delle indennità, rimborso spese, trattamento economico e missioni del presidente e dei membri del comitato regionale di controllo e sezioni decentrate - Disciplina - Modifiche al riordino - Presunto eccesso di potere legislativo - Effetti della norma di interpretazione autentica - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenza 397/1994) - Insussistenza di legge sostanzialmente innovativa con effetti retroattivi - Legge interpretativa anteriore e non successiva all'accoglimento del ricorso straordinario - Adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza della norma con effetti retroattivi - Non fondatezza.**

(Legge regione Toscana 6 aprile 1989, n. 22, articolo unico).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 97, 113, 117, primo comma, 123 e 127).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 6 aprile 1989, n. 22 (Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale n. 80 del 1978: Modificazioni e riordino della disciplina relativa alla determinazione della indennità, rimborso spese, trattamento economico e delle missioni al Presidente e ai membri del Comitato regionale di controllo e sezioni decentrate), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Mangiapane Antonino contro la Regione Toscana, iscritta al n. 658 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46 prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione della Regione Toscana e di Mangiapane Antonino;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Mario Rampini per Mangiapane Antonino e Carlo Mezzanotte per la Regione Toscana.

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso del procedimento promosso dal dott. Antonino Mangiapane nei confronti della Giunta regionale della Toscana avverso l'annullamento d'ufficio di una delibera di accoglimento di proposta transattiva, il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, con ordinanza del 13 aprile 1994 (r.o. n. 658 del 1994), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 6 aprile 1989, n. 22 (Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale n. 80 del 1978: Modificazioni e riordino della disciplina relativa alla determinazione delle indennità, rimborso spese, trattamento economico e delle missioni al Presidente e ai membri del Comitato regionale di controllo e sezioni decentrate).

Nell'ordinanza vengono, anzitutto, sintetizzate le varie fasi della vertenza oggetto del giudizio innanzi al Collegio remittente e le lunghe e complesse vicende processuali parallele.

Si espone, in particolare, che essendo stato il dottor Mangiapane — attualmente segretario generale del Comune di Perugia — autorizzato dall'amministrazione di provenienza, per il periodo in cui aveva svolto le funzioni di segretario generale delle Province di Siena e di Arezzo, a risiedere a Perugia, egli riteneva di aver diritto, per le sedute di quelle sezioni decentrate del Comitato regionale di controllo (CORECO) alle quali aveva partecipato quale membro di diritto, all'applicazione in suo favore dell'art. 3 della legge regionale della Toscana n. 80 del 1978, secondo cui «a tutti i componenti effettivi e supplenti che risiedono in un comune diverso da quello sede del Comitato o delle sezioni spetta il rimborso delle spese di viaggio quando si rechino alle sedute del Comitato o delle sezioni».

Pertanto, egli chiedeva, ed otteneva la emissione di un decreto ingiuntivo per la corresponsione degli importi relativi al periodo novembre 1980-novembre 1981, relativo allo svolgimento delle funzioni di componente del CORECO di Siena, decreto, peraltro, revocato dal Tribunale di Firenze con decisione confermata in appello.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 5194 del 12 giugno 1987, accoglieva il ricorso dell'interessato, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna.

Nelle more del giudizio di rinvio, la Regione Toscana emanava la legge n. 22 del 6 aprile 1989, il cui articolo unico dispone che l'art. 3 della citata legge regionale n. 80 del 1978 deve intendersi nel senso che il rimborso delle spese di viaggio compete nei soli casi di spostamento del soggetto interessato al fine esclusivo di partecipare alle sedute del Comitato, con esclusione, quindi, del caso in cui il componente del Comitato stesso sia tenuto ad effettuare tale spostamento per motivi inerenti alla propria attività lavorativa, come era nel caso di specie.

La Corte d'appello di Bologna rigettava, poi, il ricorso del dottor Mangiapane, alla stregua della predetta normativa, ed anche la Cassazione si pronunciava negli stessi termini con la sentenza n. 12997 del 9 dicembre 1992, impugnata per revocazione. Ma in pendenza del giudizio di rinvio innanzi alla predetta Corte d'appello, la regione, adeguandosi alla prima sentenza della Cassazione, aveva intrapreso trattative per risolvere transattivamente la vertenza, e, quanto agli importi richiesti dall'interessato per il periodo dicembre 1981-giugno 1987, aveva deciso di liquidare una somma in suo favore (della quale più tardi avrebbe richiesto la restituzione).

La commissione di controllo annullava, frattanto, la delibera di approvazione della transazione, ma la relativa decisione veniva impugnata con ricorso straordinario al Capo dello Stato, il cui accoglimento determinava la reviviscenza della prima delibera. Questa veniva, poi, nuovamente annullata, questa volta d'ufficio dalla regione, in virtù della sopravvenuta legge n. 22 del 1989.

• Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, chiamato a decidere sull'impugnativa nei confronti del disposto annullamento d'ufficio, sospetta la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Toscana 6 aprile 1989, n. 22.

Il Collegio remittente solleva, al riguardo, un dubbio circa la reale connotazione della norma in questione come norma interpretativa, osservando che essa compie una operazione di integrazione testuale, e cioè prevede delle limitazioni alla spettanza del rimborso delle spese non contenute nel previgente disposto normativo.

Vi sarebbe, pertanto, un eccesso di potere legislativo nonché una violazione dei principi costituzionali che regolano la formazione delle leggi e di quello di ragionevolezza *ex art. 3* della Costituzione.

Ove, poi, ritenuta norma di interpretazione autentica, la disposizione *de qua* violerebbe altri parametri costituzionali: caducando gli effetti della menzionata decisione di accoglimento del ricorso straordinario proposto dall'interessato, si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali poste a tutela del diritto di difesa, e quindi con gli artt. 24, primo e secondo comma, e 113 della Costituzione e, incidendo su situazioni definite, violerebbe i principi di certezza del diritto, di parità di trattamento, corretto andamento dell'attività dell'amministrazione, lealtà e trasparenza di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Il Collegio remittente ravvisa, altresì, nella disposizione denunciata un contrasto con il principio di irretroattività della legge, di cui all'art. 11 delle preleggi, e, quindi, ancora una volta con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, nella misura in cui la legge interpretativa, in quanto retroattiva, viene a ledere rapporti ormai definiti.

Parimenti, il mancato rispetto di tale limite da parte del legislatore regionale violerebbe l'art. 117, primo comma, della Costituzione.

2. — Nel giudizio si sono costituiti sia la Regione Toscana, sia la parte privata, la prima chiedendo il rigetto della questione, la seconda insistendo per il suo accoglimento.

3. — Nell'imminenza dell'udienza entrambe hanno depositato memorie.

In quella presentata nell'interesse della regione, si insiste nelle conclusioni rassegnate alla stregua del carattere realmente interpretativo della legge regionale n. 22 del 1989 che, in presenza di interpretazioni giurisprudenziali diverse, ha chiarito che l'art. 3 della legge regionale n. 80 del 1978 va letto alla luce del principio della rimborsabilità delle sole spese effettivamente sostenute dal componente del CORECO che sia obbligato a spostarsi dal comune di residenza specificamente in ragione della partecipazione alla seduta del Collegio.

Secondo la difesa della regione, quindi, la legge impugnata si sarebbe limitata a privilegiare una delle due possibili interpretazioni, uno dei significati già insiti nella citata norma di cui all'art. 3 della legge regionale n. 80 del 1978. Né la legge impugnata sarebbe intervenuta, come sostiene il giudice *a quo*, ad incidere, caducandone gli effetti, sulla decisione di accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dall'interessato avverso la delibera della commissione di controllo, che aveva annullato quella regionale di approvazione della transazione intervenuta. Il d.P.R. con il quale tale ricorso è stato accolto è, infatti, successivo all'emanazione della legge stessa.

L'interpretazione privilegiata dalla disposizione impugnata, d'altra parte, lungi dall'arrecare *vulnus* alla parità di trattamento ed al principio di buona amministrazione, sarebbe stata dettata, come si legge nella relazione alla legge n. 22 del 1989, proprio dall'esigenza di evitare lo snaturamento del concetto di rimborso quale ristoro di un onere subito tramutandolo in un beneficio economico supplementare, con conseguente difformità di trattamento tra i vari componenti del Collegio ed aggravio di oneri per l'amministrazione regionale.

Quanto al rilievo del carattere retroattivo della disposizione impugnata, la difesa della regione ha ricordato la giurisprudenza costituzionale secondo la quale, fuori dalla materia penale, al legislatore non è inibito dettare norme con efficacia retroattiva, ed ha rilevato che nella specie non di legge retroattiva vera e propria si tratterebbe, ma di legge che attribuisce carattere vincolativo all'interpretazione autentica della norma preesistente.

La difesa della parte privata ha, invece, insistito per la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata ponendo l'accento sul carattere non interpretativo, ma innovativo della stessa, e comunque sulla circostanza che la pretesa economica del dottor Mangiapane, basata su effettive esigenze di rimborso spese, era stata riconosciuta fondata da una sentenza della Cassazione, che aveva affermato un principio di diritto poi vanificato dalla legge n. 22 del 1989. Questa, emanata con procedura d'urgenza nella pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello di Bologna che avrebbe dovuto applicare il principio enunciato dalla Cassazione, avrebbe, quindi, avuto il solo scopo di precludere il definitivo esito favorevole in quel giudizio. Nel contempo, essa avrebbe inciso sulla decisione di accoglimento del ricorso straordinario del Mangiapane al Capo dello Stato.

*Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 6 aprile 1989, n. 22.

Secondo la prospettazione del giudice *a quo*, la disposizione impugnata, sotto lo schermo di una interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale n. 80 del 1978, introdurrebbe una sostanziale modificazione della disciplina previgente. Essa, pertanto, realizzerebbe un'ipotesi di eccesso di potere legislativo e si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali che regolano la formazione delle leggi — che vanno individuati, in assenza di espressa menzione nella ordinanza di rimessione, negli artt. 123 e 127 della Costituzione, relativi all'attività legislativa regionale — nonché con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza.

Per l'ipotesi in cui la Corte ritenga configurabile la natura interpretativa della disposizione *de qua*, il Collegio remittente vi ravvisa ulteriori profili di incostituzionalità, in riferimento alle norme poste a tutela del diritto di difesa, e cioè agli artt. 24, primo e secondo comma, e 113 della Costituzione, perché essa caducherebbe gli effetti della decisione di accoglimento di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, e cioè di uno degli strumenti di tutela nei confronti degli atti della Pubblica Amministrazione; nonché in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto, incidendo su situazioni definite per effetto di accordo tra le parti e con valenza di posizioni di diritto soggettivo, violerebbe i principi di certezza del diritto, di parità di trattamento, di corretto andamento, di lealtà e trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione; ed ancora in riferimento al principio di ragionevolezza *ex art. 3* della Costituzione poiché, applicandosi retroattivamente, lederebbe rapporti preteriti e quindi intangibili, e all'art. 117 della Costituzione, sotto il profilo del mancato rispetto, da parte del legislatore regionale, del predetto limite dei rapporti definiti.

2. — La questione non è fondata.

La legge regionale della Toscana 22 dicembre 1978, n. 80, all'art. 3, primo comma, dispone che «a tutti i componenti effettivi e supplenti che risiedono in un comune diverso da quello sede del Comitato o delle sezioni spetta il rimborso delle spese di viaggio, quando si rechino alla seduta del Comitato e delle sezioni», stabilendo, poi, al secondo comma, la misura del rimborso in ragione della distanza tra il comune di residenza e quello sede del Comitato e delle sezioni.

Su tale disposizione il legislatore regionale è successivamente intervenuto con l'articolo unico, oggi censurato, della legge 6 aprile 1989, n. 22.

La norma in questione dispone che l'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 80 «deve intendersi nel senso che il rimborso delle spese di viaggio compete nei soli casi di spostamento del soggetto interessato al fine esclusivo di partecipare alle sedute del Comitato o delle sue sezioni», e chiarisce che «comunque il rimborso non compete quando l'interessato sia tenuto a tale spostamento per il compimento di doveri inerenti la propria ordinaria attività lavorativa».

3. — Deve essere, anzitutto, premesso che i principi in tema di disposizioni interpretative, definiti dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione alle leggi statali, sono estensibili anche alle leggi con le quali una regione interpreta autenticamente proprie precedenti normative (sentenza n. 397 del 1994).

Pertanto, ai fini del presente giudizio, va anzitutto verificato il rispetto di tali principi da parte della legge impugnata. Il ricorso a leggi di interpretazione autentica non può, infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte, essere utilizzato, come il giudice *a quo* sospetta che sia avvenuto nella specie, per attribuire a norme innovative una surrettizia efficacia retroattiva, in quanto in tal modo la legge interpretativa verrebbe meno alla sua funzione peculiare, che è quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale (sentenze n. 15 del 1995 e n. 397 del 1994).

Ritiene questa Corte, in risposta a specifica censura, che nella legge oggetto del presente giudizio, a prescindere dalla sua autoqualificazione, sono ravvisabili i caratteri propri della interpretazione autentica, e che quindi non si tratta di legge sostanzialmente innovativa con effetti retroattivi.

Induce a tali conclusioni anzitutto la considerazione della sussistenza, nella fase anteriore alla emanazione della legge regionale n. 22 del 1989, di un dubbio interpretativo di così rilevante portata da aver dato luogo, nei diversi gradi di un medesimo giudizio, come specificato in narrativa, a decisioni contrastanti.

Infatti, sia il Tribunale che la Corte di appello di Firenze avevano negato il diritto al rimborso delle spese di viaggio relative alla partecipazione del dottor Mangiapane alle sedute del Comitato regionale di controllo in considerazione della coincidenza tra il luogo di esplicazione delle sue funzioni e la sede della sezione decentrata del Comitato, diritto poi riconosciuto dalla Cassazione. Inoltre, sulla base dei principi generali del pubblico impiego e del relativo trattamento economico, come applicati dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, deve escludersi la possibilità di missione o trasferta — e, conseguentemente, di rimborso di spese di viaggio — nell'ambito del luogo di espletamento delle normali funzioni di istituto da parte del soggetto legato da rapporto di pubblico impiego; e ciò anche con riferimento ad attività diverse da quelle proprie del rapporto fondamentale.

In presenza di siffatto indirizzo giurisprudenziale, ancorché tutt'altro che univoco, non sono riscontrabili i vizi denunciati. Non può, infatti, censurarsi sul piano della ragionevolezza la scelta interpretativa operata dal legislatore regionale toscano, che è in senso conforme ad analoghe normative di altre regioni (si veda, al riguardo, l'art. 7 della legge regionale delle Marche 2 agosto 1984, n. 20), e, a ben vedere, in armonia con la *ratio* ispiratrice della norma di cui all'art. 3, terzo comma, lettera *b*), della legge dello Stato 18 dicembre 1973, n. 836, sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, nella parte in cui esclude l'indennità di trasferta per le missioni compiute nella località di abituale dimora.

Ed invero, l'autorizzazione al dipendente pubblico a risiedere in un comune diverso dalla località sede di servizio, come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, viene concessa nell'interesse privato del funzionario, in deroga ad un preciso obbligo giuridico: il relativo onere economico non può, pertanto, essere posto a carico dell'amministrazione.

Né è lecita alcuna illazione in ordine ad un presunto intento del legislatore strumentale al solo caso riferito, e non diretto ad una generalità astratta di consociati, bensì volto a vanificare il giudizio della Cassazione. Tra l'altro, non apparendo sostenibile che il caso oggetto di quel giudizio fosse l'unico in cui potesse sorgere questione di interpretazione dell'art. 3 della legge regionale della Toscana n. 80 del 1978, era ragionevole un intervento che inquadrasse l'interpretazione e l'applicazione entro i principi generali del pubblico impiego e dei relativi trattamenti economici accessori.

4. — Il carattere interpretativo della legge in esame non è, tuttavia, decisivo ai fini della verifica di conformità ai precetti costituzionali. La giurisprudenza di questa Corte ha individuato una serie di limiti alla potestà di emanazione di leggi interpretative, nel cui novero vanno considerati, oltre alla ragionevolezza della scelta operata, il divieto di ingiustificata disparità di trattamento, la coerenza e certezza del diritto, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 397 del 1994).

In particolare, il giudice *a quo* ritiene che la normativa impugnata si ponga in contrasto con i principi costituzionali che presidiano il diritto di difesa (artt. 24, primo e secondo comma, e 113 della Costituzione) vanificando gli effetti della decisione di accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal Mangiapane.

Al riguardo, è sufficiente rilevare, per confutare tale argomentazione, che, come posto in evidenza dalla difesa della Regione Toscana, la legge interpretativa *de qua* è anteriore, e non successiva, all'accoglimento del ricorso straordinario con il quale il dottor Mangiapane aveva impugnato l'annullamento da parte della Commissione di controllo della delibera di approvazione della transazione intervenuta tra l'interessato e la regione. La decisione di quel ricorso, del resto, era stata determinata da ragioni attinenti alla validità dell'atto transattivo, e del tutto estranee alla interpretazione controversa della norma di cui all'art. 3 della legge n. 80 del 1978.

5. — Quanto alla censurata violazione dei principi di certezza del diritto, parità di trattamento, corretto andamento dell'attività dell'amministrazione, lealtà e trasparenza, di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, che, secondo quanto si deduce nella ordinanza di rimessione, deriverebbe dall'aver la normativa impugnata inciso su situazioni definite per effetto di accordo tra le parti, va ribadito — a prescindere dalla considerazione che l'accordo transattivo, come chiarito in narrativa, riguardava solo una parte della lunga e complessa vicenda giudiziaria che è all'origine del presente giudizio — quanto già affermato in ordine alla ragionevolezza della legge impugnata. La legge stessa è valsa, al contrario di quanto ritenuto dal giudice *a quo*, ad evitare uno stravolgimento delle finalità della norma

regionale interpretata, impedendo — come osservato nella relazione sulla proposta di legge interpretativa poi approvata — che il concetto di rimborso quale ristoro di un onere subito si tramuti in un «beneficio economico supplementare», con conseguente, irragionevole disparità di trattamento tra i componenti del Collegio e pesante aggravio per l'amministrazione regionale, a parte ogni contrasto con i principi generali relativi agli obblighi di servizio e trattamento economico accessorio del pubblico impiego sopra richiamati.

6. — L'ultima censura da valutare riguarda il lamentato contrasto della disposizione in esame con il principio di irretroattività della legge e, quindi, ancora una volta, con quello di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto la legge retroattiva lederebbe rapporti ormai definiti, nonché con l'art. 117, primo comma della Costituzione, per il mancato rispetto da parte del legislatore regionale dello stesso principio di irretroattività.

Come è noto, il principio di irretroattività delle leggi ha ottenuto in sede costituzionale garanzia specifica soltanto con riguardo alla materia penale *ex art. 25*, secondo comma, della Costituzione: è pur vero che esso mantiene per le altre materie valore di principio generale ai sensi dell'art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari del codice civile, cui il legislatore deve in via preferenziale attenersi: ma la possibilità di adottare norme dotate di efficacia retroattiva non può essere esclusa, ove esse vengano a trovare un'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o valori costituzionalmente protetti (sentenze n. 397, n. 153 e n. 6 del 1994).

Nella fattispecie, inoltre, non si verte in tema di legge retroattiva, ma di legge interpretativa, in cui il momento della esegesi, come già chiarito, si salda con quello precettivo integrandosi con esso, per dar luogo ad una disposizione unitaria: la legge interpretativa comporta ontologicamente un carattere di riferimento al passato, intendendo che la norma interpretata abbia fin dall'origine un determinato contenuto.

Se siffatto elemento di retroattività connaturale alla legge interpretativa ceda di fronte alla intangibilità del giudicato è problema che non involge la fattispecie all'esame della Corte, in cui nessun giudicato si era formato. Infatti la Cassazione, con la prima sentenza n. 5194 del 12 giugno 1987, aveva enunciato, sulla base della norma vigente, un principio di diritto, vincolante per il giudice di rinvio nella vigenza della norma stessa, poi travolto da una successiva legge di interpretazione autentica, operante quale *ius superveniens*, mentre con successiva sentenza (soggetta a giudizio di revocazione), n. 12997 del 9 dicembre 1992, la stessa Cassazione ha poi confermato la sentenza di appello contenente il rigetto del ricorso.

7. — Alla stregua delle esposte argomentazioni, viene a cadere, altresì, il dubbio di contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 6 aprile 1989, n. 22 (Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale n. 80 del 1978: Modificazioni e riordino della disciplina relativa alla determinazione delle indennità, rimborso spese, trattamento economico e delle missioni al Presidente e ai membri del Comitato regionale di controllo e sezioni decentrate), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 123, 127, 24, primo e secondo comma, 113, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 377

*Sentenza 13-25 luglio 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - Imposta sui redditi - Accertamento sintetico - Inapplicabilità nel caso di solo reddito da terreni - Richiamo alla ordinanza n. 482/1987 della Corte - Determinazione della base imponibile mediante il ricorso alle tariffe d'estimo costituenti scelta discrezionale del legislatore per nulla irragionevole - Sussidiarietà dell'accertamento sintetico - Legittimità dell'accertamento sintetico in base ad elementi e circostanze di fatto certi nel caso di manifestazione di possesso di un reddito superiore a quello effettivo conseguito in attività agricola - Non fondatezza.**

**(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 24 e 30, in relazione al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38).**

**(Cost., artt. 3 e 53).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in relazione all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Larino sul ricorso proposto da Cordone Luigi contro l'Ufficio imposte dirette di Larino, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio promosso da L. Cordone — avente ad oggetto l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 1984 effettuato a norma dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 — la Commissione tributaria di primo grado di Larino, con ordinanza del 19 gennaio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, «in relazione al disposto di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».

Il giudice *a quo* — premesso che l'Ufficio imposte dirette aveva proceduto all'accertamento sintetico, in quanto aveva rilevato il possesso, da parte del contribuente, di tre autovetture e premesso che lo stesso contribuente «esercita attività di coltivazione di terreni» — osserva che «in presenza di solo reddito da terreni, ai sensi degli artt. 24 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non può trovare applicazione l'accertamento sintetico previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Ciò posto, il remittente aggiunge che «la disparità tra il trattamento riservato ai contribuenti, che traggono il proprio reddito dalla sola coltivazione di terreni, e quello riservato agli altri contribuenti, assoggettati alla possibilità di accertamento sintetico, appare essere in contrasto con i principi stabiliti dalle norme di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione».

2. — È intervenuto nel giudizio davanti a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che la proposta questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

In ordine alla inammissibilità l'Avvocatura — premesso che: *a)* non è dato comprendere se l'art. 38 sia o meno compreso tra le disposizioni impugnate; *b)* gli artt. 24 e 30 costituirebbero «al più» una premessa rispetto alla questione prospettata; *c)* la materia dell'ordinanza risulta controversa in quanto il fatto concernerebbe «redditi dominicali agrari e fabbricati» mentre la parte motiva della stessa ordinanza farebbe riferimento a «redditi di terreni», o alla «coltivazione di terreni» — rileva che nulla è detto circa la rilevanza della questione stessa nel giudizio *a quo*. Sul merito — precisato che gli artt. 24 e 30 del d.P.R. n. 597 del 1973 da un lato, e l'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 dall'altro, concernono ambiti distinti di operatività — l'Avvocatura ritiene che sarebbe comunque palese che «la qualità di percettore di redditi fondiari non mette di per sé il contribuente al riparo dall'accertamento sintetico, in quanto ritenere diversamente si tradurrebbe nel riconoscimento di un privilegio e quindi nella violazione del principio di eguaglianza».

3. — In prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria illustrativa con la quale svolge le argomentazioni e ribadisce le conclusioni formulate nell'atto introduttivo.

### *Considerato in diritto*

1. — La Commissione tributaria di primo grado di Larino dubita della legittimità costituzionale degli artt. 24 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 nella parte in cui dispongono che in presenza di solo reddito da terreni non può trovare applicazione l'accertamento sintetico di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Ad avviso del giudice *a quo* l'esclusione dell'accertamento sintetico dalle attività di cui agli artt. 24 e 30 censurati, verrebbe a sostanziare una disparità di trattamento tra i contribuenti che traggono il proprio reddito dalla sola coltivazione di terreni e gli altri contribuenti assoggettati alla possibilità di accertamento sintetico, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione. Sarebbe, altresì, violato l'art. 53 in quanto le norme censurate verrebbero a configurare un presupposto di imposta non corrispondente alla effettiva capacità contributiva dei soggetti esercenti le attività di cui agli artt. 24 e 30 citati.

2. — Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura generale dello Stato. L'ordinanza di rimessione contiene, infatti, una sufficiente determinazione del *thema decidendum* e della rilevanza della questione nel giudizio *a quo*: sussistono, pertanto, i presupposti che legittimano il sindacato di questa Corte.

Nel merito la questione non è fondata.

In materia di redditi fondiari vige il principio di cui all'art. 41, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 a norma del quale «i redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali», principio enunciato anche nell'art. 31, primo comma, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

Più in particolare il reddito dominicale «è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo e delle deduzioni» per tenere conto di alcune spese «stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno» (art. 24 del d.P.R. n. 597 del 1973). Il reddito agrario è «determinato mediante l'applicazione di tariffe di estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale» (art. 30 del d.P.R. n. 597 del 1973).

Questa Corte ha già affermato (ordinanza n. 482 del 1987) che la determinazione della base imponibile, mediante il ricorso alle tariffe d'estimo costituisce una scelta discrezionale «per nulla irragionevole» del legislatore, il quale, seguendo un'antica tradizione di politica tributaria, ha inteso avvalersi di un criterio — quello dell'accertamento catastale — realistico ed estremamente utile alla semplificazione ed alla rapidità dei procedimenti di accertamento dei redditi, nonché a prevenire un notevole contenzioso.

Ne consegue che l'accertamento catastale è l'unico criterio di determinazione dei redditi fondiari, e nella specie dei redditi agrari e dominicali, risultando assolutamente incompatibili ulteriori forme di accertamento ed in particolare quello sintetico di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Infatti, il suddetto accertamento sintetico è un criterio sussidiario che, attraverso l'applicazione di indici e coefficienti presuntivi di reddito, determina un reddito medio al fine di colpire anche quella parte di reddito imponibile che non sia stata dichiarata. Tuttavia, se il reddito «fondatamente attribuibile al contribuente in base ad elementi e a circostanze di fatto certi» (art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973) è superiore a quello dichiarato ma è, come quest'ultimo, esclusivamente di natura agraria, poiché prodotto con l'esercizio di attività rientranti fra quelle previste dall'art. 29 del d.P.R. n. 917 del 1986, l'istituto

dell'accertamento sintetico non può trovare applicazione, trattandosi di reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole (artt. 24 e 29 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), che copre sia le annualità di maggiore produttività e redditività, sia quelle di crisi o di parziale infecondità.

Ciò costituisce un vantaggio del criterio della media, a seconda dei casi, o per l'amministrazione finanziaria in ipotesi di anno di crisi, ovvero per il contribuente nelle annualità più fertili. In tale ultimo caso, infatti, il maggiore reddito (rispetto a quello risultante dalle tariffe di estimo su base catastale) non può, neppure presuntivamente, costituire base imponibile per le ragioni già dette e sempre che, ovviamente, il reddito dichiarato sia stato determinato in base ad una corretta applicazione delle tariffe d'estimo catastale e delle allibrizioni in catasto e che vi sia una esatta corrispondenza con la situazione di fatto, anche sotto il profilo della qualità e della classe del terreno.

D'altro canto l'amministrazione finanziaria consegue un vantaggio ed una semplificazione, in quanto può pretendere la medesima determinazione del reddito fondiario inerente ai terreni, come reddito medio ordinario ritraibile dal terreno, anche nelle annualità di minore produzione e di diminuzione di capacità produttiva dipendenti da determinazioni intenzionali o da circostanze transitorie (che non possono dare luogo a variazioni in diminuzione: art. 26 del d.P.R. n. 917 del 1986), con i soli limiti di perdite per mancata coltivazione o per eventi naturali (artt. 28 e 32 del d.P.R. n. 917 del 1986) o di interventi legislativi speciali.

3. — Sulla base delle predette considerazioni consegue che il tenore di vita del contribuente «sproporzionato rispetto al reddito dichiarato» non può dare luogo ad ulteriori accertamenti, ove si tratti di reddito esclusivamente fondiario inerente a terreni (reddito dominicale e/o agrario) e questo sia stato correttamente quantificato (anche per le deduzioni) e non vi sia alcun elemento di prova dell'esistenza di altre o diverse fonti reddituali.

In altri termini, ove la capacità di spesa del contribuente manifesti il possesso di un reddito superiore a quello «effettivo» realmente conseguito nell'esercizio delle attività agricole e quindi di un reddito diverso da quello denunciato (possesso di altri terreni o esercizio di attività diverse non riconducibili a quelle agricole), diventa legittimo l'accertamento sintetico in «base ad elementi e circostanze di fatto certi», salva la facoltà del contribuente di fornire la prova della provenienza del maggiore reddito determinato o determinabile sinteticamente, di cui al richiamato art. 38, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Alla luce delle suesposte considerazioni le censure prospettate dal remittente appaiono prive di fondamento e la relativa questione va, pertanto, dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in relazione all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Larino, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 378

*Sentenza 13-25 luglio 1995***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Navigazione - Regione Piemonte - Disciplina dello sci nautico in acque interne - Competenza alla emanazione del relativo regolamento - Disciplina statale denunciata qualificabile come suppletiva ed efficace soltanto per il tempo in cui le regioni non provvedano a disciplinare autonomamente la materia - Inattuabilità nella regione Piemonte dotata di specifica regolamentazione regionale - Insussistenza della denunciata invasività di competenze - Inammissibilità.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Piemonte notificato il 25 novembre 1994, depositato in Cancelleria il 1° dicembre 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550 (Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne), ed iscritto al n. 44 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Regione Piemonte ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in riferimento al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550 (Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne), chiedendo si dichiarasse che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dei trasporti e della navigazione, regolamentare l'attività di sci nautico nelle acque dei laghi regionali, materia compresa nella navigazione lacuale rientrante nelle attribuzioni normative ed amministrative conferite alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, e di conseguenza l'annullamento del regolamento impugnato.

La Regione Piemonte osserva che il regolamento denunciato come invasivo presenta un contenuto più ampio del precedente decreto adottato dal Ministro dei trasporti il 18 settembre 1986, il quale, disciplinando l'esercizio dello sci nautico nelle idrovie interne, si limitava a regolamentare il riconoscimento dell'idoneità al traino dei mezzi nautici e le modalità dell'apposita annotazione sulle relative licenze di navigazione.

Il regolamento denunciato, invece, ampliando la materia trattata senza tener conto delle competenze normative ed amministrative regionali, avrebbe compresso con una nuova disciplina di dettaglio l'autonomia della Regione, che ha già provveduto ad adottare una propria regolamentazione per la navigazione nei laghi piemontesi, esercitando le competenze trasferite con l'art. 5 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e con l'art. 97 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. In particolare la Regione — richiamando i decreti del Presidente della Giunta regionale 4 maggio 1992, n. 1992, 1° luglio 1992, n. 2906 e 17 giugno 1992, n. 2685 — afferma di avere già disciplinato la navigazione nei laghi di Avigliana, Mergozzo, Orta e Viverone, nei quali sarebbe del tutto precluso l'esercizio dello sci d'acqua se trovasse ora attuazione il regolamento statale. Quest'ultimo, difatti, delimita in maniera fissa e predeterminata per tutti i laghi l'area che può

essere destinata all'attività di sci nautico, senza tener conto della specificità delle diverse situazioni. L'esercizio della stessa attività sarebbe invece consentito dalla disciplina regionale che, nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela ambientale, delimita gli spazi destinati allo sci d'acqua secondo indicazioni cartografiche specificamente determinate per ciascun lago.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, affermando che è priva di fondamento la denuncia di indebita invasione delle attribuzioni regionali.

L'Avvocatura, richiamando i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 214 del 1985), esclude che il regolamento denunciato possa esplicare efficacia nell'ambito di quelle regioni che, come il Piemonte, hanno già provveduto a disciplinare, nell'esercizio delle attribuzioni loro spettanti in una materia di competenza concorrente, la pratica dello sci nautico nelle acque interne al rispettivo territorio.

### *Considerato in diritto*

1. — Il conflitto di attribuzione ha ad oggetto il regolamento che disciplina lo sci nautico in acque interne, adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550. Esso, abrogando il precedente decreto ministeriale 18 settembre 1986, è diretto ad uniformare, con opportuni adattamenti, la disciplina dello sci nautico in acque interne a quella vigente nelle acque marittime. In particolare il regolamento stabilisce il tempo in cui tale attività è consentita, i requisiti dei conduttori e dei natanti, la delimitazione degli spazi e le modalità con le quali devono avvenire la partenza ed il rientro, le condizioni per l'esercizio dello sci nautico, specificamente per conto terzi o da società sportive.

La Regione Piemonte denuncia il regolamento statale perché, incidendo su aspetti di interesse esclusivamente locale, invaderebbe competenze normative ed amministrative regionali in materia di navigazione lacuale. In contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, sarebbero toccate funzioni già trasferite alle regioni a statuto ordinario dall'art. 5 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e dall'art. 97 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. La regolamentazione statale si sovrapporrebbe a quella della Regione, che ha già provveduto a disciplinare la navigazione e l'esercizio dello sci nautico nelle acque dei laghi compresi nel territorio regionale.

2. — I termini del conflitto, delimitati dal ricorso che lo ha promosso, riguardano esclusivamente il contenuto sostanziale della disciplina adottata con il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 550 del 1994, in una materia legata a specifiche situazioni locali e rimessa in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione alla competenza concorrente delle regioni, chiamate ad apprezzare e disciplinare le peculiarità della navigazione interna (cfr. sentenze n. 216 del 1993 e n. 478 del 1991).

Il conflitto presuppone, inoltre, che le disposizioni del regolamento siano applicabili anche alla Regione Piemonte.

3. — Il decreto impugnato non si configura, sotto il profilo formale e sostanziale, come atto di indirizzo e coordinamento. Pur investendo profili attinenti alla sicurezza dei mezzi, a modalità di esercizio dell'attività ed alla competenza di chi vi è addetto — aspetti che possono richiedere indirizzi unitari e criteri di valutazione omogenei sul territorio nazionale —, il regolamento detta una disciplina di dettaglio che involge competenze normative della Regione. In tal caso la disciplina statale può solo integrare transitoriamente l'ordinamento ed assumere carattere suppletivo, valendo se e fin quando vi sia inerzia della Regione nel disciplinare con proprie norme lo stesso oggetto (sentenze n. 49 del 1991 e n. 165 del 1989).

Le disposizioni dettate con il regolamento denunciato come invasivo sono modellate sulle norme vigenti per lo sci nautico in acque marittime ed offrono una compiuta disciplina di riferimento, idonea ad operare in assenza di norme regionali. In questo settore si è ritenuto necessario garantire che vi sia in ogni caso una regolamentazione, trattandosi di un'attività che richiede il rispetto di regole di comportamento dirette anche a garantire la sicurezza di chi pratica lo sci nautico e dei terzi.

La disciplina statale denunciata come invasiva può essere qualificata come suppletiva. In quanto tale, essa è efficace soltanto per il tempo in cui le regioni non provvedano a disciplinare autonomamente la materia e non può operare dove, come in Piemonte, sia stata emanata una specifica regolamentazione regionale. Manca, quindi, la denunciata invasività ed il conflitto di attribuzione deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550 (Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne), promosso dalla Regione Piemonte nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0981

N. 379

*Sentenza 13-25 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Esperimento di rogatoria all'estero disposta in fase dibattimentale - Omessa garanzia della presenza del difensore dell'imputato - Esigenza di distinguere tra norme che regolano l'assunzione della prova e norme che ne disciplinano l'utilizzazione - Insussistenza di preclusioni all'autorità giudiziaria di procedere alla valutazione della eventuale contrarietà ai principi fondamentali costituzionali dell'ordinamento, dell'atto assunto per rogatoria e segnatamente all'esercizio inderogabile dei diritti della difesa - Non fondatezza.**

**(Legge 23 febbraio 1961, n. 215, art. 2).**

**(Cost., art. 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1961, n. 215 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1994 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Maffi Aldo ed altro, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.

*Ritenuto in fatto*

1. — La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1961, n. 215, nella parte in cui, dando esecuzione alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, consente, in connessione con il precedente art. 3, l'esperimento di rogatorie all'estero, disposte in fase dibattimentale, senza garantire la presenza del difensore dell'imputato.

2. — Premette il giudice *a quo* che nel caso sottoposto al suo esame è applicabile la Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959, sottoscritta e resa esecutiva in Italia con legge 23 febbraio 1961, n. 215 (art. 2), e operante nei confronti della Francia dal 23 maggio 1967, dopo la ratifica da parte di quest'ultima.

Detta Convenzione, all'art. 3, dispone che lo Stato richiesto farà eseguire «nelle forme previste dalla propria legislazione» le rogatorie relative a procedimenti penali a lui dirette dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

Al successivo art. 4 dispone che le autorità e «le persone in causa» potranno assistere all'esecuzione della rogatoria se lo Stato richiesto «vi consente». Norma che va interpretata in connessione con il precedente art. 3, nel senso che lo Stato richiesto, ove la propria legislazione lo preveda, può consentire o meno la presenza, all'assunzione della prova, delle «autorità» e delle «persone in causa», senza garantire il diritto all'assistenza del difensore, anche ove tale diritto sia inderogabilmente garantito dall'ordinamento dello Stato richiedente.

Avendo l'Italia reso esecutiva detta Convenzione, ne deriva, secondo la Corte di cassazione, che le rogatorie eseguite in conformità di essa e della legislazione dello Stato richiesto, sono utilizzabili nel processo penale, ponendosi la legge di esecuzione come norma speciale — in conformità a quanto stabilito dall'art. 696 del codice di procedura penale — rispetto alle norme processuali generali in tema di assunzione della prova.

3. — Ciò premesso, il remittente rileva che la Corte costituzionale, già in riferimento al precedente codice di procedura penale, sin dalle sentenze n. 63 e 64 del 1972, ha ritenuto che, mentre non viola di regola l'art. 24 della Costituzione l'assunzione di prove testimoniali in istruttoria senza la presenza del difensore, tale presenza deve essere inderogabilmente garantita — perché non ne risulti violato l'art. 24 della Costituzione — ove si tratti di prove non ripetibili in dibattimento alla presenza del difensore.

Da tali decisioni si evincerebbe il principio che l'art. 24 della Costituzione impone che la prova da utilizzare, non a meri fini istruttori, ma ai fini della decisione, debba essere necessariamente assunta con la partecipazione del difensore.

Osserva ancora il remittente, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il diritto di difesa, in quanto ineludibile garanzia di assistenza tecnico-professionale, deve essere assicurato in modo effettivo ed è tra i diritti considerati dalla Costituzione inviolabili ed irrinunciabili.

In tale contesto la presenza del difensore alla prova non avrebbe solo lo scopo di garantire il contraddittorio, ma anche la stessa legalità formale e sostanziale dell'assunzione, rientrando fra i compiti del difensore quello di tutelare l'imputato attraverso l'irrinunciabile controllo, tecnico-professionale, che la prova sia assunta in effettiva conformità alle regole processuali, con particolare riferimento a quelle che ne assicurano la «genuinità».

Viene, infine, richiamata la sentenza n. 436 del 1990, con la quale questa Corte ha affermato l'essenzialità, ai fini della garanzia del diritto di difesa, del ruolo del difensore in sede d'incidente probatorio, in relazione all'equiparazione della prova ivi assunta a quella assunta in dibattimento. Ne risulterebbe confermata, indirettamente, ma espressamente, la necessità della presenza del difensore per l'assunzione delle prove in fase dibattimentale, in relazione alla tutela del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

In conclusione la Corte remittente ritiene non manifestamente infondato il dubbio che la norma in esame, consentendo l'utilizzazione di prove testimoniali assunte, in fase dibattimentale, attraverso rogatorie internazionali che non garantiscono la presenza del difensore dell'imputato, comprometta il diritto di difesa in maniera irreversibile, consentendo di fondare la decisione su prove assunte in violazione dell'art. 24 della Costituzione.

4. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza (*recte*: inammissibilità) della questione.

Rileva l'Avvocatura che la questione, così come formulata, appare priva del requisito della rilevanza, perché ciò che nel caso in esame viene in discussione non è la legge di esecuzione e di autorizzazione alla ratifica dell'indicata Convenzione, né le disposizioni del codice di rito concernenti la valutazione degli effetti che al mezzo di prova assunto per rogatoria possono essere riconosciuti nell'ordinamento interno, ma esclusivamente il risultato pratico di una singola domanda di cooperazione.

La valutazione dell'attività espletata, ossia il riconoscimento degli effetti giuridici dell'atto assunto per rogatoria, prosegue l'Avvocatura deve essere condotta alla stregua della legge dello stato richiedente e, quindi, nel caso in esame, secondo le norme del codice di rito concernenti la valutazione della prova, interpretate alla luce dei principi generali dell'ordinamento della Repubblica (ai sensi degli artt. 671, primo comma, n. 3, del codice Rocco, e 733 del codice vigente, applicabili analogicamente), i quali esplicitano meglio il concetto di ordine pubblico, di cui all'art. 31 delle preleggi.

In sostanza il giudice nazionale dovrebbe procedere ad una eventuale valutazione della contrarietà ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico dell'atto assunto per rogatoria, accertare se il contenuto dello stesso, per le modalità con cui si è formato, si risolva o meno in un corpo estraneo al nostro sistema. E tale accertamento, di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, andrebbe condotto secondo le regole che concernono nel nostro ordinamento la valutazione della prova, senza che possa assumere alcuna rilevanza l'indicata legge di esecuzione, la quale si è limitata a predisporre per le autorità nazionali (cui spetta la valutazione dell'opportunità e della eventuale rilevanza del mezzo formante oggetto della domanda di rogatoria) uno strumento di cooperazione giudiziaria in materia penale.

In conseguenza, la circostanza che il risultato pratico della cooperazione si sia nel caso di specie risolto, come assume il giudice di legittimità, nell'assunzione di un atto nullo (o inutilizzabile) per il nostro ordinamento, indicherebbe solo i limiti della cooperazione internazionale, ma non prospetterebbe alcun profilo di incostituzionalità della norma impugnata (o di altre disposizioni) avente rilevanza in sede di giudizio incidentale.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1961, n. 215, nella parte in cui, dando esecuzione all'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, sottoscritta a Strasburgo il 20 aprile 1959, «consente l'esperimento di rogatorie all'estero, disposte in fase dibattimentale, anche senza la presenza del difensore dell'imputato».

Ad avviso della Corte remittente, detta norma, in quanto consentirebbe «di fondare la decisione» su di una prova assunta senza la garanzia della partecipazione del difensore, si pone in insanabile contrasto con il principio fondamentale del diritto alla difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.

2. — Va in primo luogo esaminata l'eccezione di infondatezza (*recte*: inammissibilità) sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio e rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa del Governo pone in dubbio la rilevanza della questione nel giudizio *a quo* osservando che quanto lamentato dal giudice remittente non sarebbe conseguenza diretta della norma impugnata, bensì solo del risultato pratico di una singola domanda di assistenza; ciò in quanto la Convenzione di Strasburgo si limiterebbe soltanto ad offrire uno strumento di cooperazione giudiziaria in materia penale alle Autorità nazionali, lasciando nella facoltà dello Stato richiesto lo stabilire le concrete modalità di assunzione dell'atto.

3. — L'eccezione deve essere disattesa.

Al di là del risultato concreto di una singola rogatoria, ciò che la questione sollevata intende censurare è proprio la possibilità, consentita dalla norma impugnata, che si proceda all'assunzione di una prova all'estero senza che alla difesa dell'imputato venga permesso di assistere; ciò in luogo della auspicata obbligatorietà «della presenza del difensore dell'imputato».

Tanto è sufficiente per confermare la rilevanza della questione.

4. — Nel merito la questione non è fondata nei sensi di seguito esposti.

In linea generale è del tutto evidente che, nell'ordinamento italiano, in base al principio sancito nell'art. 24 della Costituzione, la presenza del difensore dell'imputato (o che questi sia posto in grado di assistere) si pone come garanzia irrinunciabile ai fini dell'assunzione di una prova in fase dibattimentale.

Del pari evidente è che, sulla base della citata convenzione internazionale di assistenza giudiziaria, l'atto probatorio assunto all'estero, per rogatoria non può che essere espletato nelle forme proprie dello Stato richiesto, ove sono ovviamente inapplicabili le regole processuali proprie dello Stato richiedente.

Peraltro — è appena il caso di sottolineare — non potendo certamente essere imposto in sede internazionale (in difetto di diversa norma pattizia), il principio dell'obbligatorietà della presenza del difensore nell'assunzione delle prove dibattimentali, anche l'accoglimento della questione, in ipotesi, non potrebbe avere altro effetto che quello di precludere del tutto all'Autorità giudiziaria italiana qualsiasi possibilità di formulare richieste di rogatoria.

Occorre, invece, distinguere tra norme che regolano l'assunzione della prova e norme che ne disciplinano l'utilizzazione.

Sul punto non può essere condivisa l'affermazione del giudice remittente secondo cui le prove assunte nel rispetto della Convenzione sono, per ciò stesso, pienamente utilizzabili; nulla afferma la Convenzione sulla utilizzabilità delle prove assunte per rogatoria, né dalle suddette norme, o da altro, può ricavarsi il principio della rinuncia del giudice nazionale a verificare, in piena indipendenza e secondo i principi fondamentali del proprio ordinamento, se le modalità con cui l'atto è stato assunto lo rendano utilizzabile come prova.

In breve, posto che la domanda di assistenza giudiziaria crea un rapporto tra Stati, ciascuno dei quali si presenta nel proprio ordine indipendente e sovrano, il medesimo principio postula che, da un lato, l'esecuzione materiale degli atti richiesti debba necessariamente avvenire nei modi previsti dalla *lex fori* e, dall'altro, che la valutazione delle attività espletate (ossia degli effetti che a detti atti possono essere riconosciuti) vada condotta alla stregua dell'ordinamento dello Stato richiedente.

Né il contrario orientamento espresso dal giudice *a quo* può essere considerato diritto vivente, posto che altre decisioni della medesima Corte hanno da tempo avvertito che, ai fini della utilizzabilità di un atto, non basta che questo risulti compiuto secondo le regole vigenti nello Stato in cui è stato assunto, ma occorre anche che dette modalità non si pongano in contrasto con le leggi interne proibitive concernenti le persone e gli atti e con quelle che, in qualsiasi modo, riguardino l'ordine pubblico, tra le quali, prime tra tutte, quelle che riguardano l'esercizio inderogabile dei diritti della difesa.

La norma impugnata, quindi, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente vincolata dal rispetto della garanzia sancita dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, non solo consente che il giudice italiano, prima dell'espletamento dell'atto, si avvalga di tutte le facoltà riconosciutegli dalla Convenzione medesima per ottenere il consenso dello Stato richiesto in ordine alla presenza delle parti interessate (e dei rispettivi difensori), ma non preclude in alcun modo all'Autorità giudiziaria di procedere alla valutazione della eventuale contrarietà, ai principi fondamentali del nostro ordinamento, dell'atto assunto per rogatoria, e, quindi, di accertare, caso per caso, se il contenuto dello stesso, per le modalità con cui si è formato, possa o meno essere utilizzato.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1961, n. 215 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959) sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* FERRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 380

*Sentenza 13-25 luglio 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Comuni e province - Regione Trentino-Alto Adige - Deliberazioni degli organi comunali - Controllo preventivo di legittimità - Esecutività - Intervento della Giunta provinciale - Termine per l'annullamento - Decorrenza - Sospensione e interruzione - Requisiti - Ragionevolezza - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.****(Legge regione Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, art. 52, quarto comma, trasfuso nell'art. 96 del testo unico approvato con d.P.G.R. 14 ottobre 1993, n. 19/L).****(Cost., artt. 3, 5 e 130).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, della legge della Regione Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), «trasfuso nell'art. 96 del testo unico approvato con d.P.G.r. 14 ottobre 1993, n. 19/L», promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1994 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige sul ricorso proposto dal Comune di Tuenno contro la Provincia autonoma di Trento, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento della Regione Trentino-Alto Adige;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Massimo Vari.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza emessa il 25 novembre 1994 — nel giudizio sul ricorso proposto dal Comune di Tuenno avverso il provvedimento con il quale la Giunta provinciale di Trento ha disposto l'annullamento di una deliberazione del Consiglio comunale — il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 5 e 130 della Costituzione, dell'art. 52, comma 4, della legge regionale del Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), «trasfuso nell'art. 96 del testo unico approvato con d.P.G.r. 14 ottobre 1993, n. 19/L», il quale prevede che, nel caso in cui — nel corso del controllo sulle deliberazioni comunali, svolto, nella Regione Trentino-Alto Adige, dalla Giunta provinciale — vengano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante, il termine per l'annullamento (di venti giorni) riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

La norma sarebbe irrazionale ed in contrasto con i principi costituzionali sul controllo di legittimità degli atti amministrativi, in quanto, nel caso della richiesta di elementi integrativi di giudizio, il termine effettivo di venti giorni, a disposizione dell'organo di controllo, sarebbe eccessivamente compresso, con il rischio, tra l'altro, che i provvedimenti siano trasmessi volutamente incompleti all'organo di controllo, al fine di sottrarre spazio ed efficacia al controllo medesimo.

Ad avviso del remittente, la logica suggerirebbe, invece, di riservare all'esame degli elementi integrativi gli stessi venti giorni previsti per il controllo del primo atto, come era stabilito dall'art. 59 della legge statale del 10 febbraio 1953, n. 62, tanto più che il potere di controllo costituisce «un diritto soggettivo di una persona giuridica di diritto pubblico».

2. — Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale è intervenuta la Regione Trentino-Alto Adige, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile ovvero infondata.

Rilevato che l'ordinanza richiede una pronuncia additiva, attraverso la sostituzione al sistema della sospensione del termine di quello dell'interruzione, e cioè una pronuncia implicante una scelta ampiamente discrezionale che esula dai poteri della Corte, si osserva che non può costituire parametro, trattandosi di una regione a statuto speciale, dotata di competenza esclusiva in materia di controlli, la legge statale sulle autonomie locali che adotta il sistema della interruzione del termine per il controllo, anziché quello della sospensione. Inoltre, tra i parametri invocati, l'art. 5 della Costituzione non sembra minimamente coinvolto dalla norma in esame, apparendo, al contrario, il sistema della sospensione maggiormente rispettoso delle autonomie locali.

Circa la lamentata violazione dell'art. 130 della Costituzione, la memoria sottolinea che il sistema della sospensione del termine deve essere giudicato ragionevole, in quanto assicura comunque, sebbene in due fasi, un tempo complessivo di esame non inferiore a quello di venti giorni, previsto per il caso in cui non si faccia luogo a richiesta di chiarimenti; tempo questo che rappresenta il risultato della scelta discrezionale del legislatore.

### *Considerato in diritto*

1. — Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, della legge regionale del Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), «trasfuso nell'art. 96 del testo unico approvato con d.P.G.R. 14 ottobre 1993, n. 19/L».

La disposizione in questione, dopo aver stabilito, al comma 1, che le deliberazioni degli organi comunali soggette a controllo preventivo di legittimità diventano esecutive se, nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse, la Giunta provinciale non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone, entro il medesimo termine, comunicazione all'ente interessato, dispone, al comma 4, che il termine è sospeso per una sola volta se, prima della sua scadenza, il Presidente della Giunta provinciale o l'assessore competente chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante, precisando che, in tal caso, il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

Secondo il giudice remittente la disposizione censurata, nella parte in cui prevede che il termine di venti giorni resti soltanto sospeso e non interrotto in caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e riprenda, perciò, a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti, sarebbe in contrasto con i principi costituzionali sul controllo di legittimità degli atti amministrativi, di cui agli artt. 5 e 130 della Costituzione, nonché con l'art. 3 della Costituzione; parametro quest'ultimo che non viene espressamente citato, ma è desumibile dalla motivazione dell'ordinanza, che denuncia, tra l'altro, l'irrazionalità della disposizione impugnata.

2. — La questione non è fondata.

Va, anzitutto, rilevata l'improprietà del riferimento all'art. 5 della Costituzione, norma che, invero, si limita a sancire i principi dell'autonomia e del decentramento, ponendoli a fondamento dell'ordinamento repubblicano, ma non tocca la materia dei controlli.

Quanto, poi, all'art. 130 della Costituzione, va ricordato che la Regione Trentino-Alto Adige gode di competenza esclusiva nella materia dell'ordinamento degli enti locali, nell'ambito della quale rientrano anche i controlli (art. 4, numero 3, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2).

Vero è che detta competenza va esercitata in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, ma, per quel che può qui interessare, dall'art. 130 della Costituzione null'altro è dato desumere se non il principio che il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali è esercitato da un organo della Regione; principio con il quale la disposizione impugnata è certamente in sintonia.

Per il resto, nel caso della Regione Trentino-Alto Adige, come anche per le altre regioni ad autonomia differenziata, resta affidato al legislatore regionale il compito di disciplinare, tra l'altro, il procedimento e i tempi del controllo, secondo scelte rimesse alla sua discrezionalità, come si desume anche dalle soluzioni seguite dalle altre regioni a statuto speciale che, pur avendo, in linea di massima, accolto, per quanto attiene alla richiesta di chiarimenti, il criterio dell'interruzione, non seguono soluzioni univoche quanto ai termini entro i quali deve esaurirsi la procedura di controllo. Va da sé che la discrezionalità, affidata al legislatore, incontra il limite della ragionevolezza, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, limite che, tuttavia, non sembra travalicato nel caso della legge regionale denunciata.

L'avverarsi dell'ipotesi formulata dal giudice remittente, secondo il quale, esaurita la prima fase di riscontro, potrebbe permanere un tempo residuo eccessivamente ridotto, tale da non consentire una adeguata valutazione dell'atto alla luce degli elementi acquisiti in via istruttoria, dipenderà, a ben vedere, pur sempre dall'organo di controllo, al quale, in definitiva, spetterà di utilizzare il complessivo tempo a disposizione in modo tale che fra il primo esame e quello che interviene in esito all'istruttoria disposta, vi sia una equilibrata ripartizione del complessivo termine di venti giorni.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, della legge regionale del Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), «trasfuso nell'art. 96 del testo unico approvato con d.P.G.r. 14 ottobre 1993, n. 19/L», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 130 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0983

N. 381

*Sentenza 13-25 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Imputato che si avvalga della facoltà di non rispondere - Possibilità che sia data lettura anche dei verbali delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in sede di interrogatorio delegato dal P.M. - Omessa previsione - Questione ormai chiaramente risolta nel senso auspicato dal giudice rimettente in seguito alla sentenza della Corte n. 60/95 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 513, primo comma, c.p.p. - Richiamo alle decisioni della Corte di non fondatezza e di manifesta infondatezza nn. 476/992, 176 e 338 del 1993 - Non fondatezza - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 76, 109, 111 e 112).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 giugno 1994 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Ferrero Federico, iscritta al n. 544 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 18 ottobre 1994 dal Pretore di Padova, sezione distaccata di Piove di Sacco, nel procedimento penale a carico di Bartolami Stefano, iscritta al n. 707 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza del 6 giugno 1994 (r.o. n. 544/94), il Pretore di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76 e 111 della Costituzione, dell'art. 513 del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che, qualora l'imputato o le persone indicate nell'art. 210 c.p.p. si avvalgano della facoltà di non rispondere, sia data lettura anche dei verbali delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in sede di interrogatorio delegato dal p.m. ex art. 370.1 del c.p.p.».

Il giudice remittente premette che, in sede di esame di persona imputata in procedimento connesso avvalsi della facoltà di non rispondere, il pubblico ministero ha chiesto di dare lettura delle dichiarazioni da essa rese alla polizia giudiziaria, in sede di interrogatorio delegato, ma che tale richiesta non può essere accolta in base al disposto dell'art. 513 del codice di procedura penale. Ciò posto, ad avviso del giudice *a quo*, tale preclusione viola, da un lato, gli artt. 3 e 111 della Costituzione, per ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad atti con identica valenza probatoria che vengono invece acquisiti al fascicolo del dibattimento se utilizzati per le contestazioni (art. 503, comma 5, del codice di procedura penale), con conseguente perdita di fonti di prova tale da influire anche sull'obbligo costituzionale di motivazione delle sentenze; dall'altro, l'art. 76 della Costituzione, per contrasto con la legge delega n. 81 del 1987, la cui direttiva n. 76 prevede, all'ultimo periodo, «una specifica diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione».

2.1. — Con ordinanza del 18 ottobre 1994 (r.o. n. 707/94), il Pretore di Padova — sezione distaccata di Piove di Sacco — ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 109 e 112 della Costituzione, dell'art. 513 del codice di procedura penale «nella parte in cui non consente che, nel caso in cui imputato o persona indicata dall'art. 210 c.p.p. sia contumace o assente o si rifiuti di sottoporsi all'esame, sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dal soggetto alla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, alla presenza del difensore ex art. 350.3 del c.p.p.».

Il giudice remittente premette che, in sede di esame di persona imputata in procedimento connesso avvalsi della facoltà di non rispondere, il pubblico ministero ha chiesto di dare lettura delle dichiarazioni da essa rese, in sede di sommarie informazioni, alla polizia giudiziaria, ma che tale richiesta non è allo stato accoglibile ai sensi dell'art. 513 del codice di procedura penale (pur dopo la sentenza di questa Corte n. 254 del 1992). Ciò posto, ad avviso del giudice *a quo*, quest'ultima norma contrasta con l'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento in tema di letture, non giustificata dall'identità dell'interrogante (tanto più alla luce delle modifiche apportate all'art. 503, comma 5, del codice di procedura penale); con l'art. 109 della Costituzione, in quanto il pubblico ministero si vede contrastato nell'utilizzazione della polizia giudiziaria anche per atti legittimi e necessari perché il nuovo processo penale possa utilmente funzionare; infine, con l'art. 112 della Costituzione, in quanto si determina una perdita di fonti di prova ritualmente acquisite, senza che ciò sia giustificato dalla tutela di alcun confliggente diritto.

2.2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta infondatezza della questione, già decisa con sentenza n. 476 del 1992.

### *Considerato in diritto*

1. — Le questioni sollevate con le ordinanze di rimessione hanno ad oggetto la medesima norma di legge, per cui i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2.1. — Con ordinanza del 6 giugno 1994 (r.o. n. 544 del 1994), il Pretore di Padova, nel corso di un dibattimento nel quale una persona imputata in procedimento connesso si è avvalsa della facoltà di non rispondere ai sensi dell'art. 210 del codice di procedura penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice medesimo (in particolare la censura deve intendersi riferita, in aderenza alla fattispecie, al comma 2), nella parte in cui non prevede che, verificandosi la indicata evenienza, possa darsi lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle suddette persone alla polizia giudiziaria in sede di interrogatorio da questa effettuato su delega del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 370 del codice di procedura penale.

Ad avviso del remittente, la norma viola, da un lato, gli artt. 3 e 111 della Costituzione per ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad atti con identica valenza probatoria (il riferimento è all'art. 503, comma 5, del codice di procedura penale, il quale prevede l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, se utilizzate per le contestazioni, delle dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero), con conseguenze anche sull'obbligo di motivazione delle sentenze; dall'altro, l'art. 76 della Costituzione, per contrasto con la direttiva n. 76 della legge di delega n. 81 del 1987.

2.2. — La questione non è fondata, in quanto, a seguito della sentenza di questa Corte n. 60 del 1995 (successiva all'ordinanza di rimessione), la medesima deve ormai intendersi chiaramente risolta nel senso auspicato dal remittente.

Con la predetta pronuncia, infatti, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponga che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero».

A tale conclusione la Corte è pervenuta sulla base della essenziale considerazione che l'interrogatorio effettuato dalla polizia giudiziaria a ciò delegata si svolge (così come, del resto, avviene per gli altri atti delegabili, ai sensi dell'art. 370, comma 1, del codice di procedura penale) con le stesse modalità garantistiche di quello compiuto personalmente dal pubblico ministero, ed è anzi assistito dall'ulteriore garanzia della presenza obbligatoria del difensore. Ne derivava una irrazionale disparità di disciplina nel regime di utilizzazione processuale, in deroga al criterio di assimilazione seguito nello stesso codice (cfr. il citato art. 503, comma 5), tra atti diretti ed atti delegati.

Ciò posto, appare evidente l'immediato riflesso di tale pronuncia sulla disciplina dettata dall'impugnato comma 2 dell'art. 513 del codice di procedura penale — relativo, come detto sopra, all'esame delle persone indicate nell'art. 210 —, il quale rinvia al comma precedente in ordine alla individuazione del novero delle dichiarazioni rese prima del dibattimento, dei cui verbali, ricorrendone i presupposti (tra i quali, a seguito della sentenza n. 254 del 1992 di questa Corte, anche l'essersi avvalsi della facoltà di non rispondere), può essere disposta la lettura. Del resto, come questa Corte ha evidenziato nella sentenza da ultimo citata, dalla circostanza che, in presenza di procedimenti connessi o collegati, si addivenga o meno al *simultaneus processus* non possono derivare disparità di regime in tema di lettura, e quindi di utilizzabilità, delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dagli imputati di detti procedimenti.

3.1. — Con ordinanza del 18 ottobre 1994 (r.o. n. 707 del 1994), il Pretore di Padova, sezione distaccata di Piove di Sacco, nel corso di un dibattimento in cui una persona imputata in procedimento connesso si è avvalsa della facoltà di non rispondere ai sensi dell'art. 210 del codice di procedura penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice medesimo (anche in questo caso la censura deve intendersi riferita specificamente al comma 2), nella parte in cui non prevede che, verificandosi detta evenienza, sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle indicate persone alla polizia giudiziaria in sede di assunzione di sommarie informazioni ai sensi dell'art. 350 del codice di procedura penale, con l'assistenza del difensore.

Ad avviso del remittente, la norma viola gli artt. 3 (per disparità di trattamento probatorio non giustificata, data la presenza del difensore, dall'identità del soggetto interrogante, polizia giudiziaria o pubblico ministero), 109 (in quanto il pubblico ministero «si vede contrastato nell'utilizzazione della polizia giudiziaria») e 112 della Costituzione (poiché ne deriva una perdita di fonti di prova non motivata da esigenze di tutela di alcun confliggente diritto).

3.2. — La questione è manifestamente infondata.

Con sentenza n. 476 del 1992 (seguita dalle ordinanze nn. 176 e 338 del 1993), questa Corte ha dichiarato non fondate (e poi manifestamente infondate) analoghe questioni, sia pure specificamente relative all'art. 513, comma 1, del codice, sulla base della considerazione che la norma citata, escludendo dalla possibilità di lettura le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria ex art. 350 del codice di procedura penale, non è certamente irragionevole, data la sostanziale differenza, sotto l'angolo visuale delle garanzie difensive dell'imputato, tra tale atto d'indagine della polizia giudiziaria e l'interrogatorio effettuato dal pubblico ministero, soltanto quest'ultimo essendo soggetto alla disciplina garantistica di cui all'art. 65 del codice. Si è poi aggiunto che, proprio perché la norma in esame attiene, come s'è detto, al tema delle garanzie difensive dell'imputato, il richiamo ad altri parametri costituzionali (quali, in quelle occasioni, gli artt. 24 e 112) risulta inconferente.

Ciò posto, appare evidente che le anzidette argomentazioni non possono non valere anche per il caso ora in esame, nel quale non è ravvisabile alcun argomento nuovo che possa indurre a diverse conclusioni (il richiamo all'art. 109 della Costituzione è del tutto fuori luogo), e tenuto conto di quanto detto sopra in ordine alla identità di disciplina che, sul punto in discussione, deve sussistere tra il primo e il secondo comma dell'art. 513 del codice di procedura penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi:*

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 111 della Costituzione, dal Pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe;*

*dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 109 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Padova, sezione distaccata di Piove di Sacco, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* FERRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0984

N. 382

*Sentenza 13-25 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Gratuito patrocinio - Ammissione al beneficio - Criteri per la concessione - Determinazione del reddito - Diversità di residenza anagrafica - Riferimento ai familiari conviventi con esclusione dei familiari con i quali vige un collegamento economico - Requisito di carattere obiettivo e di agevole riscontrabilità ricomprendente l'eventuale computabilità di altri redditi direttamente imputabili all'interessato - Non fondatezza.**

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 3, comma 2).

(Cost., artt. 2, 3 e 24, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1995 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Posa Giovanni ed altra, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Renato Granata.

*Ritenuto in fatto*

Con ordinanza in data 26 gennaio 1995, emessa in un procedimento penale nel quale l'imputata aveva chiesto di essere ammessa al patrocinio pubblico *ex lege* 30 luglio 1990, n. 217, il Pretore di Padova — premesso che «secondo tale attuale normativa la domanda avrebbe dovuto essere accolta» perché l'istante non risiedeva anagraficamente con i genitori, dai quali pur aveva ammesso di essere aiutata economicamente — ha reputato di conseguenza rilevante, e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, terzo comma, della Costituzione, onde ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 217 del 1990 «nella parte in cui limita ai familiari conviventi e non ai familiari che mantengono un collegamento economico, pur nella diversità di residenza anagrafica, la determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio pubblico».

Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la non fondatezza di siffatta questione.

*Considerato in diritto*

1. — La Corte è chiamata a decidere se contrasti con gli artt. 2, 3 e 24, terzo comma, della Costituzione la disposizione dell'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), «nella parte in cui limita ai familiari conviventi e non ai familiari che mantengono un collegamento economico, pur nella diversità di residenza anagrafica, la determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio pubblico».

Secondo il Pretore *a quo*, irragionevolmente — oltreché con ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee e contro esigenze di effettiva solidarietà sociale e garanzia della difesa ai non abbienti — la norma denunciata condurrebbe ad ammettere al beneficio soggetti che, come accertato nella specie per la richiedente, continuano a godere del sostegno economico della famiglia di origine, solo perché essi hanno deciso di vivere da soli, facendo venire così meno, con la situazione di convivenza, anche la valutabilità dei redditi facenti capo ai componenti di tale famiglia.

2. - La questione è infondata.

Nel richiedere la formale convivenza per il computo cumulativo dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia ai fini della verifica del requisito della non abbienza che dà diritto al patrocinio pubblico, la disposizione impugnata appresta, invero, un criterio (per l'accertamento della condizione reddituale nella specie rilevante) che, per il suo carattere obiettivo e l'agevole riscontrabilità, è certamente funzionale alle esigenze di effettiva solidarietà e garanzia della difesa nei confronti del non abbiente, di cui agli artt. 2 e 24, terzo comma, Costituzione, che a torto quindi si ipotizzano violati.

Neppure sussiste la denunciata disparità di trattamento, attesa la disomogeneità delle situazioni comparate in rapporto al discrimine della «convivenza» che, ove sussistente, comporta infatti una peculiare organizzazione economica della famiglia, che invece in fatto manca quando si abbia soltanto un mero, sia pur apprezzabile, collegamento economico (concretantesi in aiuti, sovvenzioni, contributi) tra non conviventi.

Per altro, il rapporto economico che in tali forme intercorra tra l'interessato ed altre persone non conviventi non è privo di rilevanza ai fini della ammissione al beneficio in esame, dovendosi nella nozione di reddito, ai detti effetti, ritenere comprese — come già precisato con sentenza n. 144 del 1992 — le risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga e quindi, appunto, anche gli aiuti economici (significativi e non saltuari) in qualsiasi forma a lui prestati da familiari o terzi. Per cui, in definitiva, mentre — ragionevolmente — ai fini indicati, il computo di redditi propri di soggetti diversi dall'istante è legato al criterio oggettivo della convivenza, non è comunque esclusa la computabilità, come redditi direttamente imputabili all'interessato richiedente, di contributi (economicamente apprezzabili) a lui provenienti da non conviventi, ove in concreto accertati «con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste all'art. 2729 cod.civ., quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione di redditi» (sent. n. 144 del 1992 cit.).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0985

N. 383

*Sentenza 13-25 luglio 1995*

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**

**Referendum - Comitato promotore dei referendum in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali - Garante per la radiodiffusione e l'editoria e Governo - Rinuncia al ricorso dei ricorrenti - Estinzione del processo.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso di Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers ed Elio Vito, promotori e presentatori dei referendum in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali, ammessi dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995, e fissati, con decreti del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1995, per la data dell'11 giugno 1995, notificato il 5 giugno 1995, depositato in Cancelleria il 9 giugno 1995, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182, recante «Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie» ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 1995;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers ed Elio Vito e l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso del 30 maggio 1995, depositato il 2 giugno 1995, Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito, promotori e presentatori dei *referendum* in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali, ammessi dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995, e fissati, con decreti del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1995, per la data dell'11 giugno 1995, hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e del Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, esponendo che i provvedimenti del Garante del 12 aprile 1995, recante «Regolamento per la disciplina della comunicazione sulla stampa e sulla radiotelevisione relativa ai *referendum* abrogativi per la cui votazione è fissata la data del giorno 11 giugno 1995», del 13 maggio 1995, recante «Integrazioni e modifiche delle disposizioni 12 aprile 1995 relative alle campagne referendarie sulla stampa e sulla radiotelevisione» e del 22 maggio 1995, recante «Disposizioni relative alle campagne referendarie sulla stampa e sulla radiotelevisione», nonché il decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182, recante «Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie», risultano lesivi dei poteri di rilievo costituzionale spettanti al comitato promotore dei suddetti *referendum*, con violazione degli artt. 21, 41, 48, 75, 77 e 136 della Costituzione.

Nel ricorso si richiama preliminarmente la consolidata giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto la legittimazione attiva a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri ai promotori dei *referendum* abrogativi e, per quanto concerne il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, si espone che la qualifica di potere dello Stato deriverebbe dalla sua posizione di autonomia e indipendenza dal Governo nonché dalle attribuzioni di immediata attuazione della Costituzione conferiti a tale organo dalle leggi che lo disciplinano.

Passando all'esame degli atti del Garante impugnati, i ricorrenti osservano che il provvedimento del 22 maggio dispone la prosecuzione dell'applicazione delle norme previste dai due precedenti atti del 12 aprile e del 13 maggio 1995, da considerare decaduti insieme al decreto-legge n. 83 del 1995, non convertito nei termini di legge, e che le norme attualmente in vigore previste dal decreto-legge n. 182 del 1995, che ha disposto la reiterazione con modifiche del precedente decreto-legge, non attribuiscono al Garante alcun potere al fine di disporre limitazioni al diritto politico fondamentale di proporre messaggi pubblicitari durante le campagne referendarie.

Pertanto, nel ricorso si afferma che i provvedimenti impugnati del Garante sono viziati da assoluta carenza di potere.

In relazione al decreto-legge n. 182 del 1995, i ricorrenti contestano la carenza dei presupposti di necessità e urgenza richiesti dall'art. 77 della Costituzione, nonché il fatto che, in relazione alla materia referendaria, lo stesso decreto-legge risulterebbe incostituzionale per violazione dell'art. 136 della Costituzione, dal momento che l'atto in questione pone limitazioni al diritto alla pubblicità referendaria, in contrasto con quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 161 del 1995. Infine, sempre ad avviso dei ricorrenti, il decreto n. 182 del 1995, essendo frutto di una reiterazione, limiterebbe indebitamente per la seconda volta, dopo il decreto-legge n. 83 del 1995, un diritto politico fondamentale.

2. — Con ordinanza n. 226 del 2 giugno 1995, questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto nei confronti del Governo, ma non del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dal momento che le attribuzioni di questo organo, disciplinate dalla legge ordinaria (art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni), non sono state ritenute di rilievo costituzionale, né tali da giustificare — nonostante la particolare posizione di indipendenza riservata all'organo nell'ordinamento — la sussistenza del requisito relativo alla competenza a dichiarare in via definitiva la volontà di uno dei poteri dello Stato.

3. — Nel giudizio davanti alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero, in subordine, infondato.

Nella memoria depositata l'Avvocatura contesta la permanenza di un interesse nella parte ricorrente e, sotto diverso profilo, l'attuale esistenza giuridica della stessa parte ricorrente, osservando che i *referendum* in questione si sono già svolti in data 11 giugno 1995 e che il comitato dei promotori non può essere configurato come un organo o un potere costituito stabilmente, ma solo in relazione allo svolgimento del *referendum*.

Secondo l'Avvocatura il conflitto è inammissibile anche sotto un profilo oggettivo, dal momento che nel caso di specie non ricorrerebbe la condizione richiesta dalla sentenza n. 161 del 1995 della Corte costituzionale, consistente nell'esistenza di situazioni non più reversibili né sanabili, in presenza delle quali il conflitto può trovare ingresso anche nei confronti di atti con forza di legge.

Ad avviso dell'Avvocatura, nella fattispecie in esame, non sussisterebbe neppure la «evidente mancanza» dei presupposti della necessità e dell'urgenza richiesti dall'art. 77 della Costituzione che, secondo la sentenza n. 161 del 1995, consente il sindacato di merito della Corte, dal momento che il provvedimento impugnato risulta adottato nell'imminenza dei *referendum* ed allo scopo evidente di adeguare il tessuto normativo alla sentenza n. 161.

Infine, nella memoria si contestano anche le censure riferite agli artt. 21, 41 e 48 della Costituzione.

4. — Con atto in data 8 luglio 1995, depositato in cancelleria il 10 luglio 1995, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.

#### *Considerato in diritto*

Con il ricorso in esame Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito, promotori e presentatori dei *referendum* in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali, ammessi dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995, fissati per la data dell'11 giugno 1995, richiedono che questa Corte dichiari la non spettanza al Governo del potere di emanare il decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182, recante «Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie», in quanto ritenuto lesivo delle attribuzioni di rilievo costituzionale spettanti al comitato promotore dei suddetti *referendum*, in violazione degli artt. 21, 41, 48, 75, 77 e 136 della Costituzione; con il conseguente annullamento, previa sospensione, dello stesso decreto-legge.

Va, peraltro, rilevato che i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e che, nel corso dell'udienza, la rinuncia è stata ritualmente accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, va, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara estinto il processo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* CHELI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 384

Sentenza 13-25 luglio 1995

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Agricoltura e foreste - Regione Emilia Romagna - Consorzio agrario provinciale di Piacenza - Scioglimento del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci di nomina assembleare - Commissariamento - Persistenza del potere di vigilanza statale sui consorzi - Natura di strumenti dell'intervento pubblico sul mercato agricolo con finalità nazionali - Spettanza allo Stato.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 23 febbraio 1995, depositato in Cancelleria il 2 marzo 1995, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 1994, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario provinciale di Piacenza e con il quale è stato, altresì, decretato il commissariamento e nominato il Commissario governativo fino al 31 dicembre 1995, ed iscritto al n. 5 del registro conflitti 1995;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avv. Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna e l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 1994, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario provinciale di Piacenza, e con cui è stato altresì decretato il commissariamento dello stesso e nominato il Commissario governativo fino al 31 dicembre 1995. A parere della Regione ricorrente, tale decreto viola gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in riferimento all'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; agli artt. 66 e ss. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; agli artt. 1, comma 2, e 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Ritiene la Regione ricorrente che a seguito dell'evoluzione normativa rappresentata dalle disposizioni richiamate, nessuna giustificazione sarebbe rinvenibile in merito alla persistenza del potere di vigilanza statale sui Consorzi, se non l'unico richiamo, peraltro assai lontano ed indiretto, contenuto nell'art. 71, lett. d) (*recte: b*) del d.P.R. n. 616 del 1977.

La successiva istituzione dell'AIMA (legge n. 303 del 1966, riordinata con legge 14 agosto 1982, n. 610) ed ora dell'EIMA (legge (*recte: decreto-legge*) 26 gennaio 1995, n. 23), quale strumento di intervento statale nel mercato agricolo, eliminerebbe qualsiasi residuo coinvolgimento dei consorzi provinciali in questa attività. In sostanza, la funzione dei Consorzi agrari si ridurrebbe oggi alla mera cura degli interessi degli operatori consorziati, tipicamente riferibili alla dimensione locale. Diversamente ragionando, si giungerebbe alla assurda conseguenza di sottrarre alle regioni qualsivoglia competenza sugli operatori economici in materia agricola, conseguenza in contrasto con le ampie attribuzioni riconosciute dagli artt. 66 e 67 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Come ulteriore circostanza, rileva la Regione ricorrente che la legge 4 dicembre 1993, n. 491 ha trasferito tutte le competenze in materia alle regioni, salvo quelle espressamente attribuite allo Stato: ed in nessuna delle competenze mantenute in capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è possibile ritrovare il benché minimo appiglio che giustifichi la permanenza delle funzioni di vigilanza sui Consorzi provinciali.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso della Regione Emilia-Romagna sia rigettato.

La difesa erariale ritiene insussistente la ritenuta violazione di competenze regionali sia in quanto sarebbe da escludere che l'elencazione delle competenze statali operata dall'art. 2 della legge n. 491 del 1993 determini l'automatico trasferimento dei compiti di vigilanza sui consorzi agrari dal Ministero alle regioni, sia in quanto il disposto di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della stessa legge, demanda ad un regolamento governativo il riordino o la soppressione degli enti vigilati dall'ex Ministero dell'agricoltura: non essendo ancora stato emanato il relativo regolamento, il potere di vigilanza deve ritenersi tuttora di competenza dello Stato.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 1994, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario provinciale di Piacenza, e con cui è stato altresì decretato il commissariamento dello stesso e nominato il Commissario governativo fino al 31 dicembre 1995. A parere della Regione ricorrente, tale decreto viola gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

2. — Dopo aver richiamato un lontano precedente di questa Corte in merito al potere di vigilanza sui consorzi agrari (sentenza n. 63 del 1969), la Regione sottolinea come, rispetto a quell'epoca, siano cambiati i presupposti normativi, le cui tappe sono rappresentate dall'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio del 1972, n. 11, e dagli artt. 66 e seguenti del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sulla cui base nessuna giustificazione parrebbe trarsi in merito alla persistenza del potere di vigilanza statale sui Consorzi, se non l'unico richiamo, peraltro assai lontano ed indiretto, riguardante «gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo» (art. 71, primo comma, lett. b) del d.P.R. n. 616 del 1977).

La successiva istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) mediante la legge 13 maggio 1966, n. 303, successivamente riordinata con legge 14 agosto 1982, n. 610, ed in tempi recentissimi dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA), mediante decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, successivamente reiterato mediante i decreti-legge 27 marzo 1995, n. 87 e 26 maggio 1995, n. 192, quale strumento di intervento statale nel mercato agricolo, eliminerebbe qualsiasi residuo coinvolgimento dei consorzi provinciali in questa attività: pertanto, la *ratio* della sentenza n. 63 del 1969 di questa Corte sarebbe oggi superata. In sostanza, la funzione dei Consorzi agrari si ridurrebbe oggi alla mera cura degli interessi degli operatori consorziati, tipicamente riferibili alla dimensione locale. Diversamente ragionando, si giungerebbe alla conseguenza, secondo la ricorrente, di sottrarre alle regioni qualsivoglia competenza sugli operatori economici in materia agricola, conseguenza in contrasto con le ampie attribuzioni riconosciute dagli artt. 66 e 67 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Come ulteriore circostanza, rileva la Regione ricorrente che la legge 4 dicembre 1993, n. 491, ha trasferito tutte le competenze in materia di agricoltura alle regioni, salvo quelle espressamente attribuite allo Stato e che in nessuna delle competenze mantenute in capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è possibile ritrovare il benché minimo appiglio che giustifichi la permanenza delle funzioni di vigilanza sui Consorzi provinciali.

3. — Il presente ricorso va respinto.

Dal punto di vista normativo, è opportuno ricordare anzitutto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che, tra l'altro, stabilisce (art. 35): «Ai Consorzi agrari ed alla Federazione italiana dei consorzi agrari sono applicabili le disposizioni degli artt. 2542 e 2545 del codice civile. I poteri previsti dalle predette disposizioni sono esercitati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale inoltre ha facoltà:

a) di disporre ispezioni sul funzionamento dei Consorzi agrari e della Federazione;

b) di sospendere l'esecuzione di deliberazioni o atti che ritenga illegittimi o contrari alle finalità degli enti o al pubblico interesse;

c) di annullare in ogni tempo gli atti contrari alle leggi, ai regolamenti e, di concerto con il Ministero del lavoro, quelli contrari agli statuti.

I Consorzi e la Federazione debbono dare comunicazione al Ministero delle proposte di modifiche statutarie, dei bilanci, delle deliberazioni del Consiglio, dei Comitati e delle assemblee».

Diverse disposizioni del trentennio successivo all'entrata in vigore del decreto hanno attribuito ai consorzi agrari numerose attività di competenza statale, prevedendo nel contempo provvidenze e contributi economici per l'assolvimento dei compiti assegnati. Così, la legge n. 364 del 1970, nel prevedere provvidenze ai consorzi da parte del Ministero, ribadiva (art. 18) che «i consorzi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha la potestà di intervenire, pure in via surrogatoria, per assicurarne il buon funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, anche mediante lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria e la nomina di un commissario».

4. - Il d.P.R. n. 616 del 1977, nel ripartire le competenze fra lo Stato e le regioni, attribuisce al primo «gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo; la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti, l'organizzazione del commercio con l'estero; la ricerca e informazione di mercato a livello nazionale ed internazionale».

Venendo alle più recenti disposizioni contenute nella legge n. 491 del 1993, va rilevato che da essa si deduce una sostanziale conferma del precedente orientamento normativo e giurisprudenziale. Ed infatti: *a)* l'art. 2 affida al Ministero l'attività necessaria ad assicurare la partecipazione alla programmazione ed all'attuazione delle politiche nazionale e comunitaria in materia agricola, alimentare e forestale; *b)* a tal fine viene istituito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome; spetta a tale Comitato concertare, tra l'altro, criteri e indirizzi per interventi relativi «alla cooperazione agro-industriale e alimentare; *c)* l'art. 6 stabilisce che il Governo procederà entro un certo termine, tra l'altro, «a riordinare o sopprimere gli enti vigilati dal Ministero, prevedendo, d'intesa con il Comitato di cui all'art. 2, comma 6, anche la possibilità di trasferire le funzioni alle regioni».

5. — Questa Corte ha avuto poche occasioni per pronunciarsi su argomenti attinenti alla questione oggetto del presente conflitto. Con la sentenza n. 63 del 1969 fu ritenuto di competenza dello Stato l'esercizio della vigilanza e del controllo sui Consorzi agrari provinciali, anteriormente al d.P.R. n. 616 del 1977 e pur sempre dopo l'avvio del trasferimento alle Regioni a statuto speciale (v. d.P.R. n. 111 del 1965) delle competenze in materia di agricoltura; ciò soprattutto in considerazione dello svolgimento di attività dello Stato da parte di detti enti, i cui collegi sindacali sono integrati da tre membri di nomina statale (art. 44 del decreto-legge n. 125 del 1948).

Circa il trasferimento delle competenze in materia agricola alle regioni, la stessa Corte, nella sentenza n. 142 del 1972, successiva all'emanazione del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (richiamato dalla Regione ricorrente), nel delineare i vari limiti di detto trasferimento, ribadì che dovevano rimanere fuori da tale obbligo «tanto le competenze non rientranti nella materia, obiettivamente considerata, quanto le altre che, se pure ad essa riconducibili, riguardassero interessi trascendenti la sfera regionale».

Al riguardo, la difesa erariale fa notare, nel presente conflitto, in primo luogo che i consorzi agrari svolgono una serie di compiti non strettamente rientranti nell'ambito agricolo; in secondo luogo che gli stessi operano su tutto il territorio nazionale, sia pure mediante il loro collegamento con i Consorzi di altre province e con la Federazione italiana dei consorzi agrari.

Rileva anche ricordare la recente sentenza n. 115 del 1993, secondo cui la disciplina delle figure soggettive della cooperazione è affidata alla competenza statale; né le attribuzioni regionali che si esprimono in ordine ai settori nei quali le cooperative operano e alla regolamentazione delle materie che formano oggetto della loro attività sono idonee a toccare o ad assorbire tale competenza.

6. — Alla luce di questi elementi legislativi e giurisprudenziali può concludersi che i Consorzi agrari costituiscono a tutt'oggi strumenti dell'intervento pubblico sul mercato agricolo, e risultano pertanto ancora ispirati al conseguimento di finalità nazionali; finalità che in questa materia non risultano essere soddisfatte in via esclusiva da altri organismi (AIMA o EIMA). Da ciò discende che, allo stato attuale, la Regione non potrebbe esprimere quella visione integrata degli interessi pubblici complessivi che giustifica l'attribuzione del controllo ad organismi di livello statale. In questo senso si pongono peraltro anche le proposte di legge pendenti al Parlamento per una riforma della disciplina dei consorzi agrari.

Per queste considerazioni, per la natura dei compiti tradizionalmente svolti dai Consorzi agrari, nonché per la loro proiezione oltre i limiti regionali, devono ritenersi spettanti ancora allo Stato la vigilanza ed il controllo sugli stessi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario provinciale di Piacenza, decretare il commissariamento dello stesso e nominare il Commissario governativo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* SANTOSUOSSO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0987

N. 385

*Ordinanza 13-25 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte in genere - Donazione - Imposte - Rimborsi - Interessi legali - Misura più elevata del 10% - Decorrenza del sistema di determinazione - Norma finalizzata a ristabilire identità di trattamento con il previgente regime di calcolo delle imposte di registro in caso di riserva di usufrutto - Manifesta infondatezza.**

(Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 13, terzo comma).

(Cost., art. 25, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), promossi con tre ordinanze emesse il 3 novembre 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pisa sui ricorsi proposti da Mario Brunese ed altri contro l'Ufficio del registro di San Miniato, iscritte ai nn. 36, 37 e 38 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Pisa, nel corso del giudizio sul ricorso proposto da Mario Brunese ed altri avverso il silenzio-rifiuto dell'Ufficio del registro di San Miniato in ordine ad un'istanza di rimborso di imposta di donazione, con ordinanza del 3 novembre 1992, pervenuta alla Corte costituzionale il 21 gennaio 1994 (R.O. n. 36 del 1994), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella parte in cui fissa al 16 dicembre 1990 — data della entrata in vigore del nuovo saggio degli interessi legali nella più elevata misura del dieci per cento — la decorrenza del sistema di determinazione, indicato dallo stesso art. 13, della base imponibile ai fini del calcolo della imposta di registro sulle donazioni con riserva di usufrutto;

che, ad avviso del Collegio remittente, tale disposizione si porrebbe in contrasto con il «dettato costituzionale» per il suo carattere retroattivo;

che identica questione è stata sollevata dalla medesima Commissione tributaria con altre due ordinanze, emesse in data 3 novembre 1992 (R.O. nn. 37 e 38 del 1994);

che nei relativi giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per carenza di indicazione, nella ordinanza di rimessione, sia della norma che si intende sottoporre al giudizio di costituzionalità, sia della disposizione costituzionale che si assume violata, e sostenendo, nel merito, la infondatezza;

Considerato che le questioni, per l'identità dell'oggetto, debbono essere riunite e trattate congiuntamente;

che deve preliminarmente essere disattesa la formulata eccezione di inammissibilità: per un verso, infatti, dalla esposizione del fatto e dall'intero contesto delle ordinanze di rimessione risulta in modo univoco che la censura è diretta nei confronti dell'art. 13, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 nella parte in cui fissa retroattivamente al 16 dicembre 1990 la decorrenza della applicazione dei nuovi coefficienti di calcolo della base imponibile sulla quale determinare l'imposta di registro sulle donazioni con riserva di usufrutto; per l'altro, le ordinanze consentono la individuazione della norma costituzionale, da porre come parametro del giudizio di costituzionalità, pur se ad essa viene fatto solo implicito riferimento attraverso il richiamo al principio di irretroattività (cfr. sentenza n. 313 del 1990): questo, infatti, trova affermazione nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, che deve, pertanto, intendersi invocato dal collegio remittente;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, sentenze n. 397, n. 153 e n. 6 del 1994), il principio di irretroattività della legge, pur riconosciuto come principio generale dall'art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari del codice civile, ha ottenuto in sede costituzionale garanzia specifica soltanto con riguardo alla materia penale attraverso il citato art. 25, secondo comma, della Costituzione; sicché, al di fuori di quella, unico limite alla possibilità per il legislatore di adottare norme aventi efficacia retroattiva è dato dalla esigenza che esse non si pongano in contrasto con altri valori costituzionalmente protetti e che trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (v. le già citate sentenze n. 153 e n. 6 del 1994);

che, sotto il primo profilo, non sono specificamente dedotte censure che coinvolgano il contrasto con altri valori costituzionalmente protetti; che, sul piano della ragionevolezza, è sufficiente rilevare, ai fini dell'infondatezza, che la norma oggetto del giudizio di costituzionalità è conseguente all'entrata in vigore, con decorrenza dal 16 dicembre 1990, del nuovo tasso degli interessi legali, innalzato dal cinque al dieci per cento annuo dall'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Tale operazione ha reso, altresì, necessario l'intervento del legislatore inteso a modificare, con la stessa decorrenza, il sistema di calcolo del valore dell'usufrutto ai fini della determinazione della imposta in questione — agganciato ancora, secondo la precedente formulazione legislativa, al previgente tasso — per evitare distorsioni o applicazioni clamorosamente ingiustificate; che, in tale ottica, la norma impugnata sfugge ad ogni censura di irragionevolezza risultando, al contrario, finalizzata a ristabilire, attraverso la individuazione di nuovi coefficienti, quella sostanziale identità di trattamento con il previgente regime di calcolo della imposta di registro in caso di riserva di usufrutto, profondamente alterata dalla previsione della più elevata misura del nuovo saggio legale. Di guisa che, anche in via interpretativa si sarebbe potuto concludere nel senso della necessità di un'applicazione retroattiva dei nuovi coefficienti di calcolo stabiliti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 408, come, del resto, era avvenuto in numerosi casi attraverso il pagamento dell'imposta nella misura prevista dalla nuova normativa;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Pisa con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0988

N. 386

*Ordinanza 13-24 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ordinamento penitenziario - Ammissione del condannato al regime della semilibertà - Subordinazione al presupposto della collaborazione con la giustizia - Applicazione retroattiva della disciplina - Incidenza sulla rilevanza della questione delle sopravvenute sentenze della Corte nn. 357/1994 e 68/1995 dichiarative dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo della legge n. 354/75 come sostituito dall'art. 15, primo comma, lett. a) del d.-l. n. 306/92 convertito in legge n. 356/92 - Necessità di un riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 27 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1994 dal Tribunale di sorveglianza di Sassari sull'istanza proposta da Costa Giovanni, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con una prima ordinanza del 23 settembre 1993 (r.o. n. 736 del 1993), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui subordina l'ammissione del condannato al regime della semilibertà al presupposto della collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della medesima legge;

che il giudice *a quo*, data l'applicabilità di tale regime normativo anche ai condannati con sentenza definitiva anteriore alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, ne ravvisava il contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., ritenendo che il principio di non retroattività della legge penale dovesse estendersi anche «alle disposizioni di natura sostanziale relative alla modalità di esecuzione della pena ed in particolare alle misure alternative alla detenzione»;

che il medesimo giudice ravvisava inoltre il contrasto della norma impugnata con l'art. 3 Cost., perché l'applicazione retroattiva della nuova disciplina avrebbe concretato un diseguale trattamento di condannati i quali avessero parimenti espiato il periodo minimo di pena previsto dalla legge per l'ammissione alla semilibertà, a seconda che, prima dell'entrata in vigore della medesima disciplina, anche per circostanze casuali, il relativo procedimento di sorveglianza fosse stato o meno definito;

che questa Corte, con ordinanza n. 367 del 1994, ha ordinato la restituzione degli atti al predetto Tribunale di sorveglianza, per nuovo esame della rilevanza della questione, data la possibile incidenza sulla stessa della sopravvenuta sentenza n. 357 del 1994, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, secondo periodo, della legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

che con la nuova ordinanza di rimessione, ora all'esame della Corte, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, riproponendo la medesima questione di legittimità costituzionale, di cui afferma la perdurante rilevanza, osserva che dalla «motivazione della sentenza [di condanna], e dalla stessa entità della condanna inflitta, appare evidente la circostanza che la partecipazione del Costa Giovanni al fatto criminoso sia tutt'altro che marginale, né d'altra parte questa circostanza è stata prospettata da questo Collegio nell'ordinanza di rimessione [precedente]», sicché nessuna incidenza può avere sulla fattispecie la sentenza n. 357 del 1994, per la quale si può prescindere da una collaborazione rilevante ai fini dell'ammissione alle misure alternative alla detenzione solo nei casi di limitata partecipazione al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, successivamente alla riproposizione della questione, questa Corte, con sentenza n. 68 del 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra l'altro, del medesimo art. 4-*bis*, comma 1, secondo periodo, della legge n. 354 del 1975, «nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata», con ciò venendosi a superare il ristretto ambito della limitata partecipazione al fatto criminoso preso in considerazione dalla precedente sentenza n. 357 del 1994;

che nella prima ordinanza di rimessione, ove si trovano più completamente esposte le ragioni dei dubbi di incostituzionalità ravvisati dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, ribaditi con la seconda ordinanza, si precisa tra l'altro che il richiedente la semilibertà aveva, durante il processo di cognizione, «optato per un atteggiamento di sostanziale rifiuto a qualunque forma di collaborazione», e ciò a differenza di «alcuni dei correi, i quali prestarono un'attività collaborativa con gli organi inquirenti e contribuirono pertanto a fare luce completa sulle dinamiche e sulle modalità di compimento del reato, determinando le precise responsabilità dei compartecipi al reato e facendo luce su tutti gli aspetti del sequestro di persona commesso»;

che in tal modo, si precisa ancora nell'ordinanza, «al Costa veniva sostanzialmente preclusa qualunque possibilità di collaborazione futura (...), non esistendo più alcun elemento residuo di incertezza su cui far luce»;

che dunque, secondo quanto espressamente affermato dall'autorità rimettente, l'ostacolo alla concedibilità della misura alternativa richiesta deriva dalla mancanza del requisito della collaborazione con la giustizia, che non sarebbe comunque più prestabile da parte del condannato, non potendo ormai una eventuale condotta collaborativa essere «utile» nei sensi precisati dall'art. 58-*ter* dell'ordinamento penitenziario, in relazione all'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con la sentenza di condanna;

che tale ostacolo, peraltro, potrebbe nella specie essere venuto meno, a seguito della declaratoria di illegittimità dell'art. 4-bis recata, *in parte qua*, dalla citata sentenza n. 68 del 1995, emessa dopo la proposizione della nuova ordinanza di rimessione;

che, pertanto, questa Corte deve necessariamente provvedere a una nuova restituzione degli atti al giudice *a quo*, per ulteriore esame della rilevanza della questione, questa volta basato sul *novum* rappresentato dalla sentenza n. 68 del 1995.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0989

N. 387

*Ordinanza 13-25 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Libere professioni - Ragionieri e periti commerciali - Automatica radiazione dall'albo a seguito di condanna penale - Disparità di trattamento tra dottori commercialisti e ragionieri -Richiamo alla sentenza della Corte n. 158/1990 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 norma analoga a quella oggetto di censura - Carenza di legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale da parte del collegio rimettente - Improcedibilità *ex art. 27* della legge 11 marzo 1953, n. 87 - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 38).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1994 dal Collegio dei ragionieri della Provincia di Livorno nel procedimento disciplinare nei confronti di Ragazzi Giovanni, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un procedimento disciplinare a carico del rag. Giovanni Ragazzi, il Collegio dei ragionieri della Provincia di Livorno, con ordinanza emessa in data 25 ottobre 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale);

che a parere del Collegio rimettente la persistente vigenza di una norma di contenuto identico ad altra (art. 38 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067), già dichiarata costituzionalmente illegittima, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra i dottori commercialisti che, per effetto della caducazione della citata norma non sono più soggetti all'automatica radiazione dall'albo a seguito di condanna penale, ed i ragionieri che continuano, invece, ad essere assoggettati a tale grave sanzione;

che nel giudizio avanti a questa Corte non si è costituita la parte privata, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, come correttamente rilevato dal Collegio rimettente, questa Corte, con la sentenza n. 158 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma (art. 38 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067) del tutto identica a quella della cui legittimità costituzionale ora si dubita;

che, tuttavia, la presente questione risulta sollevata da un collegio locale dei ragionieri al quale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ord. n. 113 del 1990, sentenza n. 110 del 1967 e, in motivazione, sentenza n. 114 del 1970), non può essere riconosciuta natura giurisdizionale, dovendo questa essere attribuita solo ai Collegi o Consigli nazionali degli ordini professionali;

che, pertanto, non potendo essere riconosciuta al Collegio rimettente la legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, questa Corte non può prendere in esame la questione di costituzionalità proposta né può, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarare l'illegittimità costituzionale derivata di altre disposizioni non oggetto di impugnazione nel giudizio a suo tempo conclusosi con la declaratoria di incostituzionalità; né, infine, può essere presa in esame in questa situazione processuale la delicata problematica giuridica concernente la possibilità della eventuale disapplicazione, da parte della pubblica amministrazione, di una norma palesemente incostituzionale, in quanto del tutto sovrapponibile ad altra già caducata, ma non ancora formalmente dichiarata tale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Collegio dei ragionieri della Provincia di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* SANTOSUOSSO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 389

*Sentenza 20-26 luglio 1995***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Pesca - Regione Sardegna - Programmazione operativa e forme di intervento previste da regolamenti comunitari - Presunta lesione di competenze in materia da parte di delibera CIPE - Impossibilità di eliminare la presenza regionale dai processi di elaborazione e di attuazione di programmi specifici spettanti alla competenza primaria della regione in materia - Non spettanza allo Stato senza la preventiva intesa con la regione Sardegna - Annullamento del terzo capoverso della deliberazione CIPE del 13 aprile 1994**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 4 luglio 1994, depositato in Cancelleria l'8 luglio 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 13 aprile 1994, recante «Proposta italiana relativa al documento unico di programmazione 1994-99, elaborato ai sensi del regolamento CEE n. 2080/93 (Strumento finanziario di orientamento della pesca)», ed iscritto al n. 24 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso del 4 luglio 1994 la Regione Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 13 aprile 1994, recante «Proposta italiana relativa al documento unico di programmazione 1994-99, elaborato ai sensi del regolamento CEE n. 2080/93 (Strumento finanziario di orientamento della pesca)». La Regione ricorrente espone che con la deliberazione impugnata si è stabilito che il documento presentato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali — allegato alla delibera del CIPE — costituisce il documento unico di programmazione relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) relativo agli anni 1994-99, ai sensi dei regolamenti CEE n. 2080/93 e n. 3699/93 e che esso, come tale, verrà inviato alle competenti autorità comunitarie.

In particolare, nel terzo comma del dispositivo, la delibera del CIPE stabilisce che «Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è designato quale autorità nazionale competente per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi e delle altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari, salvo che per il campo di azione n. 3, limitatamente all'acquacoltura in acqua dolce, dove resta ferma la competenza regionale». A giudizio della ricorrente, la suddetta deliberazione sarebbe lesiva della competenza esclusiva della Regione Sardegna in materia di pesca, di cui agli artt. 3, lettera *i*), e 6 dello Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) ed alle relative norme di attuazione (artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 327 del 1950; art. 1 del d.P.R. n. 1627 del 1965; art. 1 del d.P.R. n. 669 del 1972). La stessa deliberazione sarebbe altresì lesiva del principio di «leale collaborazione».

Ciò in quanto né la suddetta deliberazione, né il documento unico di programmazione SFOP 1994-99, con essa approvato, riconoscerebbero alcun ruolo significativo alla Regione Sardegna nella predisposizione ed attuazione dei programmi operativi e delle altre attività attinenti agli interventi SFOP da realizzare nel territorio regionale, individuando nel Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'unica autorità nazionale competente, senza, di contro, prevedere alcuna forma di concerto, di intesa o, comunque, di effettiva collaborazione fra lo stesso Ministero e la Regione Sardegna.

Osserva la ricorrente che lo stesso CIPE, nella deliberazione del 19 ottobre 1993, recante «Proposta italiana relativa al Piano globale di sviluppo regionale dell'obiettivo 1 di cui all'art. 8, comma 4, del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio delle Comunità europee», aveva riconosciuto la competenza della Regione per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi e delle altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari, ma tale affermazione di principio non aveva poi trovato riscontro nell'atto ora impugnato.

Tale atto, nel riconoscere alla Regione le sole competenze relative all'acquacoltura in acqua dolce, determinerebbe, pertanto, un'illegittima limitazione dell'ambito di esercizio delle attribuzioni regionali, che, invece, secondo la ricorrente, dovrebbero ritenersi estese a tutta l'attività di pesca esercitata nel demanio marittimo o nel mare territoriale.

Dal che la richiesta, rivolta a questa Corte, di dichiarare che «spetta alla Regione ricorrente, limitatamente al proprio territorio, la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi e delle altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari in relazione allo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)», con il conseguente annullamento *in parte qua* della deliberazione impugnata.

2. — Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Ad avviso del resistente l'atto impugnato, non concludendo le fasi procedurali previste dai regolamenti CEE n. 2080/93 e n. 3699/93 per gli interventi in oggetto, si limiterebbe ad approvare il documento unico di programmazione e ad individuare l'autorità nazionale competente per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi, senza nulla dire circa le modalità secondo le quali detti programmi operativi dovranno essere definiti, e, in particolare, circa il ruolo che le Regioni dovranno necessariamente avere in tale ulteriore fase procedimentale. Non sussisterebbe, pertanto, allo stato, l'asserita lesione delle attribuzioni regionali.

Peraltro — insiste il resistente — mentre la competenza delle Regioni a statuto speciale, e segnatamente della Sardegna, in materia di pesca marittima è limitata all'ambito del mare territoriale, tale attività si svolgerebbe prevalentemente oltre detto limite, ricadendo di conseguenza nella competenza dello Stato.

Inoltre, il rispetto degli obblighi internazionali — specialmente in riferimento ai limiti di consistenza della flotta — e la salvaguardia degli interessi delle altre Regioni imporrebbero un ruolo di coordinamento da parte dello Stato. Per questo la pesca è stata trattata tra gli interventi a carattere multiregionale, di competenza statale, sin dalla fase di elaborazione del Piano globale di sviluppo regionale dell'obiettivo 1, di cui alla deliberazione del CIPE 19 ottobre 1993, che non è stata impugnata tempestivamente dalla Regione ricorrente.

Infine — sempre a giudizio dell'Avvocatura — non sussisterebbe l'asserita violazione del principio di leale collaborazione, atteso che la Regione Sardegna è stata formalmente consultata ed ha espresso il suo avviso nella fase di elaborazione del documento unico di programma.

3. — In prossimità dell'udienza la Regione Sardegna ha presentato una memoria per confutare le tesi della difesa statale e riaffermare le ragioni del ricorso.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il conflitto in esame, sollevato dalla Regione Sardegna, trae origine dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 13 aprile 1994, recante «Proposta italiana relativa al documento unico di programmazione 1994-99, elaborato ai sensi del regolamento CEE n. 2080/93 (Strumento finanziario di orientamento della pesca)», dove, tra l'altro, si designa il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali «quale autorità nazionale competente per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi e delle altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari, salvo che per il campo di azione n. 3, limitatamente all'acquacoltura in acqua dolce, dove resta ferma la competenza regionale» (v. terzo capoverso del dispositivo).

Tale previsione, ad avviso della ricorrente, risulterebbe lesiva delle competenze esclusive spettanti alla Regione Sardegna in materia di pesca, ai sensi degli artt. 3, lettera *i*), e 6 dello Statuto speciale (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e delle relative norme di attuazione (con riferimento particolare agli artt. 6 e 7 del d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327; all'art. 1 del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627; all'art. 1 del d.P.R. 22 agosto 1972, n. 669). Da qui la domanda relativa al riconoscimento della spettanza alla Regione ricorrente, limitatamente alla propria sfera territoriale, del potere di predisporre e attuare i programmi operativi e le altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari in relazione allo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), con il conseguente annullamento *in parte qua* della deliberazione impugnata.

2. — Vanno innanzitutto prese in esame le due eccezioni di inammissibilità prospettate dalla difesa erariale e riferite al fatto che: *a*) la deliberazione del CIPE 13 aprile 1994 non risulterebbe, per i suoi contenuti, lesiva delle attribuzioni regionali; *b*) il ricorso si presenterebbe tardivo non avendo la Regione impugnato la precedente deliberazione del CIPE del 19 ottobre 1993, che aveva attribuito allo Stato gli interventi in materia di pesca in quanto riferibili agli interessi di più Regioni.

Tali eccezioni devono essere disattese.

In relazione alla prima eccezione va rilevato che la deliberazione del CIPE 13 aprile 1994, per quanto preliminare rispetto alla predisposizione dei programmi operativi, risulta idonea ad arrecare la lesione delle attribuzioni regionali che viene lamentata nel ricorso. Con tale deliberazione si individua, infatti, nel Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'autorità nazionale competente per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi collegati al documento unico di programmazione SFOP, mentre si limita la competenza regionale al solo settore dell'acquacoltura in acqua dolce. Tale profilo appare sufficiente a configurare l'atto in esame come immediatamente incidente sul piano delle competenze e, di conseguenza, a rendere attuale la menomazione che la Regione contesta.

Né maggior fondamento presenta la seconda eccezione che, nel prospettare la tardività del ricorso, viene in realtà a denunciare una asserita acquiescenza della ricorrente, conseguente alla mancata impugnativa della delibera del CIPE del 19 ottobre 1993, recante la proposta italiana relativa al Piano globale di sviluppo regionale dell'obiettivo 1 di cui all'art. 8, comma 4, del regolamento CEE n. 2081/93.

In proposito, può essere sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte che ha escluso l'applicabilità ai giudizi per conflitto di attribuzione dell'istituto dell'acquiescenza, data l'indisponibilità delle competenze di cui si controverte in tali giudizi (v. di recente le sentenze n. 163 del 1995 e n. 191 del 1994). Non senza, d'altro canto, considerare, che, con riferimento al piano delle attribuzioni delle competenze, la deliberazione del CIPE del 19 ottobre 1993 non conteneva una disposizione identica e neppure assimilabile a quella nei cui confronti la Regione insorge, limitandosi tale deliberazione a riferire al Ministro del bilancio e della programmazione economica il compito di «designare le autorità nazionali o regionali competenti per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi e delle altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari».

Il conflitto deve, pertanto, ritenersi ammissibile.

3. — Nel merito, il ricorso è, in parte, fondato.

Il regolamento CEE n. 2080/93 del 20 luglio 1993 ha istituito lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) al fine di favorire l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei relativi prodotti. Il successivo regolamento CEE n. 3699/93 del 21 dicembre 1993 ha definito i criteri, le condizioni e le modalità per gli interventi comunitari connessi al suddetto strumento finanziario. In particolare, quest'ultimo regolamento prevede che ciascun Stato membro presenti alla Commissione della Comunità un programma settoriale ed una domanda di contributo «sotto forma di documento unico di programmazione» di durata esennale (art. 3). La Commissione, a sua volta, entro sei mesi dal ricevimento di tali documenti, adotta una «decisione unica» relativa al programma comunitario d'intervento strutturale nel settore, che viene notificata allo Stato membro interessato (art. 4).

In attuazione di tale disciplina, il CIPE — dopo avere approvato, con la deliberazione 19 ottobre 1993, il Piano globale di sviluppo regionale di cui all'art. 8, comma 4, del regolamento CEE n. 2081/93, comprensivo anche del settore della pesca (v. *sub* 4.2.9) — con la deliberazione di cui è causa, adottata il 13 aprile 1994, ha approvato come «documento unico di programmazione SFOP 1994-99», il documento elaborato e presentato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, individuando nello stesso Ministero «l'autorità nazionale competente per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi», salva la competenza regionale per il settore dell'acquacoltura in acqua dolce.

Tale previsione — che la Regione Sardegna contesta — può trovare la sua giustificazione, oltre che nelle responsabilità statali connesse alla sfera delle relazioni comunitarie, nel carattere unitario che viene a connotare la disciplina ora richiamata, con riferimento particolare alle modalità operative dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) istituito nel 1993. Questo carattere risulta, del resto, recepito e valorizzato anche nel già ricordato Piano globale di sviluppo regionale, adottato dal CIPE con la deliberazione 19 ottobre 1993, dove, con riferimento al settore della pesca — ricondotto al quadro degli interventi qualificati come «multi-regionali» — viene sottolineato «il rilevante interesse che la gestione unitaria del comparto riveste sotto il profilo giuridico-amministrativo», interesse che ha condotto ad accentuare anche la «programmazione unitaria» delle azioni svolte dal Ministero mediante l'utilizzazione dello SFOP.

L'apprezzamento di tali esigenze unitarie può, dunque, spiegare l'imputazione agli organi centrali dello Stato non solo del documento unico di programma SFOP, di cui all'art. 3 del regolamento CEE n. 3699/93, ma anche dei programmi operativi che allo stesso si vengono a collegare e che, nella massima parte dei casi, non potranno non assumere — per le caratteristiche proprie del settore — una valenza multiregionale.

Tutto questo, se giustifica — alla luce della disciplina comunitaria e dell'interesse nazionale connesso alla materia degli interventi strutturali relativi a tale comparto — la designazione, operata con la delibera impugnata, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali come autorità nazionale competente anche per i programmi operativi, non può, d'altro canto, condurre a eliminare la presenza regionale dai processi di elaborazione e di attuazione di tali programmi, quando gli stessi vengano a incidere nella sfera delle competenze regionali e, in particolare, di una competenza di natura primaria quale quella spettante in materia di pesca alla Regione Sardegna.

Da qui la conseguenza che l'individuazione operata dal CIPE con la deliberazione 13 aprile 1994 dell'autorità nazionale competente per i programmi operativi e per le altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari deve trovare il suo giusto temperamento nella partecipazione della Regione alla elaborazione ed attuazione, secondo criteri ispirati al principio di «leale collaborazione», degli stessi programmi. Partecipazione che, in ragione del carattere primario della competenza coinvolta, non potrà risultare soddisfatta attraverso la semplice informazione o consultazione della Regione, ma dovrà in ogni caso assumere la forma più significativa dell'intesa con la stessa.

Il ricorso va, pertanto, accolto, limitatamente alla mancata previsione, nella deliberazione del CIPE di cui è causa, dell'intesa con la Regione Sardegna ai fini della predisposizione e della attuazione nel territorio regionale dei programmi operativi e delle altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari in relazione allo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, senza la preventiva intesa con la Regione Sardegna, predisporre ed attuare, con riferimento al territorio della stessa Regione, i programmi operativi e le altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari in relazione allo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); conseguentemente annulla il terzo capoverso della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 13 aprile 1994, recante «Proposta italiana relativa al documento unico di programmazione 1994-99, elaborato ai sensi del regolamento CEE n. 2080/93 (Strumento finanziario di orientamento della pesca)».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* CHELI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 390

*Sentenza 20-26 luglio 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Dottori commercialisti - Prolungamento di cinque anni del periodo minimo per ottenere la pensione di vecchiaia al raggiungimento del sessantacinquesimo o del settantesimo anno di età - Elevazione rispettivamente a trenta e venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale - Possibilità del legislatore di intervenire in senso sfavorevole per la disciplina dei rapporti di durata - Salvaguardia dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - Non irrazionalità del criterio di valutazione seguito dal legislatore nella sua discrezionalità - Non fondatezza.**

(Legge 29 gennaio 1986, n. 21, artt. 2, primo comma, e 26, primo, secondo e terzo comma; legge 5 marzo 1990, n. 45, art. 9).

(Cost., artt. 3 e 38).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 26, commi 1, 2 e 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti), nonché dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), promosso con ordinanza emessa il 17 agosto 1994 dal Pretore di Bologna, sezione distaccata di Imola, nel procedimento civile vertente tra Zapparata Vittorio e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, iscritta al n. 673 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un procedimento civile promosso da Zapparata Vittorio contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, al fine di sentir dichiarare il proprio diritto ad ottenere il relativo trattamento pensionistico di vecchiaia a partire dal mese di luglio del 1992, il Pretore di Bologna, sezione distaccata di Imola, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 17 agosto 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione — degli artt. 2, comma 1, e 26, commi 1, 2 e 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti), nonché dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), in quanto modificativi in senso peggiorativo della precedente disciplina dettata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1140, relativa ai requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico.

Affermata la rilevanza della questione, in quanto il ricorrente (nato il 6 giugno 1922) avrebbe avuto diritto alla pensione di vecchiaia in base alla normativa di cui alla legge n. 1140 del 1970 ma non secondo quella nuova di riforma — avendo compiuto il 65° anno di età dopo l'entrata in vigore della legge n. 21 del 1986, senza che a quella data fosse maturato il requisito dei 25 anni di iscrizione e contribuzione, ed avendo maturato i 20 anni di iscrizione e

contribuzione solo alla fine del 1991 nell'imminenza del compimento del 70° anno di età —, osserva il giudice remittente come la riforma introdotta con la legge n. 21 del 1986 (che, all'art. 2, ha prolungato di cinque anni il periodo minimo di contribuzione richiesto rispettivamente al raggiungimento del 65° e del 70° anno di età) abbia inciso negativamente su posizioni sostanziali di aspettativa del diritto, quale quella di cui al giudizio *a quo*. E ciò, pur nella previsione (risultante dagli artt. 26 della legge n. 21 del 1986 e 9 della legge n. 45 del 1990) di un regime transitorio di tutela di coloro tra gli iscritti che fossero in procinto di ottenere il trattamento secondo i vecchi criteri.

Con riguardo al primo profilo rileva il remittente che — conformemente alla giurisprudenza della Corte costituzionale — non può dirsi consentita una modificazione legislativa la quale, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, venga a peggiorare, senza una inderogabile esigenza, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività lavorativa.

Con riguardo al secondo profilo, osserva lo stesso remittente come la disciplina transitoria prevista dai citati artt. 26 della legge n. 21 del 1986 e 9 della legge n. 45 del 1990, pur essendo diretta ad evitare mutamenti in senso peggiorativo di situazioni in corso di maturazione, rimane irrazionalmente inapplicabile ai casi — del tutto assimilabili a quelli contemplati dalle norme — quali quello oggetto del giudizio *a quo* (in cui il soggetto iscritto alla Cassa, che abbia maturato i requisiti di età e di contribuzione oltre i termini previsti dalle disposizioni *de quibus*, ha la sola alternativa di richiedere la restituzione dei contributi ovvero di attendere il maturarsi dei requisiti minimi). Casi che perciò resterebbero caratterizzati dalla lamentata compressione delle aspettative.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità o, in subordine, d'infondatezza della questione. In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, osserva l'Avvocatura come l'innalzamento del periodo minimo di effettiva iscrizione e contribuzione risponda alle esigenze economiche della Cassa di previdenza *de qua* ed alla necessità di adeguare i suddetti limiti a quelli già previsti per le altre casse di previdenza dei liberi professionisti, nel contesto di un più ampio disegno del legislatore volto a porre una disciplina unitaria delle diverse categorie professionali.

Sottolinea, inoltre, che i diritti quesiti dei soggetti interessati sono tutelati — nel pieno rispetto del principio di uguaglianza — proprio dalla censurata disciplina transitoria, specificamente diretta ad evitare mutamenti in senso peggiorativo delle situazioni in corso di maturazione.

3. — Si è costituita in giudizio la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, osservando che l'aspettativa alla pensione di vecchiaia — diritto soggettivo a formazione progressiva ovvero sottoposto a termine — risulta comunque tutelata attraverso l'istituto dell'automaticità della prestazione, che si consegue al verificarsi dei relativi fatti costitutivi, cioè della maturazione dell'età pensionabile e del minimo contributivo richiesto: la cui determinazione risulta in ogni caso necessaria per la configurabilità di una qualsiasi garanzia dello stesso diritto alla pensione, sia pure nelle forme della aspettativa. Se così non fosse — aggiunge la Cassa — il legislatore si troverebbe impossibilitato a varare qualsiasi tipo di riforma in materia previdenziale che muti *in peius* le condizioni per ottenere la pensione: il diritto alla quale non comporta certo che il soggetto abbia un'assicurazione a vita sull'immutabilità delle norme che ne regolano l'attribuzione. Secondo la deducente, è del tutto ragionevole la riforma attuata dalla normativa *de qua*, chiaramente intesa alla garanzia del diritto di tutti gli iscritti a godere del trattamento di vecchiaia, attraverso un più equo reperimento delle risorse finanziarie; donde l'insussistenza della denunciata violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Pretore di Bologna, sezione distaccata di Imola, ha sollevato questione di legittimità — in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione — dell'art. 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, nella parte in cui ha prolungato di cinque anni il periodo minimo, originariamente stabilito dall'art. 5 della legge n. 1140 del 1970, richiesto per ottenere la pensione di vecchiaia da parte dei dottori commercialisti al raggiungimento del sessantacinquesimo o del settantesimo anno di età, elevandolo rispettivamente a trenta e venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli stessi dottori commercialisti, con ciò venendo ad incidere in senso peggiorativo su situazioni sostanziali di aspettativa di diritto sorte in capo agli iscritti alla Cassa nella vigenza della normativa riformata.

Il giudice *a quo*, con riferimento agli stessi parametri costituzionali sopra menzionati, ha altresì censurato il combinato disposto degli artt. 26, commi 1, 2 e 3, della legge n. 21 del 1986 e 9 della legge n. 45 del 1990, in quanto non includono nel proprio ambito di applicazione quegli iscritti, quali il ricorrente nel giudizio *a quo*, che abbiano raggiunto i limiti minimi di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, previsti dalla nuova normativa, in un momento successivo ai periodi contemplati dalla disciplina transitoria.

2. — Le due questioni, strettamente connesse fra loro e perciò da esaminare congiuntamente, non sono fondate.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (v. sentenze n. 573 del 1990, n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985) che nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto.

3. — Ebbene, la denunciata normativa ha osservato detta condizione essenziale e dunque deve ritenersi esente dalle prospettate censure.

Giova notare che il legislatore ha introdotto la nuova disciplina nel quadro d'una più generale riforma della previdenza dei liberi professionisti, che ha segnato nel tempo il passaggio dalla fase della mutualità a quella della solidarietà, contrassegnata da un diverso utilizzo delle risorse finanziarie in base al criterio della gestione a ripartizione. Il che ha fra l'altro comportato la necessità di elevare il numero degli anni di effettiva iscrizione alla Cassa e di contribuzione per ottenere la pensione di vecchiaia.

Con ciò si è ovviamente venuti ad incidere in senso peggiorativo su pregresse posizioni assicurative *in itinere*. Ma è innegabile che il più severo regime dei requisiti di concedibilità della pensione trovi razionale giustificazione nell'inderogabile esigenza di assicurare un equilibrato andamento del bilancio della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ed avviare così all'insorgenza di notevoli difficoltà finanziarie (v. relazione del presidente della Commissione lavoro del Senato in data 25 settembre 1985), che avrebbero potuto riflettersi sulla capacità stessa di effettuare in futuro le prestazioni pensionistiche a tutti gli aventi diritto.

D'altronde, la stessa struttura di tipo solidaristico di sistemi pensionistici, come appunto quelli dei liberi professionisti (v. sentenze n. 88 del 1995 e n. 133 del 1984), comporta una non necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate. Al che consegue anche la insussistenza di un diritto dell'iscritto alla intangibilità del trattamento pensionistico vigente nel momento in cui ebbe inizio l'iscrizione.

Né con ciò può venirsi a configurare una lesione dell'art. 38 della Costituzione, per il cui rispetto infatti è sufficiente che al lavoratore siano attribuite adeguate prestazioni previdenziali (v. sentenza n. 307 del 1989). Le quali, nella fattispecie, appaiono sufficientemente garantite dalla possibilità del ricorrente (sottolineata anche nell'ordinanza di rimessione) di attendere il maturarsi dei requisiti minimi, salvo a richiedere la restituzione dei contributi versati, *ex art. 21 della legge n. 21 del 1986*.

4. — Il legislatore, comunque, non ha mancato di predisporre un'adeguata tutela a favore di quei soggetti le cui aspettative, maturate durante l'*iter* di formazione progressiva del diritto al trattamento di vecchiaia, avevano raggiunto un elevato livello di consolidamento. Essa è stata contestualmente approntata mediante la specifica previsione di un graduale regime transitorio, contenuto nel pure denunciato art. 26 della citata legge n. 21 del 1986 (come successivamente interpretato ed integrato dall'art. 9 della legge n. 45 del 1990).

Trattasi di una previsione normativa che appare adeguata al prefisso scopo di consentire che il nuovo regime istituito si coordinasse al precedente in modo da evitare la vanificazione di aspettative già legittimamente createsi ed, insieme, irragionevoli disparità di trattamento fra gli assicurati prossimi alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Se poi alcuni soggetti, come il ricorrente nel giudizio *a quo*, sono rimasti fuori da tale previsione, ciò è avvenuto perché le loro aspettative — secondo il non irrazionale criterio di valutazione seguito dal legislatore, nell'ottica di una opzione discrezionale — non erano pervenute ad un livello di consolidamento così elevato da creare quell'affidamento da questa Corte ritenuto di valore costituzionalmente protetto nella conservazione dell'attuale trattamento pensionistico.

Per escludere la lamentata disparità di trattamento, basta considerare l'evidente disomogeneità fra le posizioni normativamente previste e quella del ricorrente nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 26, commi 1, 2 e 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti), nonché dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Bologna, sezione distaccata di Imola, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* RUPERTO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0993

N. 391

*Sentenza 20-26 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di espropriazione delle aree edificabili - Determinazione - Disciplina transitoria introdotta nel contesto della legge di conversione non risultante inclusa nel testo del decreto-legge - Decretazione di urgenza - Criteri e modalità dell'esercizio da parte del Governo - Carezza di una specifica discussione e votazione da parte delle Camere - Discussione e votazione concentrata sull'articolo unico del disegno di conversione - Rispetto da parte delle Camere della disciplina regolamentare speciale - Esclusione di lesione delle norme procedurali fissate nell'art. 72 della Costituzione - Non fondatezza.**

(Legge 9 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis di conversione del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333).

(Cost., artt. 72 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1994 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Re Gian Carlo ed altri e il Comune di Valenza, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso del giudizio civile instaurato da Gian Carlo, Pier Giorgio e Carlo Re nei confronti del Comune di Valenza, concernente la determinazione dell'indennità di espropriazione relativa ad un'area di loro proprietà, la Corte d'appello di Torino, con ordinanza del 9 dicembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 72 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica», dal momento che tale articolo sarebbe stato approvato secondo una procedura costituzionalmente non corretta.

Il giudice *a quo* premette nell'ordinanza che la norma impugnata — che disciplina in via transitoria la determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree fabbricabili — non era stata inserita nel testo articolato del decreto-legge n. 333 del 1992, ma introdotta *ex novo* dalla legge di conversione e, pertanto, non sottoposta alla valutazione preventiva concernente la sussistenza dei requisiti della necessità e dell'urgenza. Inoltre, sempre secondo il giudice remittente, la norma medesima non si configurerebbe come una semplice modifica delle norme contenute nel decreto-legge n. 333, dal momento che questo prevede prevalentemente disposizioni di natura tributaria.

Nell'ordinanza si espone, quindi, che nel caso di specie risulterebbe violato il procedimento di approvazione delle leggi, essendo stata introdotta, nella fase di conversione di un decreto-legge, una disposizione estranea all'oggetto del decreto e sulla cui necessità e urgenza non vi è stata alcuna valutazione da parte delle Camere.

Il giudice *a quo* osserva anche che il Governo aveva posto la fiducia sul testo emendato del decreto-legge n. 333, per cui le Camere hanno votato esclusivamente l'articolo unico del disegno di legge di conversione, senza avere alcuna concreta possibilità di discutere la norma introdotta dall'art. 5-bis impugnato.

Tale norma risulterebbe, pertanto, approvata in violazione degli artt. 72 e 77 della Costituzione.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o infondata.

Preliminarmente, l'Avvocatura osserva che l'ordinanza di rimessione non contiene alcun riferimento alla natura edificatoria del terreno espropriato, e, di conseguenza, all'applicabilità nel giudizio *a quo* della disposizione impugnata. Sotto questo profilo si richiede che la questione sia dichiarata inammissibile.

Passando all'esame della censura riferita all'art. 77 della Costituzione, nella memoria si espone che i presupposti di necessità e urgenza richiesti da tale norma sono rivolti a condizionare l'eccezionale potere normativo del Governo, che si esprime con l'adozione dei decreti-legge, ma non riguardano le disposizioni approvate con legge dalle Camere, dal momento che la funzione legislativa può esplicarsi liberamente, senza sottostare ad uno scrutinio preliminare. Secondo l'Avvocatura, la verifica preventiva dei requisiti di necessità e urgenza non ha ragion d'essere rispetto a una norma, quale quella impugnata, non adottata dal Governo ma aggiunta in Commissione durante la fase di conversione di un decreto-legge.

Quanto alla pretesa disomogeneità dell'art. 5-bis con la materia del decreto-legge, l'Avvocatura osserva che un principio di omogeneità si trova stabilito nell'art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 — e quindi in una legge ordinaria — solo in relazione al contenuto dei decreti-legge, e non anche alla legge di conversione. Inoltre, si afferma che tale principio è bilanciato dalle prassi imposte dall'ampiezza dei settori nei quali interviene la legislazione e dal loro intersecarsi, e che non esiste alcun precetto costituzionale dal quale derivi un limite oggettivo all'esercizio del potere legislativo delle Camere in sede di conversione dei decreti-legge.

In riferimento alla violazione dell'art. 72 della Costituzione, relativa alla mancata specifica approvazione dell'art. 5-bis impugnato, l'Avvocatura osserva che dopo la posizione della questione di fiducia da parte del Governo i lavori parlamentari sono proseguiti, secondo il disposto dell'art. 116, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, con l'illustrazione degli emendamenti presentati e, pertanto, deve escludersi che ai singoli parlamentari sia stata preclusa la conoscibilità del contenuto della norma in questione.

Nella memoria si afferma poi che accanto alla norma di rango costituzionale che disciplina l'approvazione «articolo per articolo», deve valutarsi la «corrispondente regola» prevista dall'art. 94 della Costituzione, che attiene al rapporto di fiducia che deve sussistere tra le Camere e il Governo. Secondo l'Avvocatura, dai due precetti costituzionali ora richiamati deriva «la derogabilità della normale procedura di approvazione di un disegno di legge», prevista d'altro canto dallo stesso art. 72, secondo e terzo comma, della Costituzione. La disciplina dei «procedimenti abbreviati» ivi prevista, e rimessa ai regolamenti parlamentari, conferma — secondo quanto sostenuto nella memoria — che la posizione della questione di fiducia da parte del Governo possa avere conseguenze procedurali sull'*iter* di approvazione di un disegno di legge e che tali deroghe abbiano natura costituzionale.

*Considerato in diritto*

1. — La Corte di appello di Torino solleva, in relazione agli artt. 72 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-*bis* della legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica». La disposizione impugnata — che non risultava inclusa nel testo del decreto-legge, ma che è stata introdotta per la prima volta nel contesto della legge di conversione — ha dettato una nuova disciplina transitoria dell'indennità di espropriazione delle aree edificabili.

Ad avviso del giudice remittente, tale disposizione si presenterebbe viziata, con riferimento agli artt. 72 e 77 della Costituzione, sotto tre profili diversi e cioè: *a)* per non essere stata sottoposta, in quanto introdotta nella legge di conversione, al vaglio preventivo della necessità e dell'urgenza; *b)* per avere assunto a proprio oggetto una materia (indennità di esproprio) del tutto estranea a quella (tributaria) regolata nel decreto legge; *c)* per essere stata approvata, a seguito della fiducia posta dal Governo sulla legge di conversione, senza una specifica discussione e votazione da parte delle Camere.

2. — L'Avvocatura dello Stato ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, dal momento che l'ordinanza di rimessione non contiene alcun accenno alla natura edificatoria del terreno espropriato.

Tale eccezione non può essere accolta.

Pur in assenza di una specifica indicazione, la destinazione edificatoria del terreno che ha dato luogo alla controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata può essere, infatti, indirettamente desunta, con sufficiente certezza, dallo stesso contesto dell'ordinanza e dall'esposizione dei fatti ivi espressa. Va, di conseguenza, riconosciuta l'applicabilità nel giudizio *a quo* della norma contestata.

3. — Nel merito la questione non è fondata.

Occorre innanzitutto ricordare che la disposizione impugnata — non compresa nel testo del decreto-legge n. 333 del 1992 — venne introdotta, come articolo «aggiuntivo» (art. 5-*bis*), nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione di tale decreto-legge da parte delle Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati. Tale articolo, proposto da alcuni deputati, ottenne il parere favorevole del Governo e, dopo breve discussione, venne adottato senza modificazioni dalle Commissioni riunite nella seduta del 23 luglio 1992.

La norma venne poi definitivamente approvata dalla Camera il 29 luglio 1992, a seguito della fiducia posta dal Governo sull'articolo unico del disegno di legge, che riportava in allegato, tra le modificazioni apportate in sede di conversione, anche l'art. 5-*bis*.

Al Senato il disegno di legge di conversione venne esaminato, in sede referente, dalle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite nella seduta del 31 luglio 1992 e approvato, senza alcuna variante, nella seduta del 7 agosto 1992, a seguito della fiducia riproposta dal Governo sull'articolo unico dello stesso disegno.

4. — Richiamati i termini del procedimento, risulta agevole rilevare l'infondatezza del primo profilo della questione sollevata, relativo alla mancata valutazione dei requisiti della necessità e dell'urgenza della norma contestata. In realtà, il fatto che tale articolo sia stato introdotto dal Parlamento nel corso dell'esame di un disegno di legge di conversione rende del tutto non pertinente il richiamo all'art. 77 della Costituzione ed ai requisiti ivi contemplati in relazione ai decreti-legge.

La valutazione preliminare dei presupposti della necessità e dell'urgenza investe, infatti, secondo il disposto costituzionale, soltanto la fase della decretazione di urgenza esercitata dal Governo, né può estendersi alle norme che le Camere, in sede di conversione del decreto-legge, possano avere introdotto come disciplina «aggiunta» a quella dello stesso decreto: disciplina imputabile esclusivamente al Parlamento e che — a differenza di quella espressa con la decretazione d'urgenza del Governo — non dispone di una forza provvisoria, ma viene ad assumere la propria efficacia solo al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione (v. art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

5. — Infondato si presenta anche il secondo profilo della censura, riferito all'asserita disomogeneità dell'oggetto regolato con la misura impugnata (indennità di esproprio) rispetto ai contenuti propri della materia disciplinata attraverso il decreto-legge n. 333 del 1992.

In proposito basti solo rilevare che un vincolo di omogeneità rispetto ai contenuti del decreto-legge è stato introdotto con l'art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, dove, a integrazione dell'art. 77 della Costituzione, si stabilisce che i decreti-legge «devono contenere misure di immediata applicazione ed il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». Tale previsione — indubbiamente giustificata, ma sprovvista della forza costituzionale — risulta riferita al contenuto del decreto-legge né può essere, di conseguenza, estesa al caso in esame, dove viene in gioco il contenuto di una norma introdotta, per la prima volta, in sede di legge di conversione.

A questo si aggiunga che la disciplina relativa all'indennità di esproprio, contenuta nella norma impugnata — che ha superato il controllo di ammissibilità di cui all'art. 96-bis, comma 8, del Regolamento della Camera — non si presenta dissonante con il quadro delle misure dettate, ai fini del risanamento della finanza pubblica, dal decreto-legge n. 333, misure che hanno investito il contenimento della spesa pubblica e non soltanto la materia tributaria.

6. — Va, infine, disatteso anche il terzo profilo della questione sollevata, che investe, in particolare, la violazione dell'art. 72 della Costituzione.

Con tale profilo viene contestato il fatto che la norma impugnata, a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo unico della legge di conversione, è stata approvata dalle Camere senza una specifica discussione e votazione, in particolare, senza quella approvazione «articolo per articolo» di cui parla l'art. 72, primo comma, della Costituzione.

In ordine a tale profilo va innanzitutto rilevato che l'art. 72 della Costituzione affianca al procedimento ordinario di approvazione della legge alcuni procedimenti speciali, la cui disciplina viene affidata ai regolamenti parlamentari.

Tra i procedimenti speciali non contemplati dalla costituzione, ma previsti e disciplinati in sede regolamentare, possono essere ricompresi anche quello relativo all'approvazione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge (art. 96-bis Reg. Camera e art. 78 Reg. Senato), nonché quello concernente la posizione della questione di fiducia da parte del Governo sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge (art. 116 Reg. Camera e art. 161, comma 4, Reg. Senato).

Nella specie — vertendosi in tema di approvazione di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia — il punto da sottolineare è che l'approvazione delle Camere si è perfettamente adeguata al rispetto delle previsioni regolamentari concernenti sia l'uno che l'altro procedimento: con la conseguenza che la discussione e la votazione si è venuta a concentrare — ai sensi dell'art. 116, comma 2, Reg. Camera — sull'articolo unico del disegno di conversione.

Questo non significa, peraltro, che le Camere non abbiano potuto decidere con piena cognizione di tutte le modificazioni apportate, nel corso della procedura, al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 333 del 1992, e, in particolare, dell'art. 5-bis introdotto dalle Commissioni riunite V e VI della Camera.

Il testo dell'art. 5-bis — al pari delle altre modifiche introdotte in sede di conversione — risultava, infatti, allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione e poteva, di conseguenza, formare oggetto, se non di voto separato, di discussione nell'ambito di ciascuna Camera (v. in proposito anche l'art. 85, comma 6, Reg. Camera, dove si dispone che «la discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge»).

Il rispetto da parte delle Camere della procedura desumibile dalla disciplina regolamentare speciale relativa all'approvazione di un disegno di legge di conversione su cui il Governo abbia posto la questione di fiducia conduce, dunque, a escludere che, nel caso in esame, si sia potuta configurare la lesione delle norme procedurali fissate nell'art. 72 della Costituzione che l'ordinanza contesta.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevata, in relazione agli artt. 72 e 77 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

*Il Presidente:* BALDASSARRE

*Il redattore:* CHELI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 392

*Sentenza 20-26 luglio 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Elezioni - Regione Sicilia - Rinvio delle elezioni amministrative in alcuni consigli circoscrizionali - Successiva dichiarazione dell'abrogazione delle disposizioni impugnate (legge regione Sicilia 25 maggio 1995, n. 48) - Cessazione della materia del contendere.****(Delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'assemblea regionale siciliana, artt. 12 e 13, primo, secondo, terzo e quarto comma).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13, commi 1, 2, 3 e 4 della delibera legislativa, approvata il 7 aprile 1995 dall'Assemblea regionale siciliana (Interventi urgenti nel Comune di Messina da realizzare in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione Europea. Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 aprile 1995, depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e l'avv. Giovanni Lo Bue per la Regione;

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 12 e 13, commi 1, 2, 3 e 4 della delibera legislativa, approvata il 7 aprile 1995 (Interventi urgenti nel Comune di Messina da realizzare in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei paesi aderenti all'Unione Europea. Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio), per violazione degli artt. 3, 10, 25, 51 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 14 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana in relazione agli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992.

Ad avviso del ricorrente, la prima delle disposizioni impugnate, che prevede il rinvio delle elezioni amministrative di alcuni consigli circoscrizionali, violerebbe gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, per il motivo che il legislatore non potrebbe interrompere il procedimento elettorale se non in casi di eccezionale gravità, ritenuti non sussistenti nel caso in esame. L'art. 13, invece, detterebbe, seppure a termine, una disciplina dell'attività venatoria, in contrasto con le norme fondamentali di riforma economico-sociale contenute negli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992.

2. — La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che, con riferimento all'art. 12, sia dichiarata cessata la materia del contendere, e, nei confronti dell'art. 13, la non fondatezza.

La cessazione della materia del contendere è motivata con riferimento al fatto che il ricorso ha impedito l'entrata in vigore della norma di rinvio delle elezioni amministrative, che pertanto si terranno nella data originariamente prevista. Per quanto riguarda l'impugnazione dell'art. 13, la resistente sostiene che, poiché la legislazione statale prevede che le regioni a statuto speciale si adeguino entro il febbraio 1996 alla nuova legge sulla caccia (art. 29 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55), nessuna censura potrebbe essere rivolta alla legge impugnata, che prevede l'adeguamento entro il 31 gennaio 1996.

3. — Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 19 maggio 1995 è stata pubblicata la legge impugnata (legge regionale 18 maggio 1995, n. 41) omettendo le disposizioni oggetto della presente impugnativa.

Successivamente, delle disposizioni impugnate è stata dichiarata l'«abrogazione» da parte della legge regionale 25 maggio 1995, n. 48 (Abrogazione di norme in materia di: personale regionale e degli enti locali; processi di mobilità degli operatori della formazione professionale; garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago).

4. — Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

#### *Considerato in diritto*

Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale del Commissario dello Stato sono gli artt. 12 e 13, commi 1, 2, 3 e 4, della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995 (Interventi urgenti nel Comune di Messina da realizzare in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione Europea. Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio). Ad avviso del ricorrente, tali disposizioni violerebbero gli artt. 3, 10, 25, 51 e 97 della Costituzione, nonché l'art. 14 dello Statuto, per mancato rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale contenute negli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992.

Come richiamato nelle premesse in fatto, il Presidente della Regione Siciliana, dopo l'instaurazione del presente giudizio, ha promulgato la legge regionale 18 maggio 1995, n. 41, che, nel recepire la delibera legislativa oggetto del presente ricorso, ha ommesso le disposizioni impugnate, delle quali, successivamente, è stata dichiarata l'«abrogazione» (legge regionale 25 maggio 1995, n. 48).

Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

*Il Presidente e redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 393

*Sentenza 20-26 luglio 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Mafia - Regione Sicilia - Contributi straordinari per le vittime della mafia - Abrogazione delle disposizioni impugnate improduttive di effetti fin dall'origine (legge regione Sicilia 25 maggio 1995, n. 48) - Cessazione della materia del contendere.****(Delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dell'assemblea regionale siciliana, artt. 1 e 2).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'Assemblea regionale siciliana (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con sede in S. Agata di Militello, e altre misure agevolative. Integrazioni alla legge regionale in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 aprile 1995, depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e l'avv. Francesco Castaldi per la Regione;

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 1 e 2 della delibera legislativa regionale, approvata il 7 aprile 1995 (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con sede in S. Agata di Militello, e altre misure agevolative. Integrazioni alla legge regionale in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Le disposizioni impugnate prevedono contributi straordinari in conto capitale a favore di due aziende private di trasporto, in relazione ad attentati incendiari di sospetta natura mafiosa subite dalle stesse. Secondo il ricorso, tale previsione, prevedendo trattamenti differenziati a determinati soggetti anziché ad una categoria astratta di beneficiari, violerebbe il principio di eguaglianza. Sembrerebbe, altresì, violato il principio del buon andamento, non essendo richiesto che i beneficiari del finanziamento regionale siano tenuti a documentare l'utilizzo per il ripristino dei beni distrutti.

2. — La Regione Siciliana costituita in giudizio, chiede che sia dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni sottoposte all'esame della Corte.

Secondo la resistente, infatti, la legge impugnata avrebbe lo scopo, non già di «risarcire» i danni subiti dalle due imprese a causa degli attentati incendiari, ma quello di recuperare la piena funzionalità finanziaria e patrimoniale delle imprese beneficiarie del contributo pubblico, ivi compresi i livelli occupazionali precedenti agli attentati, al fine di ripristinare la piena efficienza dei servizi pubblici di trasporto di persone su strada.

3. — Successivamente alla instaurazione del presente giudizio, la Regione Siciliana ha promulgato nell'intero testo la delibera legislativa impugnata (legge regionale 25 maggio 1995, n. 44), ma nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana è stata pubblicata anche la legge regionale 25 maggio 1995, 48 (Abrogazione di norme

in materia di: personale regionale e degli enti locali; processi di mobilità degli operatori della formazione professionale; garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago), che ha dichiarato l'«abrogazione» delle disposizioni impugnate.

4. — Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

*Considerato in diritto*

Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal Commissario dello Stato sono gli artt. 1 e 2 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995 (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con sede in S. Agata di Militello, e altre misure agevolative. Integrazioni alla legge regionale in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Come richiamato nella parte in fatto, le disposizioni impugnate sin dal loro inizio non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, né sono più in grado di produrne poiché la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è coeva a quella della legge regionale che ne ha dichiarato l'«abrogazione» (legge regionale 25 maggio 1995, n. 48).

Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

*Il Presidente e redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0996

N. 394

*Sentenza 20-26 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Agricoltura e foreste - Regione Sicilia - Ente di sviluppo agricolo - Assunzioni a tempo indeterminato di personale precario dei consorzi - Abrogazione delle disposizioni impugnate improduttive di effetti fin dall'origine (legge regione Sicilia 25 maggio 1995, n. 48) - Cessazione della materia del contendere.**

**(Delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'assemblea regionale siciliana, art. 30, secondo, terzo, settimo e trentatreesimo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 2, 3 e 7 e dell'art. 33 della delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'Assemblea regionale siciliana (Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 aprile 1995, depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e gli avv.ti Francesco Torre e Laura Ingargiola per la Regione;

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l'art. 30, commi 2, 3 e 7 nonché l'art. 33 della delibera legislativa regionale, approvata il 7 aprile 1995 (Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari), per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impuginate, nel prevedere assunzioni a tempo indeterminato di personale precario dei consorzi di bonifica e dell'Ente di sviluppo agricolo subordinandole a determinati requisiti, darebbero vita a ingiustificate disparità di trattamento. Le stesse disposizioni, inoltre, autorizzerebbero assunzioni nominative, precluse dall'art. 51 Cost., assunzioni che, costituendo un ammortizzatore sociale che trascura completamente le necessità funzionali degli enti destinati ad accogliere il personale in questione, violerebbero altresì il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione.

2. — La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che sia dichiarata la non fondatezza delle questioni sottoposte all'esame della Corte.

La Regione, infatti, sostiene che la normativa regionale impugnata è frutto di una scelta discrezionale del legislatore regionale, sindacabile, come tale, solo se arbitraria ed illogica. Essa osserva, inoltre, che la pretesa disparità di trattamento trova adeguata giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate e che, infine, l'assunzione a tempo indeterminato del personale in questione, è la logica conseguenza del fatto che gli enti destinatari del personale medesimo non hanno potuto per lungo tempo assumere personale.

3. — Successivamente all'instaurazione del presente giudizio, la Regione Siciliana ha promulgato la delibera legislativa impugnata (legge regionale 25 maggio 1995, n. 45), ma nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana è stata anche pubblicata la legge regionale 25 maggio 1995, n. 48 (Abrogazione di norme in materia di personale regionale e degli enti locali; processi di mobilità degli operatori della formazione professionale; garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago), che dispone l'«abrogazione» delle disposizioni impuginate.

4. — Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

*Considerato in diritto*

Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal Commissario dello Stato sono l'art. 30, commi 2, 3 e 7 e l'art. 33 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995 (Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari), per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Come richiamato nella parte in fatto, le disposizioni impuginate, sin dal loro inizio, non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, né sono in grado di produrne in alcun modo dal momento che la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è coeva a quella della legge regionale che ne ha disposto l'«abrogazione» (legge regionale 25 maggio 1995, n. 48).

Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

*Il Presidente e redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0997

N. 395

*Sentenza 20-26 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Sicurezza pubblica - Regione Sicilia - Prezzi degli alloggi - Interventi a favore delle forze dell'ordine impiegate sul territorio della regione - Abrogazione delle disposizioni impugnate improduttive di effetti fin dall'origine (legge regione Sicilia 25 maggio 1995, n. 48) - Cessazione della materia del contendere.**

**(Delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'assemblea regionale siciliana, art. 6).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'Assemblea regionale siciliana (Proroga termine convenzioni legge 1° marzo 1986, n. 64. Interventi in favore dei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995. Disposizioni varie), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 aprile 1995, depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e gli avv.ti Francesco Torre e Francesco Castaldi per la Regione;

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l'art. 6 della delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 (Proroga termine convenzioni legge 1° marzo 1986, n. 64. Interventi in favore dei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995. Disposizioni varie), per violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata, modificando irragionevolmente i criteri di determinazione del prezzo di vendita degli alloggi della Regione occupati dagli appartenenti alle forze dell'ordine, nel senso di prevedere un prezzo notevolmente inferiore a quello d'acquisto nonché al valore di mercato, violerebbe il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione.

2. — La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che sia dichiarata la non fondatezza della questione sottoposta all'esame della Corte.

Secondo la resistente, infatti, la disposizione impugnata, in quanto volta a realizzare un tangibile riconoscimento del ruolo svolto in Sicilia dalle forze dell'ordine impegnate in prima linea nella lotta contro la mafia, non sarebbe in contrasto con il parametro costituzionale invocato.

3. — Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 19 maggio 1995 è stata pubblicata la legge impugnata (legge regionale 18 maggio 1995, n. 42) omettendo di includervi la disposizione oggetto della presente impugnativa.

Successivamente la disposizione impugnata è stata dichiarata «abrogata» dalla legge regionale 25 maggio 1995, n. 48 (Abrogazione di norme in materia di: personale regionale e degli enti locali; processi di mobilità degli operatori della formazione professionale; garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago).

4. — Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

#### *Considerato in diritto*

Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale del Commissario dello Stato è l'art. 6 della delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 (Proroga termine convenzioni legge 1° marzo 1986, n. 64. Interventi in favore dei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995. Disposizioni varie), per violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Come richiamato nella premessa in fatto, il Presidente della Regione Siciliana, dopo l'instaurazione del presente giudizio, ha promulgato la legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, riguardante la delibera legislativa oggetto del presente ricorso, dalla quale, tuttavia, era stata espunta la disposizione impugnata, successivamente dichiarata «abrogata» con la legge regionale 25 maggio 1995, n. 48.

Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

*Il Presidente e redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 396

*Sentenza 20-26 luglio 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Impiego pubblico - Regione Sicilia - Inquadramento in sovrannumero nella qualifica superiore del personale regionale - Abrogazione delle disposizioni impugnate improduttive di effetti fin dall'origine (legge regione Sicilia 25 maggio 1995, n. 48) - Cessazione della materia del contendere.****(Delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'assemblea regionale siciliana, artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21 della delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'Assemblea regionale siciliana (Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 aprile 1995, depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e gli avv.ti Giovanni Pitruzzella e Francesco Castaldi per la Regione;

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21 della delibera legislativa regionale, approvata il 7 aprile 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale), per violazione degli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione.

Le disposizioni impuginate prevedono inquadramenti in sovrannumero nella qualifica superiore; equiparano, dopo nove anni, anche se ai soli fini giuridici, certo personale ad altro personale in servizio; estendono un particolare, e più favorevole, trattamento pensionistico a personale che ne era escluso; contengono l'interpretazione autentica di una precedente disposizione regionale; prevedono assunzioni *ope legis* di personale. Ad avviso del ricorrente, tali norme determinano illegittime disparità di trattamento, indebita interferenza nei confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale nonché elusione delle ordinarie procedure di reclutamento di personale pubblico.

2. — La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che sia dichiarata la non fondatezza delle questioni sottoposte all'esame della Corte. Secondo la resistente non sarebbero fondate le censure attinenti alla disparità di trattamento (artt. 12, 13, 14), perché tali disposizioni troverebbero, invece, adeguata giustificazione. Le censure rivolte all'art. 15 sarebbero, invece, anche inammissibili per la loro genericità, mentre quelle relative agli artt. 20 e 21 sarebbero infondate, perché non possono essere considerate costituzionalmente precluse leggi di sanatoria e perché le disposizioni impuginate appaiono volte ad assicurare la funzionalità degli enti locali interessati.

3. — Successivamente alla instaurazione del giudizio, la Regione Siciliana ha promulgato la delibera legislativa impugnata (legge regionale 25 maggio 1995, n. 46), ma nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana è stata pubblicata anche la legge regionale 25 maggio 1995, n. 48 (Abrogazione di norme in materia di: personale regionale e degli enti locali; processi di mobilità degli operatori della formazione professionale; garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago), che ha dichiarato l'«abrogazione» delle disposizioni impuginate.

4. — Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

*Considerato in diritto*

Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal Commissario dello Stato sono gli artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di missione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale) per violazione degli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione.

Come richiamato nella parte in fatto, le disposizioni impugnate sin dal loro inizio non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, né sono più in grado di produrne poiché la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è coeva a quella della legge regionale che ne ha dichiarato l'«abrogazione» (legge regionale 25 maggio 1995, n. 48).

Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

*Il Presidente e redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C0999

N. 397

*Ordinanza 20-26 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ambiente - (Tutela dell') - Regione Piemonte - Inquinamento delle acque - Trattamento sanzionatorio penale - Limiti tabellari per gli scarichi nelle pubbliche fognature - Approvazione da parte della Giunta regionale - Presunto superamento dei limiti della potestà legislativa regionale - *Ius superveniens*: reiterazione plurima del d.-l. 15 novembre 1993, n. 454 da ultimo sostituito dal d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172 - Modificazione della disciplina statale vigente - Necessità di nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

(Legge regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, art. 7, quarto e quinto comma).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 4 e 5, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, «Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)», promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1993 dal Pretore di Asti, sezione distaccata di Canelli, nel procedimento penale a carico di Barbero Luigino iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale promosso a carico di Luigino Barbero, titolare di una cantina sociale, imputato ai sensi dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) per aver convogliato in una pubblica fognatura servita da impianto di depurazione scarichi di acque reflue eccedenti, quanto ai valori registrati di BOD 5, COD e PH, i limiti di accettabilità indicati dalla tabella C allegata alla legge n. 319 del 1976, il Pretore di Asti, sezione distaccata di Canelli, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 4 e 5, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 dal titolo «Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)», per contrasto con gli artt. 117 e 25 della Costituzione;

che le norme regionali impugnate consentono agli enti gestori degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature di derogare, per gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti convogliati nelle fognature per le quali siano operanti gli impianti di depurazione predetti, ai limiti di accettabilità della tabella C allegata alla legge n. 319 del 1976, prescrivendo che tali limiti più permissivi siano adottati mediante l'approvazione (espressa o con una procedura di silenzio-assenso) della relativa tabella da parte della Giunta regionale;

che il Pretore rimettente dubita della legittimità costituzionale della norma indicata, che esorbiterebbe dai limiti della potestà legislativa regionale, con conseguente lesione dell'art. 117 della Costituzione, in quanto la norma statale applicabile, ad avviso del giudice *a quo*, nel caso in esame, cioè l'art. 12, primo comma, n. 2), della legge n. 319 del 1976, sistematicamente coordinato con l'art. 13, n. 2, lettera b), della stessa legge, imporrebbe inderogabilmente agli scarichi produttivi preesistenti confluenti in pubbliche fognature servite da impianti di depurazione, il rispetto dei limiti di tollerabilità imposti dalla tabella C allegata alla citata legge n. 319 del 1976;

che il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale delle impugnate disposizioni della legge della Regione Piemonte n. 13 del 1990 anche in riferimento all'art. 25 della Costituzione, per violazione della riserva di legge statale in materia penale, in relazione all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, che assoggetta a sanzione penale il mancato rispetto dei limiti di accettabilità indicati nelle tabelle allegate alla citata legge n. 319 del 1976, il cui ambito di applicazione sarebbe stato ridotto dalle norme regionali in esame con conseguente incisione sul relativo precetto;

che la questione di legittimità costituzionale sollevata sarebbe rilevante nel giudizio *a quo*, poiché la condotta contestata all'imputato riguarda i valori di BOD 5, COD e PH rilevati nelle acque di scarico in quantità superiori ai parametri fissati nella tabella C della legge n. 319 del 1976, ancorché conformi al più elevato limite consentito dalla tabella approvata dalla Giunta regionale in base all'art. 7, comma 5, della legge regionale del Piemonte n. 13 del 1990, di modo che l'applicazione delle impugnate disposizioni comporterebbe l'assoluzione degli imputati;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che, successivamente alla emissione dell'ordinanza di rimessione, il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature) è stato reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9; e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), il quale ha modificato la disciplina statale che l'ordinanza di rimessione assume violata dalle norme regionali impugnate, con conseguente lesione dei principi costituzionali espressi negli artt. 25 e 117 della Costituzione;

che, in particolare, gli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, sostituiscono rispettivamente, l'art. 12, primo comma, n. 2), della legge n. 319 del 1976, disponendo, per gli impianti produttivi, che «nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono ..., successivamente all'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, dai consorzi e dalle province che provvedono alla gestione del pubblico servizio ... I suddetti limiti di accettabilità, norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base delle caratteristiche dell'impianto

centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla regione ai sensi del successivo art. 14» e l'art. 21, terzo comma, della stessa legge, prevedendo l'applicazione di una sanzione penale pecuniaria per gli scarichi da insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature, quando superino i limiti di accettabilità «fissati ai sensi dell'art. 12, primo comma, n. 2)»;

che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice rimettente al quale spetta valutare l'incidenza dello *ius superveniens* nel giudizio pendente dinnanzi ad esso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Asti, sezione distaccata di Canelli.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

*Il Presidente e redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C1000

N. 398

*Ordinanza 20-26 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ambiente - (Tutela dell') - Regione Toscana - Inquinamento delle acque - Trattamento sanzionatorio penale - Limiti tabellari per gli scarichi nelle pubbliche fognature - Approvazione da parte della regione - Presunto superamento dei limiti della potestà legislativa regionale - *Ius superveniens*: reiterazione plurima del d.-l. 15 novembre 1993, n. 454 da ultimo sostituito dal d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172 - Modificazione della disciplina statale vigente - Necessità di nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

**(Legge regione Toscana 23 gennaio 1986, n. 5, artt. da 24 a 33 e art. 46).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 24 a 33 e dell'art. 46 della legge della Regione Toscana 23 gennaio 1986, n. 5 «Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)», promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1993 dal Pretore di Pistoia nel procedimento penale a carico di Cioni Aldo iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Pretore di Pistoia, nel giudicare, ai sensi dell'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), della responsabilità penale di Aldo Cioni, titolare di una ditta di autolavaggi che effettuava scarichi reflui in acque superficiali in assenza della prescritta autorizzazione e superando i limiti di accettabilità prescritti dalla tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. da 24 a 33 e 46 della legge della Regione Toscana 23 gennaio 1986, n. 5, dal titolo «Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)», per contrasto con l'art. 117 della Costituzione;

che le norme regionali sopraindicate, recanti la disciplina degli scarichi civili, sono impugnate dal giudice rimettente nella parte in cui impongono, nel caso in esame, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti dalla tabella K1, allegata alla legge regionale della Toscana n. 5 del 1986 (limiti che risultano più permissivi di quelli fissati dalla tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976) e ne puniscono l'inosservanza con una sanzione amministrativa pecuniaria;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la difformità dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina statale contenuta nella legge n. 319 del 1976, esporrebbe le norme regionali ad un sospetto non manifestamente infondato di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 117 della Costituzione, per travalicamento dei limiti della potestà legislativa regionale nella materia, dal momento che l'art. 14 della citata legge n. 319 del 1976 riserverebbe alle regioni una competenza meramente attuativa e integrativa nella regolamentazione degli scarichi delle pubbliche fognature, vincolata a tener conto dei limiti di accettabilità fissati nelle tabelle allegate alla legge n. 319 del 1976, ad esclusiva eccezione delle deroghe operate dalla legge regionale soltanto in senso più rigoroso;

che la questione di legittimità costituzionale in oggetto sarebbe rilevante nel giudizio *a quo*, poiché la condotta contestata all'imputato riguarda valori registrati nelle acque di scarico in quantità superiore ai parametri chimici COD, materiali in sospensione totali e tensioattivi anionici, prescritti dalla tabella A della legge n. 319 del 1976, benché rispettosi dei corrispondenti più elevati limiti massimi indicati nella tabella K1 della legge regionale della Toscana n. 5 del 1986, in modo che l'applicazione delle impugnite disposizioni della citata legge regionale n. 5 del 1986 comporterebbe l'assoluzione dell'imputato;

che il Presidente della Giunta regionale della Toscana, intervenuto nel presente giudizio, ha chiesto una pronuncia di non fondatezza o di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sul presupposto del pieno rispetto, da parte della Regione Toscana, dei limiti costituzionali imposti alle proprie competenze legislative, in quanto l'invocato art. 14 della legge n. 319 del 1976, riserverebbe, quanto alla disciplina degli scarichi civili, un certo margine di discrezionalità in capo alle regioni, alle quali si imporrebbe di tener conto dei limiti di accettabilità fissati nella legge statale, ma non di riprodurli, di modo che il difetto del denunciato contrasto della disciplina regionale impugnata comporterebbe l'accertamento della irrilevanza, prima ancora che della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Pistoia.

Considerato che, successivamente alla emissione della ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato la disciplina statale che l'ordinanza di rimessione assume violata dalle norme regionali impugnite, con conseguente lesione dell'art. 117 della Costituzione;

che, in particolare, gli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, sostituiscono, rispettivamente, l'art. 14, secondo comma, della legge n. 319 del 1976, disponendo che le regioni, nel definire la disciplina degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature «tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge ... fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile», e l'art. 21, terzo comma, della stessa legge, prescrivendo che «...l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sanzione amministrativa ...»;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente, al quale spetta valutare l'incidenza dello *ius superveniens* nel giudizio pendente dinanzi ad esso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pistoia.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

*Il Presidente e redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C1001

N. 399

*Ordinanza 20-26 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ambiente - (Tutela dell') - Regione Piemonte - Inquinamento delle acque - Scarichi fognari - Limiti tabellari - Trattamento sanzionatorio penale - Intervento con legge regionale - Presunto travalicamento dei limiti costituzionali della competenza legislativa integrativa e attuativa della regione - *Ius superveniens*: d.-l. 15 novembre 1993, n. 454 più volte reiterato e da ultimo sostituito con d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172 - Necessità di riesame della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

**[Legge regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, artt. 10, lett. b), 4, lett. b), e 22].**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dagli artt. 10, lettera b), 4, lettera b), e 22 della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 «Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)», promossi con due ordinanze emesse il 26 novembre 1992 e il 24 giugno 1993 dalla Pretura di Torino, sezione distaccata di Chieri, nei procedimenti penali a carico di Sabbia Aurelio e a carico di Arienti Renato, iscritte, l'una al n. 128 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993, e l'altra, al n. 309 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento della Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale promosso a carico di Aurelio Sabbia, imputato del reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in quanto responsabile, nella qualità di sindaco del Comune di Pino Torinese, degli scarichi provenienti dal collettore fognario, risultati eccedenti i limiti indicati nella tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976, relativamente ai parametri di azoto ammoniacale e tensioattivi, il Pretore di Torino, sezione distaccata di Chieri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dagli artt. 10, lettera b), 4, lettera b), e 22 della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, dal titolo «Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)», per contrasto con gli artt. 25 e 117 della Costituzione;

che le norme regionali impugnate, pur richiamando formalmente l'insieme delle sanzioni previste dalla legge n. 319 del 1976, prescrivono, tuttavia, per gli scarichi provenienti da pubbliche fognature classificate di seconda categoria, il rispetto dei limiti di accettabilità indicati nella tabella allegata alla legge della Regione Piemonte n. 13 del 1990, i quali risultano più elevati e, pertanto, più permissivi, di quelli elencati dalle tabelle A e C della legge n. 319 del 1976;

che, ad avviso del giudice rimettente, la difformità dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina statale contenuta nella legge n. 319 del 1976 esporrebbe le norme regionali ad un sospetto non manifestamente infondato di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, per travalicamento dei limiti della potestà legislativa regionale nella materia, dal momento che l'art. 14 della citata legge n. 319 del 1976 riserverebbe alle regioni una competenza meramente attuativa e integrativa nella regolamentazione degli scarichi delle pubbliche fognature, vincolata a tener conto dei limiti di accettabilità fissati nelle tabelle allegate alla legge n. 319 del 1976, ad esclusiva eccezione delle deroghe operate dalla legge regionale soltanto in senso più rigoroso;

che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto formato dalle disposizioni regionali impugnate anche sotto il profilo della violazione dell'art. 25 della Costituzione, per lesione del principio della riserva di legge statale in materia penale, in riferimento all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, che assoggetta a sanzione penale il mancato rispetto dei limiti di accettabilità indicati nelle tabelle allegate alla citata legge n. 319 del 1976, il cui ambito di applicazione sarebbe stato ridotto dalle norme regionali con conseguente incisione sul precetto sanzionato penalmente;

che, ad avviso del giudice rimettente, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio *a quo*, poiché la condotta contestata all'imputato riguarda i valori di azoto ammoniacale e tensioattivi rilevati nelle acque di scarico in quantità superiori ai limiti fissati nella tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976, ancorché conformi al più elevato limite consentito dalla tabella allegata alla legge regionale del Piemonte n. 13 del 1990, in modo che l'applicazione delle impugnate disposizioni regionali comporterebbe l'assoluzione dell'imputato;

che analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, lettera e), 4, lettera b) e 22 della legge regionale del Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, dallo stesso giudice rimettente dell'ordinanza illustrata in precedenza, nel corso di un diverso procedimento penale instaurato a carico di Renato Arienti, imputato del reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in quanto responsabile, quale titolare della ditta incaricata dei lavori di costruzione e manutenzione del depuratore comunale di Pecetto Torinese, degli scarichi fognari effettuati nelle acque del Rio Croso, risultati eccedenti, per i valori registrati di azoto ammoniacale, rispetto ai parametri indicati nella tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976;

che anche in questa ordinanza di rimessione si assume sia che le norme regionali impugnate abbiano travalicato i limiti costituzionali della competenza legislativa integrativa e attuativa della regione in materia di scarichi fognari, in riferimento all'art. 14 della legge n. 319 del 1976, il quale vieterebbe la deroga, in senso più permissivo, dei limiti di accettabilità imposti dalla legge statale, sia che le medesime disposizioni abbiano prodotto un effetto di riduzione della fattispecie penale disegnata dall'art. 21, terzo comma, della citata legge n. 319 del 1976, con conseguente lesione del principio costituzionale della riserva di legge statale nella materia penale e, altresì, del principio di uguaglianza per la disparità di trattamento realizzata nei confronti dei titolari di scarichi fognari esistenti nei diversi territori regionali;

che, secondo il giudice rimettente, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio *a quo*, poiché la condotta contestata all'imputato riguarda i valori di azoto ammoniacale rilevati nelle acque di scarico in quantità superiori ai limiti fissati nella tabella A della legge n. 319 del 1976, ancorché conformi al più elevato limite consentito dalla tabella allegata alla legge regionale del Piemonte n. 13 del 1990, di modo che l'applicazione delle impugnate disposizioni regionali comporterebbe l'assoluzione dell'imputato;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata, dal momento che la Regione avrebbe rispettato i limiti costituzionali imposti alla propria competenza legislativa in materia, tanto più che l'invocato art. 14 della legge n. 319 del 1976, riserverebbe, quanto alla disciplina degli scarichi fognari, un certo margine di discrezionalità in capo alle regioni, alle quali si imporrebbe di tener conto dei limiti tabellari della legge statale, ma non di riprodurli, con conseguente possibilità per le regioni stesse di fissare, grazie anche al richiamo delle direttive del Comitato interministeriale disposte con deliberazione del 30 dicembre 1980, limiti meno restrittivi rispetto a quelli statali, senza con ciò violare la riserva di legge in materia penale;

Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la medesima questione di legittimità costituzionale e che, pertanto, appare opportuna la trattazione congiunta dei due giudizi;

che, successivamente alla emissione delle due ordinanze di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato la disciplina statale che le ordinanze di rimessione assumono violata dalle norme regionali impugnate in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione;

che, in particolare, gli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, sostituiscono, rispettivamente, l'art. 14, secondo comma, della legge n. 319 del 1976, disponendo che le regioni, nel definire la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature «tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge ... fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile», e l'art. 21, terzo comma, della stessa legge, prescrivendo che «... l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sanzione amministrativa ...»;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente, ai quali spetta valutare l'incidenza dello *ius superveniens* nei giudizi pendenti dinanzi ad esso;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino, sezione distaccata di Chieri.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

*Il Presidente e redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 400

Ordinanza 20-26 luglio 1995

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ambiente - (Tutela dell') - Regione Piemonte - Inquinamento delle acque - Scarichi fognari - Limiti tabellari - Trattamento sanzionatorio penale - Intervento con legge regionale - Presunto travalicamento dei limiti costituzionali della competenza legislativa integrativa e attuativa della regione - *Ius superveniens*: d.-l. 15 novembre 1993, n. 454 più volte reiterato e da ultimo sostituito con d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172 - Necessità di riesame della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente. [Legge regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, art. 14, secondo comma, lett. b), e 17, primo comma, lett. b)].**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dagli artt. 14, comma 2, lettera b), e 17, comma 1, lettera b), della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, «Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)», promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1993 dal Pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Molino Tommaso, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale instaurato a carico di Tommaso Molino, imputato del reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in quanto responsabile, quale legale rappresentante della O.TO.CAR s.r.l., di uno scarico nel sottosuolo equiparato agli scarichi civili, risultato eccedente, quanto ai valori registrati di azoto ammoniacale, azoto nitroso e fosforo totale, rispetto ai parametri imposti dalla tabella A della legge n. 319 del 1976, il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dagli artt. 14, comma 2, lettera b), e 17, comma 1, lettera b), della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, dal titolo «Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)», per contrasto con gli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione;

che, secondo il giudice *a quo*, le norme regionali impugnate escluderebbero, per gli scarichi civili e assimilati recapitanti sul suolo o nel sottosuolo e aventi una portata volumetrica non superiore a 25 mc giornalieri, l'assoggettamento ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge n. 319 del 1976;

che, ad avviso del giudice rimettente, la difformità dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina statale contenuta nella legge n. 319 del 1976 esporrebbe le norme regionali ad un sospetto non manifestamente infondato di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, per travalicamento dei limiti della potestà legislativa regionale nella materia, dal momento che l'art. 14 della citata legge n. 319 del 1976 riserverebbe alle regioni una competenza meramente attuativa e integrativa nella regolamentazione degli scarichi delle pubbliche fognature, vincolata a tener conto dei limiti di accettabilità fissati nelle tabelle allegate alla legge n. 319 del 1976, ad esclusiva eccezione delle deroghe operate dalla legge regionale soltanto in senso più rigoroso;

che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto delle disposizioni regionali impugnate, anche in riferimento all'art. 25 della Costituzione, per violazione della riserva di legge statale in materia penale, in relazione all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, che assoggetta a sanzione penale il mancato rispetto dei limiti di accettabilità indicati nelle tabelle allegate alla citata legge n. 319 del 1976, il cui ambito di applicazione sarebbe stato ridotto dalle norme regionali con conseguente incisione del relativo precetto;

che l'ordinanza di rimessione denuncia, altresì, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verrebbe a realizzare per i responsabili degli scarichi civili o equiparati esistenti nei diversi territori regionali;

che la questione di legittimità costituzionale in oggetto sarebbe rilevante nel giudizio *a quo*, poiché la condotta contestata all'imputato riguarda l'eccedenza dei valori registrati di azoto ammoniacale, azoto nitroso e fosforo totale rispetto ai limiti fissati nella tabella A della legge n. 319 del 1976, di modo che l'applicazione delle impugnate disposizioni della legge regionale del Piemonte n. 13 del 1990, comporterebbe l'assoluzione dell'imputato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale in oggetto sia dichiarata inammissibile o infondata, assumendo il rispetto da parte della Regione dei limiti costituzionali imposti alle proprie competenze legislative in materia, tanto più che l'invocato art. 14 della legge n. 319 del 1976, riserverebbe, quanto alla disciplina degli scarichi civili o equiparati, un certo margine di discrezionalità in capo alle regioni, alle quali si imporrebbe di tener conto dei limiti tabellari della legge statale, ma non di riprodurli;

Considerato che, successivamente alla emissione della ordinanza di rimessione in epigrafe, è intervenuto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato la disciplina statale che il giudice *a quo* assume violata dalle norme regionali impugnate in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione;

che, in particolare, gli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, sostituiscono, rispettivamente, l'art. 14, secondo comma, della legge n. 319 del 1976, disponendo che le regioni, nel definire la disciplina degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature «tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge ... fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile», e l'art. 21, terzo comma, della stessa legge, prescrivendo che «... l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sanzione amministrativa ...»;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente, al quale spetta valutare l'incidenza dello *ius superveniens* nel giudizio pendente dinanzi ad esso.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

*Il Presidente e redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 401

Ordinanza 20-26 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Ambiente - (Tutela dell') - Regione Piemonte - Inquinamento delle acque - Scarichi fognari - Limiti tabellari - Trattamento sanzionatorio penale - Intervento con legge regionale - Presunto travalicamento dei limiti costituzionali della competenza legislativa integrativa e attuativa della regione - *Ius superveniens*: d.-l. 15 novembre 1993, n. 454 più volte reiterato e da ultimo sostituito con d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172 - Necessità di riesame della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

(Legge regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, art. 13, secondo e terzo comma, art. 15, secondo comma).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente*: prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici*: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 13, commi 2 e 3, e dall'art. 15, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, «Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)», promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti nel procedimento penale a carico di Pafundi Rocco, iscritta al n. 580 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 22 aprile 1994 dal Pretore di Cuneo nel procedimento penale a carico di Quaglia Francesco e Durante Giuseppe, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1994;

3) ordinanza emessa il 26 gennaio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti nel procedimento penale a carico di Miola Alessio, iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento della Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che nel procedimento penale promosso a carico di Rocco Pafundi, imputato del reato previsto dall'art. 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), per aver effettuato nel torrente Tiglione scarichi di acque reflue attivati dal 1989 e derivanti dalla propria abitazione, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 13, commi 2 e 3, e dall'art. 15, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, dal titolo «Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)», per contrasto con gli artt. 25 e 117 della Costituzione;

che le norme regionali impugnate, nell'introdurre un ulteriore termine cronologico rispetto a quello costituito dalla data di entrata in vigore della legge statale n. 319 del 1976, distinguono gli scarichi civili nuovi da quelli esistenti, equiparando a questi ultimi e, pertanto, sottraendo all'obbligo dell'autorizzazione, quelli provenienti da insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico o che abbiano ottenuto la licenza o concessione edilizia dopo l'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 e prima dell'entrata in vigore della legge della Regione Piemonte n. 13 del 1990;

che, ad avviso del giudice rimettente, la difformità dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina statale contenuta nella legge n. 319 del 1976 esporrebbe le norme regionali ad un sospetto non manifestamente infondato di illegittimità costituzionale, sotto il profilo dell'art. 117 della Costituzione, per travalicamento dei limiti della potestà legislativa regionale nella materia, nonché sotto il profilo della lesione dell'art. 25 della Costituzione, per violazione della riserva di legge statale in materia penale, tenuto conto che l'art. 21, primo comma, della legge n. 319 del 1976, assoggetta a sanzione penale chi apre uno scarico civile dopo l'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976 senza richiedere l'autorizzazione e che, pertanto, l'ambito di applicazione di tale sanzione penale sarebbe stato ridotto dalle norme regionali impugnate, che equiparano agli scarichi civili esistenti quelli attivati prima della legge della Regione Piemonte n. 13 del 1990;

che identica questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 13, commi 2 e 3, e dall'art. 15, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, per contrasto con gli artt. 25 e 117 della Costituzione, è stata sollevata dallo stesso Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti, nel corso del procedimento penale promosso a carico di Alessio Miola, imputato del reato previsto dell'art. 21, primo comma, della legge n. 319 del 1976 per aver attivato nel maggio 1981, senza la necessaria autorizzazione, scarichi di acque reflue nel rio Tagliaferro, che provenivano dal proprio insediamento produttivo, equiparato, per qualità e quantità degli scarichi, agli insediamenti civili;

che anche il Pretore di Cuneo, chiamato a giudicare della responsabilità penale di Francesco Quaglia e Giuseppe Durante, imputati del reato previsto dell'art. 21, primo comma, della legge n. 319 del 1976, per aver ristrutturato e, successivamente, abitato, rispettivamente dal 1983 e dal 1985, due immobili prima disabitati, i cui scarichi erano stati convogliati direttamente nel sottosuolo, senza previa richiesta di autorizzazione, ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 13, commi 2 e 3, e dall'art. 15, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, per contrasto con l'art. 25 della Costituzione;

che la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante nei tre giudizi *a quibus*, poiché le condotte contestate agli imputati riguardano scarichi civili attivati dopo l'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976, ma prima dell'entrata in vigore della legge della Regione Piemonte n. 13 del 1990, di modo che l'applicazione delle impugnate norme regionali, che sottraggono tali scarichi all'obbligo dell'autorizzazione, comporterebbe l'assoluzione degli imputati;

che in ciascuno dei giudizi è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che le tre ordinanze hanno ad oggetto la medesima questione di legittimità costituzionale e che, pertanto, appare opportuna la trattazione congiunta dei relativi giudizi;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze di rimessione, il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), è stato reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato la disciplina statale che i giudici rimettenti assumono violata dalle norme regionali impugnate, con conseguente lesione dei principi costituzionali espressi negli artt. 25 e 117 della Costituzione;

che, in particolare, l'art. 6 del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, aggiunge un ulteriore comma all'art. 21 della legge n. 319 del 1976, il quale prevede che «chiunque apre o comunque effettua scarichi civili ... nelle acque indicate dall'art. 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'art. 15 ... è punito con la sanzione amministrativa ...»;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti, ai quali spetta valutare l'incidenza dello *ius superveniens* nei giudizi pendenti davanti ad essi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Asti e al Pretore di Cuneo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

*Il Presidente e redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C1004

N. 402

*Ordinanza 20-26 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ambiente - (Tutela dell') - Regione Emilia Romagna - Inquinamento delle acque - Scarichi fognari - Limiti tabellari - Trattamento sanzionatorio penale - Intervento con legge regionale - Presunto travalicamento dei limiti costituzionali della competenza legislativa integrativa e attuativa della regione - *Ius superveniens*: d.-l. 15 novembre 1993, n. 454 più volte reiterato e da ultimo sostituito con d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172 - Necessità di riesame della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

[Legge regione Emilia Romagna 28 novembre 1986, n. 42, artt. 9 e 11, primo comma, lett. b), n. 2, primo alinea].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 11, comma 1, lettera b), n. 2, primo alinea, della legge della Regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 agosto 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Antonella Spaggiari ed altro iscritta al n. 707 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 25 settembre 1992 dalla Pretura di Reggio Emilia, sezione distaccata di Montecchio Emilia nel procedimento penale a carico di Roberto Reggiani iscritta al n. 762 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Antonella Spaggiari e di Roberto Reggiani nonché gli atti di intervento della Regione Emilia-Romagna;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Reggio Emilia, nel procedimento penale promosso nei confronti di Antonella Spaggiari e Roberto Pierfederici, imputati del reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in quanto responsabili, nelle loro rispettive qualità di sindaco e di assessore all'ambiente, degli scarichi effettuati nelle acque del torrente Quaresimo e provenienti da una fogna pubblica gestita dal Comune di Reggio Emilia, risultati eccedenti, quanto ai valori registrati di azoto ammoniacale, i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle A e C allegate alla legge n. 319 del 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 11, comma 1, lettera b), n. 2, primo alinea, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, e 25 della Costituzione;

che le norme regionali impugnate prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per gli enti gestori di pubbliche fognature, i cui scarichi registrano valori eccedenti rispetto ai parametri indicati nelle tabelle allegate alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, le quali impongono limiti più elevati e, pertanto, più permissivi rispetto a quelli prescritti dalle tabelle A e C allegate alla legge n. 319 del 1976, la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 21, terzo comma, della stessa legge;

che, ad avviso del giudice rimettente, la difformità dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina statale contenuta nella legge n. 319 del 1976 esporrebbe le norme regionali ad un sospetto non manifestamente infondato di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, per travalicamento dei limiti della potestà legislativa regionale nella materia, dal momento che l'art. 14 della citata legge n. 319 del 1976 riserverebbe alle regioni una competenza meramente attuativa e integrativa nella regolamentazione degli scarichi delle pubbliche fognature, vincolata a tener conto dei limiti di accettabilità fissati nelle tabelle allegate alla legge n. 319 del 1976, ad esclusiva eccezione delle deroghe operate dalla legge regionale soltanto in senso più rigoroso;

che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto delle disposizioni regionali impugnate, anche in riferimento all'art. 25 della Costituzione, per violazione della riserva di legge statale in materia penale, in riferimento all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, che assoggetta a sanzione penale il mancato rispetto dei limiti di accettabilità indicati nelle tabelle allegate alla citata legge n. 319 del 1976, il cui ambito di applicazione sarebbe stato ridotto dalle norme regionali che prevedono la mera sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo, valido per i titolari degli scarichi di pubbliche fognature, di rispettare i più permissivi limiti di accettabilità stabiliti dalle tabelle allegate alla legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 7 del 1983;

che, secondo il giudice rimettente, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio *a quo*, poiché le condotte contestate agli imputati riguardano i valori di azoto ammoniacale rilevati nelle acque di scarico in quantità superiori ai limiti fissati nelle tabelle A e C della legge n. 319 del 1976, ancorché conformi al più elevato limite consentito dalle tabelle allegate alla legge regionale n. 7 del 1983, di modo che l'applicazione delle impugnate disposizioni della legge regionale n. 42 del 1986, che a tali valori fanno richiamo, comporterebbe l'assoluzione degli imputati;

che il Pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di Montecchio Emilia, nel procedimento penale promosso nei confronti di Roberto Reggiani, imputato del reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, in quanto responsabile, nella qualità di legale rappresentante dell'Azienda Gas Acqua Consorziale, titolare della pubblica fognatura con impianto di depurazione in località «Le forche» di Puianello, degli scarichi effettuati nelle acque del torrente Crostolo, risultati eccedenti, quanto ai valori registrati di azoto ammoniacale, rispetto ai limiti di accettabilità previsti dalle tabelle A e C allegate alla legge n. 319 del 1976, ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 11, comma 1, lettera b), n. 2), primo alinea, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, e 25 della Costituzione;

che anche in questa ordinanza di rimessione si assume che le norme regionali impugnate abbiano travalicato i limiti costituzionali della competenza legislativa integrativa e attuativa della regione in materia di scarichi fognari, in riferimento all'art. 14 della legge n. 319 del 1976, che vieterebbe la deroga, in senso più permissivo, dei limiti di accettabilità imposti dalla legge statale e che, inoltre, le medesime disposizioni abbiano prodotto un effetto di riduzione della fattispecie penale disegnata dall'art. 21, terzo comma, della citata legge n. 319 del 1976, in contrasto con la riserva costituzionale di legge statale nella materia penale;

che, secondo il giudice rimettente, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio *a quo*, poiché la condotta contestata all'imputato riguarda i valori di azoto ammoniacale rilevati nelle acque di scarico in quantità superiori ai limiti fissati nelle tabelle A e C allegate alla legge n. 319 del 1976, ancorché conformi al più elevato limite consentito dalle tabelle allegate alla legge regionale n. 7 del 1983, in modo che l'applicazione delle impugnate disposizioni della legge regionale n. 42 del 1986, che a tali valori fanno richiamo, comporterebbe l'assoluzione dell'imputato;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata, assumendo, da un lato, il difetto di rilevanza della stessa nei giudizi *a quibus*, nei quali il denunciato concorso tra sanzioni amministrative e sanzioni penali, regolato dalle norme generali, non produrrebbe alcun effetto di depenalizzazione delle fattispecie incriminate dalla legge statale e, dall'altro lato, con riferimento al merito, protestando il rispetto da parte della Regione dei limiti costituzionali imposti alle proprie competenze legislative in materia, tanto più che l'invocato art. 14 della legge n. 319 del 1976, riserverebbe, quanto alla disciplina degli scarichi fognari, un certo margine di discrezionalità in capo alle regioni alle quali si imporrebbe di tener conto dei limiti tabellari della legge statale, ma non di riprodurli;

che, in entrambi i giudizi, si sono costituiti, ma fuori termine, gli imputati nei giudizi *a quibus*, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata non fondata.

Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la medesima questione di legittimità costituzionale, e che, pertanto, appare opportuna la trattazione congiunta dei due giudizi;

che, successivamente alla emissione delle due ordinanze di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato la disciplina statale che le ordinanze di rimessione assumono violata dalle norme regionali impugnate, con conseguente lesione dei principi costituzionali espressi negli artt. 25 e 117, secondo comma, della Costituzione;

che, in particolare, gli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, sostituiscono, rispettivamente, l'art. 14, secondo comma, della legge n. 319 del 1976, disponendo che le regioni, nel definire la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature «tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge ... fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile», e l'art. 21, terzo comma, della stessa legge, prescrivendo che «...l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sanzione amministrativa ...»;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti, ai quali spetta valutare l'incidenza dello *ius superveniens* nei giudizi pendenti dinanzi ad essi.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Reggio Emilia e al Pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di Montecchio Emilia.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

*Il Presidente e redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 403

Ordinanza 20-26 luglio 1995

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Ambiente - (Tutela dell') - Regione Piemonte - Inquinamento delle acque - Scarichi fognari - Limiti tabellari - Trattamento sanzionatorio penale - Intervento con legge regionale - Presunto travalicamento dei limiti costituzionali della competenza legislativa integrativa e attuativa della regione - *Ius superveniens*: d.-l. 15 novembre 1993, n. 454 più volte reiterato e da ultimo sostituito con d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172 - Necessità di riesame della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Legge regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, art. 9, quinto comma).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAJANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, «Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)», promossi con una ordinanza emessa l'8 ottobre 1993 dal Pretore di Asti nel procedimento penale a carico di Marengo Renzo e Luigi Solaro, iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1993 e due ordinanze emesse il 10 e il 26 novembre 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti nei procedimenti penali a carico di Galvagno Giorgio e Massobrio Francesco, iscritte al n. 786 del registro ordinanze 1993 e al n. 3 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 4 e 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento della Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che, nel giudicare della responsabilità penale di Renzo Masengo e Luigi Solaro, imputati in quanto sindaci, rispettivamente, dei comuni di Castagnole Lanze e Costigliole d'Asti, del reato punito dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), per aver gestito scarichi fognari sprovvisti di autorizzazione, il Pretore di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5, della legge regionale del Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, dal titolo «Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)», per contrasto con gli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione;

che la norma regionale impugnata esclude l'obbligo di presentare domanda di autorizzazione all'esercizio di uno scarico «nuovo», nel caso in cui sussista coincidenza tra titolare dello scarico e autorità competente al controllo;

che il Pretore rimettente dubita della legittimità costituzionale della norma indicata, che esorbiterebbe dai limiti della potestà legislativa regionale, con conseguente lesione dell'art. 117 della Costituzione, in quanto la disciplina statale stabilita dalla legge n. 319 del 1976 conterrebbe il principio generale dell'autorizzazione per tutti gli scarichi, come espressamente imposto dall'ultimo comma dell'art. 9 della legge citata;

che il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5, della legge regionale del Piemonte n. 13 del 1990, anche sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione, in relazione all'art. 21, primo comma, della legge n. 319 del 1976, il quale assoggetta a sanzione penale, senza eccezioni, chiunque apra o effettui nuovi scarichi senza aver richiesto l'autorizzazione, dal momento che la norma regionale contrasterebbe con la riserva di legge statale in materia penale, con conseguente lesione del principio di uguaglianza nei confronti dei titolari di scarichi provenienti da pubbliche fognature operanti nell'ambito di diversi territori regionali;

che analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5, della legge regionale del Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, è stata sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, con due ordinanze di contenuto identico dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti, nel corso di due procedimenti penali instaurati a carico di Giorgio Galvagno e Francesco Massobrio, sindaci, rispettivamente, dei comuni di Asti e di San Damiano, imputati del reato punito dall'art. 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, per aver effettuato scarichi fognari senza richiederne l'autorizzazione;

che nelle due ordinanze di rimessione in esame, si assume il contrasto della norma regionale impugnata con l'art. 25 della Costituzione, per violazione della riserva di legge statale in materia penale, in riferimento all'art. 21, primo comma, della legge n. 319 del 1976, che prevede una sanzione penale per chiunque, senza eccezioni, apra o effettui nuovi scarichi senza aver richiesto l'autorizzazione;

che la questione di legittimità costituzionale sollevata sarebbe rilevante in ciascuno dei giudizi *a quibus*, trattandosi di procedimenti penali instaurati a carico di sindaci imputati in qualità di responsabili delle pubbliche fognature gestite nei rispettivi comuni e con riguardo a scarichi fognari, che, avendo subito un incremento quantitativo e una modifica qualitativa successivamente al 1976, devono definirsi scarichi nuovi, come tali soggetti all'obbligo dell'autorizzazione;

che in ciascuno dei tre giudizi instaurati di fronte a questa Corte è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che le tre ordinanze hanno ad oggetto la medesima questione di legittimità costituzionale e che, pertanto, appare opportuna la trattazione congiunta dei rispettivi giudizi;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze di rimessione in esame, è intervenuto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato la disciplina statale che le ordinanze di rimessione assumono violata dalla norma regionale impugnata in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione;

che, in particolare, l'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, ha aggiunto un ulteriore comma all'art. 9 della legge n. 319 del 1976, nel quale si prevede che «gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto»;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti ai quali spetta valutare l'incidenza dello *ius superveniens* nei giudizi pendenti dinnanzi ad essi.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Asti e al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Asti.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

*Il Presidente e redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 404

Ordinanza 20-26 luglio 1995

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Coniugio tra il giudice di merito e il pubblico ministero - Astensione del giudice per incompatibilità - Omessa previsione - Infondatezza dell'interpretazione della norma oggetto di censura - Nozione formalistica di procedimento estranea alla lettera della norma - Manifesta infondatezza.**[C.P.P., art. 36, lett. *f*].

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, lettera *f*), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Salerno nel procedimento penale a carico di Viviano Gaetano, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Salerno, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione del procedimento penale instaurato a carico di Gaetano Viviano, indagato per il reato di omicidio colposo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, lettera *f*), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione del giudice per incompatibilità, ove questi, legato al pubblico ministero da vincolo di coniugio, si trovi investito della cognizione del medesimo fatto che, oggetto di un diverso procedimento, sia stato esaminato dallo stesso pubblico ministero;

che l'ordinanza di rimessione, nel dar conto delle vicende processuali che hanno preceduto l'incidente di costituzionalità in oggetto, precisa che la richiesta di archiviazione sulla quale il giudice *a quo* è chiamato a pronunciarsi si riporta alle argomentazioni e alle conclusioni assunte da un altro pubblico ministero, legato da vincolo di coniugio allo stesso rimettente, nell'ambito di un procedimento diverso, perché iscritto in data diversa nel registro delle notizie di reato, ma avente ad oggetto il medesimo fatto, concernente la morte di Gaetano Vannelli conseguente all'urto con l'autovettura condotta dall'indagato Gaetano Viviano, e concluso con un provvedimento di archiviazione;

che, tanto premesso, il giudice rimettente ritiene che l'impugnato art. 36, lettera *f*), cod. proc. pen., poiché obbligherebbe il giudice ad astenersi soltanto quando il coniuge di questi eserciti le funzioni di pubblico ministero nello stesso procedimento, non potrebbe essere applicato al caso in esame, nel quale le funzioni, rispettivamente, di pubblico ministero e di giudice, pur riguardando il medesimo fatto, non si svolgono all'interno dello stesso procedimento;

che, pertanto, sulla base di tale interpretazione, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Salerno ravvisa il contrasto dell'art. 36, lettera *f*), cod. proc. pen., con i principi di parità sostanziale delle parti processuali, di effettività del diritto di difesa e di indipendenza e imparzialità del giudizio, consacrati negli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;

Considerato che l'interpretazione della norma impugnata sulla quale è basata la questione di legittimità costituzionale in esame, appare destituita di fondamento, in quanto delimita l'operatività dell'obbligo di astensione ricondotto alla ipotesi di incompatibilità prefigurata dall'impugnato art. 36, lettera *f*), cod. proc. pen., ricorrendo ad una nozione formalistica di procedimento, estranea sia alla lettera della norma, sia alla sua *ratio* ispiratrice, che è

quella di garantire la serenità e l'imparzialità del giudizio ogniqualvolta un rapporto qualificato (in ipotesi, il rapporto di coniugio) tra pubblico ministero e giudice, possa condizionare la valutazione processuale del medesimo fatto, ancorché questo costituisca l'oggetto di procedimenti formalmente diversi, così come è avvenuto nel caso in esame, soltanto a causa, peraltro, di una anomala modalità di iscrizione della *notitia criminis*;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale in oggetto va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, lettera f), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Salerno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

*Il Presidente e redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C1007

N. 405

*Ordinanza 20-26 luglio 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reati militari - Reato permanente - Unicità della fattispecie - Interruzione della permanenza di una o più volte - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente previsto per il reato medesimo - Identica questione già decisa dalla Corte con ordinanza n. 150/1995 - Censura di disposizione alla quale non è riconducibile l'interpretazione in contestazione da parte del giudice del giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.**

**(C.P.P. art. 649).**

**(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio BALDASSARRE;

*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1995 dal Tribunale militare di Padova, nel procedimento penale a carico di Bruno Vallero Nicola, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, nel giudizio nei confronti di Nicola Bruno Vallero — già condannato con sentenza del 26 gennaio 1993 per il reato di diserzione, con riguardo alla condotta iniziata il 7 maggio 1991, non ancora cessata alla data del giudizio, e, pertanto, imputato nuovamente del reato di cui all'art. 148, n. 2 del codice penale militare di pace per l'assenza proseguita dopo la condanna — ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, nei confronti dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui consente che per un unico reato permanente, per il quale la permanenza sia una o più volte giudizialmente interrotta, sia irrogabile un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente previsto per il reato medesimo;

che il giudice *a quo*, premesso di condividere e di non voler contrastare l'orientamento unanime della giurisprudenza, secondo il quale i reati di assenza dal servizio sono reati permanenti (con la conseguenza che, una volta intervenuta la condanna, la permanenza viene interrotta e la condotta successiva dà luogo ad un nuovo reato), rileva che la ricostruzione della permanenza nei reati omissivi, accolta dalla giurisprudenza, pone seri problemi di legittimità costituzionale in relazione alle conseguenze che si determinano a seguito delle plurime condanne per le condotte illecite, conseguenze che, perdurando successivamente ad ogni giudizio per il configurarsi, ogni volta, di nuovi e autonomi reati della stessa specie, sono particolarmente gravi quando, come nel caso, la permanenza del reato può protrarsi per venticinque anni;

che, pertanto, secondo il giudice *a quo*, la previsione della interruzione giudiziale della permanenza, che discende dall'art. 649 cod. proc. pen., violerebbe le seguenti disposizioni costituzionali:

a) l'art. 27, primo comma, in quanto la responsabilità penale dell'imputato non dipenderebbe soltanto dal suo operato, ma anche dal funzionamento dell'apparato giudiziario militare;

b) l'art. 25, secondo comma, in quanto la moltiplicazione dei giudizi comporterebbe un innalzamento della pena edittale praticamente indeterminato sino al limite del triplo del massimo della pena edittale, previsto dall'art. 81 del codice penale;

c) l'art. 3, in quanto, a parità di periodo di assenza dal servizio, il trattamento sanzionatorio complessivo verrebbe a derivare dal grado di efficienza dell'apparato giudiziario competente a conoscere del reato nei vari autonomi episodi che si creano con l'interruzione giudiziale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata, in quanto l'art. 649 cod. proc. pen. non conterrebbe affatto il principio della «interruzione giudiziale della permanenza», ma enuncerebbe soltanto il principio del divieto di un secondo giudizio su un medesimo fatto, non potendosi, in ogni caso, considerare in alcun modo identico un fatto che, pur mantenendo inalterate le caratteristiche dell'elemento oggettivo, si collochi, tuttavia, in una dimensione temporale diversa rispetto a quella in cui si è verificato il fatto già giudicato;

che, inoltre, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, appare del tutto contraddittoria la formulazione della questione, dal momento che il giudice *a quo*, mentre contesta le conseguenze dell'interruzione giudiziale del reato permanente, nello stesso tempo afferma di condividere l'assunto secondo il quale la contestazione di un nuovo addebito dopo la condanna per il reato di mancanza alla chiamata o per quello di diserzione non comporterebbe alcuna violazione del principio del *ne bis in idem*, contenuto nell'art. 649 cod. proc. pen.;

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale è stata decisa da questa Corte con l'ordinanza n. 150 del 1995;

che in tale pronuncia, dichiarativa della manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità in oggetto, è stato riconosciuto che l'effetto lamentato dal giudice *a quo* non discende dall'applicazione dell'impugnato art. 649 cod. proc. pen., dal momento che questa disposizione afferma soltanto il principio di civiltà giuridica, oltre che di generalissima applicazione, in forza del quale chi è stato prosciolto o condannato con sentenza divenuta irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene qualificato diversamente per il titolo, per il grado o per le circostanze;

che il giudice rimettente non adduce elementi ulteriori a sostegno dei propri dubbi di costituzionalità;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale militare di Padova, in quanto proposta nei confronti di una disposizione alla quale non può in alcun modo essere plausibilmente ricondotta l'interpretazione che lo stesso giudice intende contestare, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

*Il Presidente e redattore:* BALDASSARRE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C1008

---

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - G.U. n. 297 del 21 dicembre 1994)

## MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

## TARIFFE (\*)

### Annunzi commerciali

*Testata* (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di tre righe . . . . . L. 102.000 L. 120.000

*Testo* Per ogni riga o frazione di riga . . . . . L. 34.000 L. 40.000

### Annunzi giudiziari

*Testata* (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di due righe. . . . . L. 27.000 L. 32.000

*Testo* Per ogni riga o frazione di riga . . . . . L. 13.500 L. 16.000

**N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.**

**Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).**

(\*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

## CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (\*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO		ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale . . . . .	L. 336.000	L. 672.000	Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici		
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 205.000	L. 410.000	pagine o frazione . . . . .	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(\*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**  
LITOLIBROCARTA  
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonvallazione Occidentale, 10

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Europa, 19/D  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168/170  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20/23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51

- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
EDINFORM S.a.s.  
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLI**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA RINASCITA  
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)  
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
CARTOLIBRERIA LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»  
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
CARTOLIBRERIA MASSACCESI  
Viale Manzoni, 53/C-D  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68/70  
LIBRERIA DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLIBRERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
LIBRERIA IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA ANTICA E MODERNA  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15  
NANI LIBRI E CARTE  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Risorgimento, 10  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele, 11-15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI  
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA ALESSO  
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

**MARCHE**

◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Viale De Gasperi, 22

**MOLISE**

◇ **CAMPOBASSO**  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81/83  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Caprignone, 42-44

**PIEMONTE**

◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE ICAP - ALBA  
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INT.LE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**  
LIBRERIA BORELLI  
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32

◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra

**PUGLIA**

◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO  
Via Dante, 21

◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA «IL PAPIRO»  
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**  
LIBRERIA AKA  
Via Mazzini, 2/E  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11

**SICILIA**

◇ **ACIREALE**  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**  
LIBRERIA PIPITONE  
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**  
LIBRERIA ARLIA  
Via Vittorio Emanuele, 62  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etnea, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**  
LIBRERIA BUSCEMI  
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**  
CARTOLIBRERIA EUROPA  
Via Sciuti, 66  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villafermosa, 28  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15/19  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO  
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**  
CARTOLIBRERIA GIGLIO  
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA IL PENTAFOLIO  
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45/47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19

◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

◇ **BOLZANO**  
LIBRERIA EUROPA  
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114  
LIBRERIA DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggior, 31  
LIBRERIA BELLUCCI  
Viale Montfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**  
LIBRERIA GOLDONI  
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11



## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 357.000</li> <li>- semestrale ..... L. 195.500</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 65.500</li> <li>- semestrale ..... L. 46.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 200.000</li> <li>- semestrale ..... L. 109.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 65.000</li> <li>- semestrale ..... L. 45.500</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 199.500</li> <li>- semestrale ..... L. 108.500</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 687.000</li> <li>- semestrale ..... L. 379.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 7.350

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali).

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 336.000
Abbonamento semestrale .....	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.450

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 1 0 0 3 4 0 9 5 \*

L. 10.400